SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 170

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 26 luglio 2000)

INDICE

ANTOLINI: sulla riduzione del numero di portalettere in Veneto (4-17876) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) *Pag.* 11463

AVOGADRO: sul suicidio del comandante della polizia municipale di Imperia dottor Federico Bogliolo (4-15462) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 11464

sulla presenza di campi nomadi a Genova (4-18103) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 11465

sulla presenza di campi nomadi a Genova (4-18209) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 11466

BARRILE: sulla chiusura al traffico del ponte sul Cansalamone a Sciacca (Agrigento) (4-15330) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 11467

BATTAGLIA ed altri: sui licenziamenti alle Poste (4-17605) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 11470

BESOSTRI: sulle dichiarazioni del console generale d'Italia a Zurigo, consigliere Giorgolo (4-19491) (risp. RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 11472

BOCO: sugli aiuti economici al Mozambico (4-18855) (risp. SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 11475

BONATESTA: sulle immagini relative alla testata de «Il Giornale» trasmesse durante lo sceneggiato «La squadra» (4-18781) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) *Pag.* 11478

BONFIETTI: sui procedimenti giudiziari relativi ai crimini di guerra compiuti durante la seconda guerra mondiale (4-17119) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 11479

BORNACIN: sulla costruzione di un padiglione per i malati di AIDS in Liguria (4-03834) (risp. LABATE, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 11482

BOSI: sulla frana verificatasi sulla strada statale n. 64 Porrettana (4-14422) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 11484

sull'elezione di un membro del collegio dei revisori dei conti nel comune di Campiglia Marittima (4-18912) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 11485

BUCCIERO: sull'ammissione di alcuni anziani del comune di Valenzano (Bari) ad un soggiorno di vacanza e cura (4-13977) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 11487

CALVI ed altri: sull'approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni della regione Marche (4-18722) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 11489

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

CAMPUS: sui termini per le operazioni di spoglio delle schede elettorali (4-18531) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) *Pag.* 11491

COLLA: sull'allontanamento da una manifestazione del consigliere comunale di Casalecchio di Reno (Bologna) Alessandro Ori (4-17406) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 11492

CORSI ZEFFIRELLI: sui lavori nel complesso ospedaliero Sant'Eugenio di Roma (4-14734) (risp. LADU, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 11492

COSTA: sulla fornitura di acqua alle regioni Puglia e Basilicata (4-13153) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 11498

sull'indennità integrativa speciale per i dipendenti civili e militari dello Stato (4-18197) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa*) 11500

D'ALÌ: sulla permanenza nella carica di segretario nei comuni di Caronia, Favignana e Vita della signora Antonina Marascia (4-15571) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 11502

DE LUCA Athos: sull'incidente occorso ad un aereo militare sul Monte Lupone (4-12855) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa*) 11504

DI ORIO: sullo stato di abbandono delle strade della Marsica (4-17980) (risp. LADU, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 11506

DI PIETRO: sui lavori di completamento della scuola media del comune di Dipignano (Cosenza) (4-17211) (risp. LADU, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 11507

DOLAZZA: sull'aggressione da parte di una motovedetta libica ad una nave da pesca italiana (4-12562) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 11508

FIRRARELLO: sul riconoscimento del diploma di specializzazione in medicina per l'accesso alle qualifiche dirigenziali (4-10634) (risp. LABATE, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 11513

MACERATINI, SERVELLO: sull'uccisione di due cittadini italiani a Johannesburg (4-19154) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 11516

MANFREDI: sull'assistenza sanitaria ai lavoratori italiani in Svizzera (4-15276) (risp. LABATE, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 11518

MARINO, MANZI: sul rientro in Cile di Pinochet (4-18500) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 11523

MELONI: sul collegamento veloce tra Sassari e Alghero (4-11911) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 11524

MILIO: sul mancato recapito dei certificati elettorali per la partecipazione al *referendum* del 21 maggio 2000 (4-19147) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 11525

MORO: sulla presenza di barriere architettoniche nella Villa Manin di Passariano (Udine) (4-10357) (risp. LADU, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 11527

sulla strada statale n. 52-*bis* Carnica (4-16586) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)* 11530

sulla realizzazione di opere edilizie in area soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale nel comune di Cercivento (Udine) (4-17984) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 11531

MUNGARI: sulla mancata partecipazione alla trasmissione «I fatti vostri» di alcuni cittadini di Oppido Mamertina (4-18918) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 11534

NAPOLI Roberto, CIRAMI: sulla partecipazione di atleti disabili a competizione sportive (4-15054) (risp. TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*) 11535

PAPPALARDO: sul regolamento di attuazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per i dipendenti dell'ente ecclesiastico «Ospedale Miulli» di Acquaviva delle Fonti (Bari) (4-16136) (risp. LABATE, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 11536

PILONI ed altri: sull'assegnazione di un contributo a nuclei familiari residenti nel comune di Milano (4-15132) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) *Pag.* 11538

PREIONI: sull'assistenza sanitaria ai lavoratori italiani in Svizzera (4-15277) (risp. LABATE, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 11519

RIPAMONTI: sulla realizzazione di una nuova strada nel comune di Novate Mezzola (Sondrio) (4-15333) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 11539

RUSSO SPENA: sulla multa comminata agli organizzaztori di un'iniziativa di volantinaggio svoltasi a Montecatini (4-16717) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 11542

sulla presenza di un ufficio dell'ICE a Pristina (4-18657) (risp. FABRIS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero)* 11544

sullo svolgimento di un esperimento nucleare nel Nevada (4-18721) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 11545

RUSSO SPENA ed altri: sul licenziamento dei lavoratori addetti alla disinfestazione in Brasile (4-18871) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 11546

SERENA: sulle dichiarazioni rilasciate dal giornalista Pio Demilia circa il Primo Ministro giapponese (4-19074) (risp. INTINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 11548

SERVELLO: sul rinnovo del passaporto per gli italiani residenti all'estero (4-18300) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 11550

SERVELLO ed altri: sui contributi di miglioria (4-09517) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 11552

SQUARCIALUPI: sulla missione europea per la ricostruzione delle dogane in Albania (4-17241) (risp. RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 11554

TAPPARO ed altri: sul traforo del Monte Bianco (4-14804) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 11555

WILDE: sulla concessione di un'area nel comune di Montichiari (Brescia) alla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova (4-14139) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 11556

sull'Eurosea srl di Bologna (4-18492) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 11558

ANTOLINI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che dal 1995, nonostante le poste del Veneto abbiano in attivo 380 miliardi, sono stati ridotti i postini e non sono stati rimpiazzati quelli andati in pensione;

che molto probabilmente ciò si è verificato a causa del grande numero di esuberi esistente nel Sud;

che, visto l'incentivo economico (di 35 milioni) offerto dall'ente Poste a chi accetti il prepensionamento, si è verificato che i postini veneti sono costretti a fare, oltre al proprio giro di recapito, quello dei loro colleghi mancanti dal servizio;

che al contrario nella provincia autonoma di Bolzano sono stati assunti 200 portalettere,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che anche nel Veneto non sia il caso di assumere il personale mancante in organico, onde evitare i doppi turni, con il conseguente ritardo del recapito della posta al fine di evitare giustificate lamentele da parte dell'utenza.

(4-17876)

(25 gennaio 2000)

Risposta. – Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiane spa – interessate in merito a quanto rappresentato – hanno precisato che in tutta la regione Veneto su un totale di 115 dipendenti solo 21 unità, appartenenti al settore del recapito, hanno chiesto ed ottenuto di poter usufruire del trattamento pensionistico anticipato, previo incentivo economico che, comunque, è stato di gran lunga inferiore a quello di cui è cenno nell'atto parlamentare.

Per quanto riguarda le carenze di organico che costringono i portalettere della regione Veneto ad effettuare doppi turni lavorativi, la società – in atto impegnata a procedere alla riorganizzazione dei propri servizi al fine di pervenire al recupero della produttività e dell'efficienza per meglio posizionarsi nel mercato, ciò in linea con le varie iniziative contenute nel piano di impresa 1998-2002 – ha adottato un'organizzazione di lavoro, peraltro condivisa dalle organizzazioni sindacali, secondo la quale, a ogni «areola» formata da quattro zone di recapito, sono assegnati 5 portalettere cosicchè, in caso di assenza di una

unità, il quinto è tenuto a coprire il servizio nella zona di competenza del collega mancante; nel caso in cui si registri l'assenza di due unità, i restanti in servizio dovranno provvedere al recapito della posta anche nelle zone che risultano scoperte.

In tali casi è previsto che la somma che sarebbe spettata agli assenti a titolo di indennità di presenza venga ripartita fra quelli in servizio.

Per quanto riguarda l'assunzione di 200 portalettere nella provincia di Bolzano, la società Poste ha precisato che 180 unità sono state assunte con contratto a tempo determinato e 20 unità con contratti di apprendistato, in ottemperanza a quanto previsto da un accordo sindacale intervenuto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali.

Per supportare, infine, il settore del recapito, la società ha comunicato che, anche nella regione Veneto, dallo scorso mese di marzo, sono stati stipulati 616 contratti a tempo determinato, per una durata di sei mesi.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(20 luglio 2000)

AVOGADRO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che sabato 29 maggio 1999 a Laigueglia (Savona) si è suicidato il comandante della polizia municipale di Imperia, dottor Federico Bogliolo;

che precedentemente il dottor Bogliolo era stato rimosso dall'incarico dall'attuale amministrazione comunale di Imperia e destinato ad altro incarico, e per questo era in corso una causa davanti al TAR;

che questo suicidio ha lasciato aperti molti interrogativi sulle cause di tale gesto e su alcuni giornali si è parlato della possibilità che il dottor Bogliolo durante la sua attività di comandante della polizia municipale di Imperia abbia scoperto in quell'ambito attività illecite o abbia dato fastidio ai traffici di qualche potente locale e che per questo sia stato fatto oggetto di pesanti campagne di diffamazione, che hanno trovato cassa di risonanza anche nel tribunale di Imperia,

si chiede di conoscere:

se in seguito al suicidio del dottor Bogliolo siano state compiute tutte le indagini necessarie a portare alla luce i retroscena che stanno dietro a questo gesto e se si sia scoperto chi è l'ispiratore della pesante campagna di diffamazione che ha avuto come bersaglio il dottor Bogliolo;

se sia stata legittima la rimozione dall'incarico del dottor Bogliolo da parte dell'amministrazione comunale di Imperia.

(4-15462)

(2 giugno 1999)

Risposta. – Il signor Federico Bogliolo, che ricopriva il posto di comandante dei vigili urbani di Imperia, ottava qualifica funzionale, ha ricorso avverso il comune ed il Comitato regionale di controllo, per il mancato inquadramento, a seguito dell'intervento del Coreco nella prima qualifica dirigenziale, che è stata invece ricoperta tramite concorso pubblico.

Il TAR, esaminati i motivi di doglianza proposti dal ricorrente, ha ritenuto infondato quello relativo alla mancata previsione di una norma provvisoria di inquadramento per mansioni; ha ritenuto, altresì, che l'approvazione di una nuova pianta organica e conseguente copertura dei posti non comporta il reinquadramento in una qualifica superiore dei dipendenti che ne svolgevano le funzioni; ha rilevato che la figura professionale del comandante del Corpo dei vigili urbani non trova eccezione a detto principio; ha riconosciuto che per la copertura del posto di dirigente della polizia municipale, di nuova istituzione, debbano essere esperite le procedure concorsuali; ha pertanto respinto i ricorsi, poichè infondati o inammissibili, non configurandosi per il ricorrente alcuna lesione di interesse.

Al di là dell'aspetto umano di questa vicenda, si condivide quanto deciso dal TAR, poichè in ordine all'inquadramento dei posti, nella normativa antecedente al nuovo contratto del personale degli enti locali 1998-2001, non è stata mai riconosciuta legittima la richiesta di riconoscimento delle mansioni superiori svolte.

Peraltro, anche l'eventuale consolidamento di inquadramenti difformi o anomali, consentito dal comma 17 dell'articolo 6 della legge n. 127 del 1997, avrebbe potuto realizzarsi solo in presenza di atti di inquadramento preesistenti che erroneamente riconducessero ad una qualifica superiore, il dipendente svolgente mansioni in via di fatto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Lavagnini

(17 luglio 2000)

AVOGADRO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che a Genova la situazione connessa alla presenza incontrollata di nomadi sta diventando, giorno dopo giorno, sempre più insostenibile;

che in particolare il lungomare Canepa a Genova-Sampierdarena è diventato luogo di raccolta di tutti i nomadi che giungono a Genova o che il comune sgombra da altre parti;

che le condizioni igienico-sanitarie di questo tratto di lungomare sono estremamente preoccupanti, con i nomadi che dormono sulle auto, si lavano ed espletano i bisogni fisiologici sulla strada;

che tutto quanto esposto crea gravi disagi ai residenti, ponendoli in una situazione a rischio;

che per contro le autorità preposte, USL, autorità portuale, sindaco, prefetto, questore non paiono dare il giusto peso a questa situazione a rischio,

si chiede di conoscere:

se il Ministero in indirizzo sia a conoscenza di questa grave situazione che si verifica nella città di Genova;

quali iniziative si intenda prendere per restituire il lungomare Canepa agli abitanti di Sampierdarena e alla città di Genova e per richiamare ai propri compiti le citate autorità che fino ad ora hanno latitato in proposito.

(4-18103)

(9 febbraio 2000)

AVOGADRO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il 15 febbraio 2000 si è svolta a Genova una manifestazione di protesta degli abitanti di molti quartieri genovesi a rischio nei confronti dell'Autorità portuale per la tolleranza da essa dimostrata nel gestire il problema dei nomadi che, specialmente nella zona di lungomare Canepa e Genova-Sampierdarena, occupano aree portuali senza che vi sia il minimo intervento da parte delle Autorità competenti, autorità portuale in testa;

che a Genova la situazione connessa alla presenza incontrollata di nomadi sta diventando, giorno dopo giorno, sempre più insostenibile;

che, come detto, in particolare il lungomare Canepa a Genova-Sampierdarena è diventato luogo di raccolta di tutti i nomadi che giungono a Genova o che il comune sgombra da altre parti;

che, come già evidenziato in altra interrogazione, le condizioni igienico-sanitarie di questo tratto di lungomare sono estremamente preoccupanti, con i nomadi che dormono sulle auto, si lavano ed espletano i bisogni fisiologici sulla strada;

che tutto quanto esposto crea gravi disagi ai residenti, ponendoli in una situazione a rischio e rendendo il quartiere invivibile;

che per conto le autorità preposte, USL, Autorità portuale, sindaco, prefetto, questore non paiono dare il giusto peso a questa situazione a rischio,

si chiede di conoscere:

se il Ministro dell'interno sia a conoscenza di questa grave situazione che si verifica nella città di Genova e delle legittime proteste dei residenti dei quartieri più esposti;

quali iniziative si intenda prendere per restituire il lungomare Canepa agli abitanti di Sampierdarena e alla città di Genova e per richiamare ai propri compiti le citate autorità che fino ad ora hanno latitato in proposito.

(4-18209)

(17 febbraio 2000)

Risposta. (*) – Da notizie acquisite risulta che l'occupazione abusiva dell'area in disponibilità dell'Autorità portuale da parte della comunità dei rumeni, già all'attenzione delle forze di polizia, ha costituito oggetto di valutazione da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel corso della seduta svoltasi lo scorso 24 febbraio.

In quell'occasione era stata convenuta, alla presenza del sindaco del capoluogo, l'adozione di alcune misure atte a ripristinare le preesistenti condizioni igieniche e sanitarie e ad impedire la permanenza della comunità presso quel sito.

In data 1° marzo le operazioni di sgombero sono state eseguite, e, come d'intesa, l'Autorità portuale ha provveduto al riordino dell'area e alla contestuale posa di dissuasori di sosta.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Lavagnini

(17 luglio 2000)

BARRILE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il ponte sul Cansalamone, sito in un punto viario centralissimo della città di Sciacca, anche se si trova nella periferia per motivi di pericolosità, è stato chiuso al traffico;

che il fatto ha provocato danni alle imprese commerciali, artigianali e turistiche presenti nella vasta area, nonché al già provato e caotico traffico cittadino;

considerato:

che si avvicina l'estate, aumenterà il traffico per la presenza dei turisti e nonostante ciò il ponte è sempre chiuso;

che da un servizio televisivo, attraverso la dichiarazione dell'ingegnere capo del comune, si è appreso che i tempi saranno lunghi,

si chiede di sapere:

se si ritenga di attivare l'esercito per la sistemazione del ponte sul Cansalamone;

se si ritenga di richiedere un immediato intervento dei genieri affinché il ponte sia apeto al traffico.

(4-15330)

(25 maggio 1999)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione in oggetto per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e si rappresenta che la materia rientra nelle competenze dell'amministrazione comunale di Sciacca che, interessata in merito, riferisce quanto segue.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Il viadotto sul Cansalamone è stato interdetto al traffico veicolare verso la fine del mese di marzo dello scorso anno quando, a seguito di un sopralluogo da parte di funzionari dell'ufficio tecnico del comune (ingegnere capo e capo ripartizione lavori pubblici), su segnalazione del direttore dei lavori della costruenda strada ne veniva ravvisata la pericolosità statica, discendente da una traslazione che aveva interessato la terza pila di sostegno, con conseguente pericolosa riduzione della parte di appoggio della campata soprastante.

Conseguentemente, veniva prontamente interessato il Genio civile di Agrigento con i cui funzionari veniva esperito un ulteriore sopralluogo, nel corso del quale veniva altresì accertato che la terza pila del viadotto presentava ulteriori lesioni orizzontali alla base, lato valle, e che l'appoggio del corrispondente impalcato mostrava vistosi effetti di traslazione.

Alla luce della importanza che l'arteria assume per la città di Sciacca e, quindi, della necessità di provvedere agli interventi di sistemazione in tempi celeri, veniva chiesto l'intervento dell'assessore regionale ai lavori pubblici ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 21 del 1985.

L'assessorato regionale ai lavori pubblici con nota n. 2503 del 10 giugno 1998 autorizzava il Genio civile di Agrigento a fornire il personale tecnico specializzato per le indagine geognostiche e geotecniche, con onere finanziario del comune di Sciacca.

Il citato comune, con determinazione sindacale n. 110 del 1° ottobre 1998, approvava il progetto relativo alle indagini in questione, finanziando la somma complessiva di lire 56.000.000 ed affidando, stante l'urgenza, all'impresa Palumbo Giovanni i lavori che nello specifico prevedevano:

messa in sicurezza dell'area degli eseguendi lavori;
rilievo e tracciamento delle indagini;
prove penetrometriche pesanti;
esecuzione del ponteggio dei servizi;
sondaggi geognostici con prelievo di campioni;
posa di tubi piezometrici ed inclinometrici;
prove geotecniche su campioni e misurazioni inclinometriche e piezometriche.

I suddetti lavori, secondo specifiche previsioni del capitolato speciale d'appalto, dovevano concludersi in cinque mesi dalla consegna (16 febbraio 1999) e pertanto entro il 15 luglio 1999.

A seguito del ritardo il commissario straordinario dottor. Marsala convocava apposita Conferenza dei servizi per il giorno 17 settembre 1999.

Nel corso della seduta, il rappresentante dell'Ufficio del Genio civile di Agrigento, ingegner Maurizio Costa, assicurava che le indagini geologiche eseguite dal direttore dei lavori, geologo Vito Capobianco,

erano state completate e che, al più presto sarebbe stata presentata la relazione al comune di Sciacca.

Nonostante ciò, in data 13 ottobre 1999 il direttore dei lavori, con propria nota, dichiarava di non essere nelle condizioni di definire e consegnare le risultanze delle indagini per inadempienze imputabili all'impresa appaltatrice.

Il commissario straordinario quindi, preso atto che dalla data dell'accertamento del danno (18 marzo 1999) il comune di Sciacca non era ancora stato posto nelle condizioni di intervenire per porre rimedio allo stato di pericolo del viadotto in questione, in vista anche dell'approssimarsi della stagione invernale, con propria determinazione n. 82 del 29 settembre 1999, al fine anche di accelerare l'*iter* procedurale in corso, ha provveduto, tra l'altro, a nominare l'architetto Leonardo Fauci responsabile del servizio per il procedimento relativo al dissesto statico del viadotto in questione.

Successivamente, a seguito di ulteriori sopralluoghi, è stato accertato che tutti gli appoggi delle campate che costituiscono l'intero impalcato del viadotto in questione sono privi di giunti tecnici e che, pertanto, è necessario predisporre un progetto di consolidamento e ristrutturazione del viadotto finalizzato, tra l'altro, a:

ripristinare tutti gli appoggi;

riequilibrare i carichi ponendo in asse le travature sui pulvini;

predisporre tutti i presidi di sicurezza atti ad impedire il crollo della terza campata;

consolidare la pila che ha subito la traslazione verso valle;

installare un certo numero di stazioni di monitoraggio.

Tenuto conto che i tempi necessari per la redazione di un progetto generale così articolato, valutabili in almeno 180 giorni, non sono compatibili con lo stato di dissesto e di degrado della terza campata, attualmente in fase di collasso, a fronte della necessità immediata della messa in sicurezza del viadotto e della realizzazione di tutti quei presidi di consolidamento che possano consentire l'apertura dello stesso, almeno al traffico leggero, l'amministrazione comunale di Sciacca ha ritenuto di avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 22 del 1996.

In tale senso, infatti, giusta delibera n. 218 del 1999 è stato affidato al professor ingegner Pasquale Mancuso, esperto nel settore ponti, trasporti e grandi strutture, nonché docente di tecnica delle costruzioni presso la facoltà di architettura dell'università di Palermo, l'incarico dello studio, progettazione e direzione dei lavori necessari per il consolidamento statico della terza campata del viadotto in questione, al fine di consentire l'immediato recupero della struttura che riveste grande interesse per la città e porre fine al disagio della cittadinanza in genere e degli operatori commerciali della zona in particolare.

Il professionista incaricato, dopo aver preso visione della allarmante situazione, ha formulato proposte operative per un progetto esecutivo fi-

nalizzato alla ristrutturazione della terza campata del viadotto, fornendo anche soluzioni per un immediato ripristino della stessa in modo da assicurare, entro breve tempo, l'apertura del viadotto almeno al traffico leggero.

Non appena acquisiti gli atti progettuali esecutivi, il comune procederà con immediatezza al reperimento dei fondi necessari per appaltare i lavori che consentano il definitivo recupero della struttura.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(14 luglio 2000)

BATTAGLIA, FLORINO, PEDRIZZI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che nel corso degli ultimi mesi nelle Poste italiane sono stati registrati oltre 370 licenziamenti; tali cifre, considerato il lasso temporale assi limitato, sono da ritenersi eccessive;

che fortunatamente il 50 per cento di quei lavoratori espulsi dalla società sono stati reintegrati nel loro posto di lavoro per ordine della magistratura, accogliendo le motivazioni di ricorso degli interessati e quindi condannando l'azienda per tali iniziative;

che ciononostante la dirigenza aziendale per punire anche conclamati disservizi non adotta sanzioni disciplinari ampiamente previste dal contratto nazionale del lavoro, ma procede a «licenziamenti di massa»;

che la riprova di ciò è quanto accaduto nei giorni scorsi in provincia di Napoli, dove le inchieste ispettive hanno reso palese, in qualche ufficio, giacenze di stampe, ritardi nel recapito e qualche disguido nelle spedizioni;

che in uno Stato di diritto uno dei princìpi cardine che sovrintende alla giustizia è quello in base al quale la pena comminata sia proporzionata al delitto commesso e soprattutto l'accusato sia posto nelle condizioni di potersi difendere nelle sedi previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e non invece, così come si è determinato, nelle aule di giustizia; che un sindacato, nell'espletamento del proprio ruolo, soprattutto in situazioni quali quelle descritte deve essere posto nella condizione di concorrere alla soluzione dei problemi anche con la mediazione, pratica ampiamente prevista nei conflitti di lavoro;

che è da considerarsi assurdo e vergognoso che un'azienda possa licenziare, in modo affrettato, superficiale e in assenza di gravissime motivazioni, lavoratori in età avanzata e, nella gran parte dei casi, percettori di un solo reddito,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di sanare la grave situazione

che tali comportamenti hanno determinato, con conseguenze gravissime per gli interessati.

(4-17605)

(15 dicembre 1999)

Risposta. – Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane spa – interessata in merito a quanto rappresentato – ha precisato, preliminarmente, che la risoluzione del rapporto di lavoro è stata determinata dai gravi episodi riscontrati, riconducibili a comportamenti omissivi che sono stati all'origine di serie inefficienze. Ciò, in netto contrasto con l'impegno della società, teso ad accreditarsi puntando sulla precisione, puntualità e qualità dei servizi svolti, al fine di raggiungere un livello di prestazioni adeguato alle esigenze della clientela.

In tale contesto sono da inquadrarsi i vari provvedimenti adottati dalla società, determinata a contrastare e a perseguire qualunque comportamento che, oltre a essere contrario a norme e disposizioni, leda l'immagine dell'azienda.

Per quanto concerne, in particolare, i 370 licenziamenti di cui è cenno nell'atto parlamentare, la società ha precisato che si è pervenuti al provvedimento definitivo di risoluzione del rapporto di lavoro solo dopo aver accertato i fatti mediante apposite inchieste e dopo aver esaminato ogni utile documentazione probatoria: fatti che hanno indotto la società a formalizzare le prescritte contestazioni a carico degli interessati.

Infatti, da un'indagine condotta nel 1998 era emerso che un numero elevato di dipendenti risultava inquisito per reati molto gravi (omicidio, rapina, furto, eccetera) oltre che per reati propriamente connessi all'attività dell'azienda (abbandono o distruzione di corrispondenza, frode nei risparmi, abbandono del posto di lavoro, eccetera).

Per coloro che risultavano ancora alle dipendenze della società, la stessa era obbligata al pagamento dell'assegno alimentare e degli assegni per carichi di famiglia, così come previsto dal vigente contratto collettivo di lavoro. Ciò in netto contrasto con gli obiettivi di risanamento economico-finanziario, rilancio della società e qualità del servizio, delineati nel piano di impresa 1998-2002.

Pertanto, acquisito dalle direzioni regionali il relativo elenco, si avviò un attento esame dei singoli casi che portò, in presenza di ipotesi di reato o di gravi inadempienze dei doveri di ufficio, al licenziamento.

La società ha precisato che, dei 370 dipendenti licenziati, solo 96 hanno impugnato il provvedimento a loro carico: metà di questi ricorsi sono stati respinti dal giudice del lavoro, mentre per gli altri è stata ac-

cordata la riammissione solo per motivi tecnico-contabili, connessi alla impossibilità, per la società, di corrispondere le competenze di fine rapporto prima di alcuni mesi, per effetto di precisi vincoli normativi.

Per quanto concerne i licenziamenti nell'area campana, la società ha precisato che si tratta di 9 provvedimenti emessi a carico di dipendenti ai quali è stata addebitata la responsabilità di gravi comportamenti: mancato recapito di posta prioritaria, macroscopici accumuli di corrispondenza, inosservanza dei doveri di vigilanza, mancato esercizio di potere direttivo, invio al macero di corrispondenza che avrebbe dovuto essere recapitata.

Anche in questo caso è stata rispettata la procedura prevista, procedendo preliminarmente a notificare ai dipendenti interessati le contestazioni e ad applicare, successivamente, le sanzioni disciplinari.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(20 luglio 2000)

BESOSTRI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che recentemente sono stati festeggiati i 100 anni dell'«Avvenire dei lavoratori», organo della Federazione socialista italiana in Svizzera (FSIS), la più antica delle organizzazioni politiche dell'emigrazione italiana e degli svizzeri di lingua italiana, tutt'ora operante senza soluzioni di continuità;

che la FSIS per rafforzare i legami politici con la madrepatria ha collettivamente aderito ai Democratici di Sinistra ed eletto alla propria presidenza un parlamentare italiano nella persona dell'interrogante;

che il segretario politico della FSIS-DS, Andrea Ermano, ha portato il saluto della organizzazione al IX Congresso intercantonale delle ACLI e Dietikon del 28 maggio 2000, ricordando la lunga e nobile tradizione dell'evangelismo socialista inaugurata in Svizzera un secolo fa dal grande teologo Leonhard Ragaz ed in seguito ripresa da Ignazio Silone, già segretario politico dei socialisti italiani in Svizzera e direttore dell'Avvenire dei lavoratori;

che all'applaudito intervento del segretario della FSIS-DS ha fatto seguito un fuori-programma del console generale d'Italia a Zurigo, consigliere Giorgolo, che «in quanto cattolico» ha contestato il diritto di «un esponente di partito» ad entrare nel merito dei valori religiosi e sociali al centro del dibattito congressuale;

che la presenza e l'esistenza di esponenti di partito pare costituire una vera e propria ossessione del console Giorgolo, come lo stesso interrogante ha potuto personalmente constatare;

che già in vista delle celebrazioni del 25 aprile del 1999 il console italiano a Zurigo disse di ritenere inopportuno che l'interrogante prendesse la parola nelle sua qualità di senatore della Repubblica, in quanto avrebbe rappresentato un partito e non il nostro paese;

che lo stesso console ha altresì contrastato la partecipazione dell'interrogante, invitato come oratore dal Comitato 25 aprile e dal Comites di Zurigo, per la Festa della Liberazione di quest'anno;

che almeno in due celebrazioni del 25 aprile l'attuale console generale di Italia a Zurigo ha pubblicamente espresso una sua particolare rilettura della storia contemporanea, e in particolare della lotta di liberazione e della Resistenza, come pure del confronto tra comunisti e anticomunisti, pronunziando esternazioni non particolarmente consone al ruolo ed alla funzione di un console in tali celebrazioni;

che il nostro console a Zurigo ama menzionare la dottrina di un illustre (ma non nominato) diplomatico del nostro paese secondo il quale i politici avrebbero i difetti degli italiani senza possederne le qualità;

che il console di Zurigo, in qualità di signor Giorgolo, ha certo tutti i diritti di pensarla come vuole, purchè non pretenda di veicolare le sue idee ed i suoi pregiudizi avvalendosi dell'autorità della funzione ricoperta;

che il signor Giorgolo può nutrire simpatia per questo o quel partito, ma in veste di console generale non dovrebbe comportarsi come fece nelle giornate celebrative dello scorso 25 aprile allorchè diede il benvenuto ad una sola delle forze politiche presenti, ignorando tutte le altre, come pure gli esponenti antifascisti italiani e svizzeri presenti in sala;

che all'interrogante, il quale per incarichi internazionali ricoperti ha frequenti contatti con il corpo diplomatico italiano, appare inusitato che funzionari di rango come i consoli generali possano ignorare l'esistenza di articoli della nostra Costituzione quale l'articolo 49, sul ruolo democratico dei partiti, o l'articolo 67, secondo cui ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione e non una parte politica;

che, mentre il Presidente della Repubblica Ciampi ha giustamente fatto delle celebrazioni del 2 giugno un momento di raccolta di tutta la nazione, il consolato di Zurigo discrimina la FSIS-DS, dalle cui fila provennero autorevoli padri costituenti, non invitando nessun esponente di predetta Federazione socialista al ricevimento per la Festa della Repubblica;

che, visti i precedenti, si potrebbe credere che la discriminazione abbia tra le sue motivazioni il fatto che la FSIS-DS è presieduta da un parlamentare italiano, cioè da un «politico»,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il disvalore attribuito ai parlamentari e agli esponenti politici faccia parte del bagaglio formativo dei diplomatici italiani;

se sia frutto di direttive del Ministero selezionare le forze politiche da invitare ai ricevimenti consolari per la Festa della Repubblica e quali siano i criteri di detta selezione;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti segnalati in premessa e quali iniziative abbia assunto o intenda promuovere al ri-

guardo, anche per evitare dannose fratture nella comunità italiana nel suo complesso.

(4-19491)

(6 giugno 2000)

Risposta. – Il personale del Ministero degli affari esteri, in servizio sia presso l'amministrazione centrale sia presso le sedi estere, è tenuto a ispirare scrupolosamente la propria azione a criteri di assoluta imparzialità nei confronti delle forze politiche e dei loro rappresentanti, in ossequio al principio costituzionale secondo il quale i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione (articolo 98 della Costituzione). L'obbligo di imparzialità discende altresì dai rigorosi canoni di disciplina, correttezza e decoro imposti, tra l'altro, dall'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri (articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967). Nella formazione e nell'esperienza professionale dei diplomatici italiani è ben presente la considerazione che deve essere riservata ai membri del Parlamento, soprattutto alla luce della Costituzione che conferisce a ciascuno di essi la rappresentanza della nazione nel suo complesso (articolo 67).

In relazione al caso segnalato dal senatore interrogante, dalle verifiche effettuate è emerso che negli inviti al ricevimento offerto dal console generale a Zurigo per la Festa nazionale – al quale non risultano essere stati invitati esponenti di partiti politici – non vi è stata alcuna selezione tra le forze politiche di natura discriminatoria.

Per quanto concerne, invece, le celebrazioni *in loco* della Festa della Liberazione, l'intervento del console generale Giorgolo può indubbiamente aver legittimato perplessità. Al riguardo, sia l'ambasciata d'Italia a Berna sia l'amministrazione centrale hanno provveduto – su istruzioni del ministro Dini – a richiamare il console generale Giorgolo alla più attenta osservanza dei doveri di imparzialità ai quali devono rigorosamente attenersi i funzionari diplomatici, tanto più se in servizio in qualità di capi di uffici all'estero. Secondo quanto indicato dal console generale, va peraltro aggiunto che non sarebbe stata sua intenzione di offendere la sensibilità degli esponenti politici presenti quanto piuttosto di sottolineare i valori della concordia nazionale nel ricordo dei tragici eventi della seconda guerra mondiale.

Il Ministero degli affari esteri conferma il proprio impegno, volto a garantire lo svolgimento delle attività degli uffici consolari in un quadro di correttezza, imparzialità, trasparenza e rispetto della pluralità politica. Si intende così assicurare in ogni circostanza a tutti i rappresentanti delle forze politiche il riguardo e l'attenzione loro dovuti ed evitare frattu-

re, in seno alla collettività, in relazione alle diverse sensibilità o affiliazioni politiche.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Ranieri

(11 luglio 2000)

BOCO. – *Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che le inondazioni che hanno recentemente colpito il Mozambico hanno aggravato drammaticamente le condizioni di vita in uno dei paesi più poveri del pianeta, provocando la morte di almeno 640 persone;

che le organizzazioni umanitarie calcolano che circa 2 milioni di persone abbiano perso tutto a causa dell'alluvione e che siano quasi 200.000 i bambini separati probabilmente in modo definitivo dai propri genitori;

che le autorità del Mozambico hanno proclamato lo stato di massima allerta sanitaria per il rischio altissimo di epidemie di colera, malaria, tifo, dissenteria e meningite;

che si calcola che siano 150.000 le famiglie di agricoltori che hanno perso terra e bestiame;

che vi è il rischio elevato di perdere i raccolti del prossimo settembre, con la conseguente carestia che renderà necessario sfamare la popolazione almeno fino alla primavera del 2001;

che con le inondazioni è tornato di drammatica attualità il problema dei 2 milioni di mine collocati nel terreno durante la guerra civile terminata nel 1992;

che secondo l'ONU per aiutare le popolazioni colpite almeno fino alla fine di agosto serviranno altri 102 milioni di dollari, oltre i fondi già stanziati dalla comunità internazionale;

che il debito estero complessivo del Mozambico raggiunge gli 8,4 miliardi di dollari, di cui 4,3 miliardi di debiti bilaterali, 2,1 miliardi di debiti multilaterali e 2 miliardi di debiti privati, con un rimborso annuo di 73 milioni di dollari;

che il debito nei confronti del nostro paese raggiunge i 406 miliardi di lire;

che il Mozambico, inizialmente inserito nel gruppo dei paesi che avrebbe potuto partecipare al programma Highly indebted poor countries II del Fondo monetario internazionale per fine gennaio 2000, ne è stato invece escluso per la mancata implementazione di un efficace Piano strategico di riduzione della povertà (PRSP), avendo invece raggiunto i requisiti imposti dal Fondo monetario internazionale per essere inserito nell'HIPC I già dal giugno 1999;

che proprio l'inserimento nell'HIPC I aveva costretto il paese, nell'ambito dell'attuazione dei Piani di aggiustamento strutturale, ad

operare drastici tagli nel settore sanitario e sociale, con le conseguenze registrate a seguito dell'alluvione;

che dopo la catastrofe sarà estremamente difficile per il Mozambico realizzare a breve termine un PRSP realmente efficace e che sotto queste condizioni non appare ragionevole il ritardo che il paese sta subendo da parte del Fondo monetario internazionale per essere ammesso nei programmi di azzeramento del debito;

che il Club di Parigi ha recentemente deciso di rinviare il pagamento degli interessi sul debito del Mozambico;

che tale iniziativa non appare assolutamente sufficiente ad evitare la catastrofe umanitaria che quel paese sta vivendo;

che la cancellazione dei debiti e di quelli multilaterali, azzerando il 76 per cento del debito estero complessivo, aiuterebbe il paese africano a risollevarsi;

che tale azzeramento viene fortemente richiesto e auspicato da organizzazioni non governative, sindacati e associazioni del nostro paese e di tutto il mondo, insieme al Consiglio mondiale delle chiese e dai Capi di Stato di tutti i paesi dell'Africa australe,

si chiede di conoscere:

quale sia stata la posizione italiana e le iniziative assunte dal nostro paese in seno alla riunione del Club di Parigi il 15 marzo scorso relativamente alla situazione del paese africano;

se non si ritenga indispensabile ed urgente una forte iniziativa italiana sia in seno al Club di Parigi che alla prossima riunione del 9 aprile del consiglio della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale per chiedere l'azzeramento dei debiti bilaterali e multilaterali del Mozambico;

se non si ritenga opportuna ed urgente un'iniziativa unilaterale dell'Italia per la cancellazione del debito bilaterale con il nostro paese.

(4-18855)

(31 marzo 2000)

Risposta. – Nel corso della riunione del Club di Parigi tenutasi lo scorso 15 marzo l'Italia ha assunto un'iniziativa importante a favore del Mozambico, sulla quale si è subito registrata una piena convergenza da parte degli altri creditori: il Club ha deciso, infatti, di differire i pagamenti dovuti dal Mozambico sul servizio del proprio debito estero sino al momento della cancellazione del debito stesso (in misura variante fra il 90 per cento fissato dal Club ed il possibile 100 per cento unilaterale), prevista nell'ambito dell'«Iniziativa HIPC rafforzata» (Heavily Indebted Poor Countries).

Tenuto conto delle gravi calamità che hanno recentemente colpito il paese, il Mozambico – grazie all'iniziativa italiana al Club di Parigi – non dovrà più effettuare alcun pagamento fino a quando il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale non avranno, auspicabilmente in tempi brevi, dichiarato che il Mozambico ha raggiunto il «Comple-

tion point», cioè il momento finale in cui il debitore può subito e formalmente beneficiare della cancellazione del debito.

Inoltre, dopo l'annuncio unilaterale del Governo italiano dell'aprile 1999 di voler cancellare il 100 per cento del debito estero dei paesi più poveri e maggiormente indebitati, annuncio fatto proprio dal Vertice G7/8 di Colonia del giugno successivo («iniziativa HIPC rafforzata»), ed a seguito di analoghe recenti dichiarazioni unilateriali di Germania e Giappone, tutti i membri del G7 hanno ora deciso la cancellazione del 100 per cento del debito medesimo (crediti commerciali, oltre ai crediti d'aiuto), come annunciato al recente incontro dei Ministri finanziari e dei governatori della banche centrali del G7 a Washington il 15 aprile scorso.

Per quanto riguarda la cancellazione del debito bilaterale concessionale, l'Italia vi ha già provveduto in base all'accordo del 15 dicembre 1995 che ha riguardato debiti mozambicani relativi a crediti d'aiuto per un importo pari a 215,5 miliardi di lire.

Si ricorda inoltre che il Mozambico fa parte dei 40 paesi a cui l'Italia potrà concedere la totale cancellazione dei crediti commerciali indennizzati dalla SACE e dei crediti d'aiuto, in base al disegno di legge recante misure per la riduzione del debito dei paesi più poveri e maggiormente indebitati, attualmente in discussione al Senato.

È da sottolineare infine come l'Italia sia stata tra i primi paesi a fornire assistenza al Mozambico a seguito del disastro alluvionale dei mesi scorsi.

In quell'occasione, il Ministero degli affari esteri ha inviato aiuti umanitari attraverso un articolato intervento di emergenza sviluppatosi sul piano bilaterale e multilaterale, che ha comportato la fornitura sui luoghi del disastro di materiali di prima necessità e di personale specializzato, nonchè la partecipazione a programmi sanitari realizzati da agenzie di cooperazione internazionale. È stata anche costituita sul posto una *task-force* al fine di definire e coordinare le attività di aiuto.

L'impegno finanziario per l'emergenza è stato sino ad ora pari a 13 miliardi e 200 milioni di lire con cui si intendono sostenere direttamente le comunità più colpite, la loro sicurezza alimentare e le loro condizioni di salute. Di questi, 5 miliardi sono già in corso di erogazione tramite l'UNDP, che per la realizzazione dei singoli interventi utilizzerà le organizzazioni non governative italiane presenti nel paese. Vanno, peraltro, aggiunti a ciò gli stanziamenti previsti nell'ambito degli interventi dedicati alle attività di ricostruzione.

È da ricordare che l'Italia ha promosso, nel maggio scorso, presso il Ministero degli affari esteri, la Conferenza dei *partner* allo sviluppo del Mozambico, organizzata dall'UNDP, per impostare le attività post-emergenza e raccogliere contributi per la ricostruzione delle aree colpite da inondazioni. I lavori della Conferenza si sono conclusi con l'annuncio dei contributi da parte dei donatori per una somma complessiva di oltre 450 milioni di dollari USA (superando l'ammontare indicato nel-

l'appello formulato dal Governo del Mozambico pari a circa 430 milioni di dollari USA).

Il nostro paese si è impegnato con un contributo di 22 milioni di dollari, che verranno destinati ad interventi nei settori agro-alimentare, tramite il PAM e la FAO, e dell'educazione, tramite l'UNICEF, alla ricostruzione dei sistemi di approvvigionamento idrico danneggiati e alla creazione di sistemi per la riduzione della vulnerabilità ai disastri naturali.

Il Presidente del Mozambico, Chissano, che nel corso della sua partecipazione alla sopracitata Conferenza ha incontratato le più alte cariche del nostro Stato, ha manifestato vivo apprezzamento per la solidarietà mostrata dal nostro paese, con gli interventi e le iniziative intraprese. Il Presidente mozambicano ha molto apprezzato la convocazione della Conferenza dei donatori di Roma al cui successo l'Italia ha dato un contributo determinante, confermando l'impegno speciale verso il Mozambico che aveva già assunto con il coordinamento dei negoziati di pace all'inizio degli anni '90, gli Accordi di Roma dell'ottobre 1992 e la loro attuazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SERRI

(14 luglio 2000)

BONATESTA. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che alcune immagini mandate in onda da Raitre durante lo sceneggiato televisivo «La squadra» hanno gravemente offeso il quotidiano milanese «Il Giornale» e la stessa opinione pubblica, la quale, resasi immediatamente conto delle intenzioni palesemente offensive della televisione di Stato nei confronti di un quotidiano indipendente, non allineato sulle posizioni politiche dell'attuale Governo, ha espresso la propria protesta e al contempo manifestazioni di solidarietà inviando alla testata numerose lettere;

che non è questa la prima volta che si verifica un simile atteggiamento nei confronti de «Il Giornale» da parte della televisione di Stato, dal momento che in altri ben noti sceneggiati televisivi i lettori del quotidiano, se non vengono identificati, come in questo caso con un pedofilo, sono comunque personaggi che esprimono un certo degrado;

che è impensabile dare credito alle affermazioni della direzione di Raitre, secondo le quali sarebbe stato impossibile riconoscere la testata nella breve sequenza; le stesse lettere inviate dai lettori al giornale confermano che il tempo è stato sufficiente, nè si può credere alla casualità dell'episodio dal momento che ciò renderebbe comunque inescusabile l'incompetenza di chi ha la responsabilità della programmazione televisiva nazionale;

che tutto ciò, oltre ad essere un'ulteriore conferma del «livello culturale» raggiunto dai programmi della RAI ed, evidentemente, da chi

stabilisce i palinsesti, è allo stesso tempo espressione di un grave attacco alla libertà di pensiero ai danni del nostro paese ed è ancora più censurabile dal momento che la televisione statale è finanziata con soldi pubblici, inclusi i contributi dei lettori de «Il Giornale»,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare nei confronti dei responsabili dell'accaduto e se non si ritenga opportuno che Raitre esprima pubblicamente le proprie scuse al quotidiano milanese e a tutti i suoi lettori gravemente offesi.

(4-18781)

(28 marzo 2000)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha sottratto il controllo sul contenuto programmatico delle trasmissioni radiotelevisiva alla sfera di competenza dell'autorità governativa per assegnarla a quella della Commissione parlamenare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale determina gli indirizzi dei vari programmi, vigila sul loro contenuto ed adotta ogni deliberazione ritenuta necessaria ai fini dell'osservazione degli indirizzi medesimi.

Per quanto concerne i rilievi mossi nell'atto parlamentare in esame riguardo ad alcune immagini dello sceneggiato «La squadra», la RAI, opportunamente interpellata, ha riferito che in esse la testata del quotidiano «Il Giornale» risultava di difficilissima leggibilità anche perchè la copia del citato quotidiano veniva tenuta in mano capovolta e per di più in una scena nella quale la persona che la portava con sè veniva fatta oggetto di un attentato, per cui l'attenzione dello spettatore era attratta da tutt'altro.

La RAI ha inteso sottolineare che la svista non aveva assolutamente alcuna implicazione di natura politica nè tantomeno intendeva associare il prestigio e l'onorabilità della citata testata e dei suoi lettori con il fenomeno della pedofilia, rilevando inoltre che, nel corso della successiva replica dello stesso episodio, si è provveduto ad eliminare elettronicamente ogni riferimento alla testata.

La società ha precisato, infine, che, prima della puntata successiva, è stato diffuso mediante l'annunciatrice, e dunque con ampia rilevanza, un comunicato ufficiale di scuse da parte della rete interessata.

Il Ministro delle comunicazioni
Cardinale

(20 luglio 2000)

BONFIETTI. – *Al Ministro della difesa*. – Considerato:

che il Consiglio superiore della magistratura militare ha trasmesso al Ministero della difesa in data 23 marzo 1999 una gravissima relazione con la quale si denuncia l'insabbiamento di ogni azione nei

riguardi dei crimini perpetuati dai nazisti durante la guerra sul nostro territorio;

che da tale documento si apprende che «la documentazione sulle stragi naziste era stata accentrata presso la procura generale presso il tribunale supremo militare, poi sotto la direzione dei magistrati Umberto Borsari, Mirabella, Enrico Santacroce; molto probabilmente non venne forse neppure esaminata, mancano perfino le traduzioni della documentazione proveniente dalla Commissione alleata angloamericana, non venne smistata alle competenti procure militari territoriali, nonostante i fatti siano crimini di guerra, più particolarmente reati a danno di persone estranee ai combattimenti, con prevalenza di maltrattamenti, violenze ed omicidi, come configurati dall'articolo 185 del codice penale militare di guerra, e fu archiviata, con molta probabilità anche materialmente, in modo che ne fosse difficile il ritrovamento»;

che risulta addirittura che siano stati inviati alle procure competenti fascicoli, nessuno escluso, che non comprendono indicazioni sugli autori dei reati, mentre in quelli trattenuti figurano le indicazioni sull'autore del reato, la persona offesa, l'organo pubblico o privato denunciante;

che si sono verificate centinaia di archiviazioni con moduli ciclostilati recanti la stessa data, 14 gennaio 1960, a firma Enrico Santacroce;

che quanto si è verificato è frutto di determinazioni contrarie alla legge adottate da un organismo privo di ogni competenza in materia che comunque ha impedito l'esercizio dell'azione penale contro chi si è macchiato nel nostro paese dei reati di cui sopra,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere per accertare ogni tipo di responsabilità e per eventualmente permettere che responsabili dei massacri nazisti e delle azioni contemplate dal codice penale di guerra vengano giudicati nel nostro paese.

(4-17119)

(10 novembre 1999)

Risposta. – In data 23 marzo 1999 il Consiglio della magistratura militare ha approvato la relazione conclusiva dell'indagine volta a stabilire le dimensioni, le cause e le modalità della provvisoria archiviazione e del trattamento nell'ambito della procura generale militare presso il tribunale supremo militare (organo soppresso nel 1981) di procedimenti per crimini di guerra.

La delibera, nel ricostruire sotto il profilo storico fatti e circostanze che hanno portato nel tempo i tribunali militare ad occupasi dei crimini di guerra, imputa espressamente alla procura generale militare presso il tribunale supremo militare il fatto di aver perpretato, negli anni dell'immediato dopoguerra e fino al 1967, un regime di illegalità, trattenendo indebitamente i citati fascicoli anzichè inviarli subito alle procure militari per l'esercizio dell'azione penale.

La scelta di far affluire incartamenti e denunce sui crimini di guerra presso la citata procura generale era stato il frutto di accordi presi nel 1945 con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Si trattava di una iniziativa tendente a costituire un unico centro di denuncia dei crimini di guerra all'ONU, che, nelle intenzioni originarie, non avrebbe dovuto ostacolare l'esercizio dell'azione penale da parte dei procuratori militari. Di fatto, venute meno le condizioni iniziali, si realizzò una situazione contraria alla legge. Quanto alle motivazioni di tale comportamento illegale, esse, secondo il documento del Consiglio della magistratura militare, vanno ascritte non tanto a personali convincimenti di coloro i quali, fino al 1967, si erano succeduti nella titolarità dell'ufficio, quanto piuttosto a scelte di opportunità politica, non ultima quella volta ad evitare di alimentare la polemica con la Repubblica federale di Germania sul comportamento del soldato tedesco. E per questo aspetto è significativo ricordare che il trattato italo-tedesco allora in vigore non consentiva, per i reati rilevanti, l'estradizione del cittadino tedesco verso l'Italia. Il tutto in un momento storico certamente particolare.

In ogni caso, il Consiglio ha escluso che da parte dei magistrati che si sono avvicendati, a partire dal 1975, nella titolarità dell'incarico che fu del consigliere Santacroce (procuratore generale militare presso il tribunale supremo militare) ci fosse la consapevolezza dell'esistenza dell'archivio e degli incartamenti che ancora attendevano di essere inviati al pubblico ministero.

Ciò in quanto nel carteggio posteriore al 1967 non solo non risulta più l'esistenza dell'archivio, ma nell'ambito della procura generale non c'era alcun documento specifico che indicasse, tra i carichi pendenti di quell'ufficio, l'esistenza di fascicoli riguardanti i crimini di guerra. Gli stessi magistrati, quindi, non sono stati nemmeno in grado di rendersi conto dell'impropria giacenza di quei fascicoli, poi rinvenuti.

Fin qui la delibera del Consiglio della magistratura militare. Più in generale va ricordato che della problematica in questione si è occupato, quale Sottosegretario per la difesa, il senatore Brutti che, nel corso di un convegno sul tema «Resistenza e giustizia militare», svoltosi a Genova nel giugno del 1999, preannunciava il versamento della documentazione sui crimini di guerra (ormai declassificata) esistente presso il Dicastero all'Archivio centrale dello Stato, al fine di consentirne la visione agli studiosi e ai ricercatori interessati.

Inoltre, è opportuno ricordare che, come risulta dal documento del Consiglio superiore della magistratura militare, tutti gli incartamenti, compresi quelli rinvenuti nel 1994, sono stati trasmessi alle competenti procure militari.

È evidente, pertanto, che, seppure dopo molto tempo, la ricerca della verità sta procedendo sia sul versante storico che su quello giudiziario. Ad esempio, con riferimento all'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, di cui si è molto parlato di recente, si deve evidenziare – come già riferito dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* alla Camera dei Deputati nella seduta del 1° dicembre 1999 – che le indagi-

ni delle procure militari competenti sono in corso, ma procedono con estrema difficoltà. Il problema di fondo è rappresentato dalla necessità di identificare con certezza le persone da indagare: è di tutta evidenza che un'incriminazione per delitti così gravi richiede elementi di prova consistenti. Da parte degli organi inquirenti, comunque, sono state poste in essere tutte le iniziative possibili per individuare chi comandava le unità che commisero la strage e chi impartì gli ordini. Inoltre, è stata interessata l'Interpol ed è in atto una rogatoria internazionale.

Resta, in conclusione, ferma la determinazione del Governo di far luce su tutti i tremendi crimini di guerra perpetrati dai nazisti sul nostro territorio, al fine di rendere giustizia alle vittime ed ai loro familiari e di tutelare la memoria storica, elemento autenticamente costitutivo della nostra identità nazionale.

Il Ministro della difesa
Mattarella

(17 luglio 2000)

BORNACIN. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che nel 1993, nel quadro dell'adeguamento delle strutture impegnate nella cura dell'AIDS, la regione Liguria ha disposto in base alla legge n. 135 del 1990 il finanziamento di 31 miliardi di lire per l'edificazione di un nuovo padiglione nel terreno antistante l'attuale padiglione isolamento, in collegamento funzionale e materiale con esso;

che, con l'edificazione della nuova struttura, il numero di posti-letto disponibili per i malati di AIDS sarebbe dovuto passare dagli attuali 60 per le due divisioni ai previsti 92, tutti attrezzati e in camera singola;

che nel mese di dicembre 1995 la regione Liguria ha provveduto all'accensione del mutuo agevolato previsto dalla legge n. 135 del 1990, con l'intesa che il cantiere avrebbe iniziato i lavori entro il mese di aprile 1996;

che a tutt'oggi non vi è alcuna traccia di appalto nè di inizio dei lavori (neppure in termini preparatori);

che recentemente il professor Dante Bassetti, titolare della cattedra di malattie infettive all'Università di Genova e direttore della 1ª divisione malattie infettive presso l'ospedale San Martino, ha comunicato all'assessore regionale alla sanità la propria indisponibilità a continuare l'assistenza ai malati di AIDS nelle attuali condizioni di grave carenza strutturale, funzionale ed economica,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire l'inizio dei lavori di costruzione del citato padiglione e se non si ritenga altresì opportuno aprire un'inchiesta interna alla struttura sanitaria regionale ligure per verificare l'e-

sistenza di eventuali responsabilità individuali o collettive che hanno determinato l'attuale stato di cose.

(4-03834)

(23 gennaio 1997)

Risposta. – Dai dati acquisiti presso le autorità sanitarie della regione Liguria per il tramite di quel Commissariato del Governo, risulta che la procedura prevista dall'articolo 2 della legge n. 135 del 1990 sia stata regolarmente avviata in merito al finanziamento destinato all'edificazione del nuovo padiglione AIDS presso l'Ospedale «San Martino» di Genova.

Con deliberazione del 21 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996, il CIPE ha approvato il finanziamento per l'intervento in questione.

Con nota n. 760075 dell'11 settembre 1996, il Ministero del tesoro autorizzava la regione alla stipula del mutuo, per complessive lire 23.939.607.856 con la Cassa depositi e prestiti, che lo ha poi reso esecutivo.

La consegna dei lavori venne stabilita alla data del 24 aprile 1997.

Successivamente, la regione chiedeva una proroga fino al 12 luglio 1997, sostenendo la necessità di revisionare il progetto, proroga che veniva autorizzata dal CIPE in data 26 giugno 1997.

Nel frattempo, la gara espletata il 3 giugno 1997 non culminava nell'aggiudicazione dei lavori.

La regione chiedeva una nuova proroga al 5 novembre 1997, a causa del ritardo nel rilascio della concessione edilizia da parte del comune di Genova, che ha sollecitato una verifica sull'impatto acustico.

Finalmente, i lavori relativi al nuovo padiglione per malati di AIDS presso il «San Martino» sono stati aggiudicati all'impresa «Pizzarotti» di Parma con deliberazione del direttore generale dell'azienda ospedaliera interessata del 31 ottobre 1997, n. 2778, per un importo contrattuale di lire 18.864.651.209 più IVA al 10 per cento.

I lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria dell'appalto in data 11 dicembre 1997.

Nel processo verbale di consegna viene indicato che il tempo utile per l'effettuazione dei lavori è di 30 mesi, per cui la data di ultimazione risulta il giorno 11 giugno 2000.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

Labate

(20 luglio 2000)

BOSI. – *Al Ministro dei lavori pubblici*. – Premesso:

che in località «Le Rovine» sulla strada statale n. 64 Porrettana, in provincia di Pistoia, nel comune di Sambuca si è verificata una frana che ha causato l'interruzione del traffico;

che la massa franosa ha miracolosamente risparmiato un'auto che stava transitando;

che attualmente, nel tratto in questione, la strada statale n. 64 è percorribile con l'uso di una sola carreggiata;

che per la conformazione geologica in progressivo dissesto la suddetta strada è frequentemente oggetto di fenomeni franosi;

che la strada statale n. 64 è l'unica variante all'autostrada A1 per il tratto che collega l'Emilia-Romagna con la Toscana;

che il tratto emiliano della strada in questione è stato oggetto di numerosi interventi per la messa in sicurezza e l'adeguamento all'intenso traffico che la percorre quotidianamente;

che al contrario il tratto sul versante toscano non è mai stato inserito nella programmazione degli interventi prioritari e, pertanto, versa in precarie condizioni, sia per la manutenzione sia per le caratteristiche del tracciato;

che attualmente gli enti locali si sarebbero impegnati a finanziare un progetto di massima per la realizzazione di alcune migliorie limitate a circa 4 chilometri,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti si intenda adottare per ripristinare la messa in sicurezza del tratto toscano della strada statale n. 64;

se si ritenga opportuno intervenire per l'inserimento della strada in questione fra le priorità per interventi radicali di ristrutturazione dell'intero tracciato adeguandolo alle esigenze del traffico in continuo aumento.

(4-14422)

(9 marzo 1999)

Risposta. – In merito alla interrogazione in oggetto, e sulla base delle notizie fornite dall'Ente nazionale per le strade, si riferisce quanto segue.

Il materiale franato dalla scarpata sul piano viabile in località «le Rovine» al chilometro 28+800 della strada statale n. 64 «Porrettana» in data 8 marzo 2000 è stato completamente rimosso ed il transito dei veicoli è ripreso in entrambe le carreggiate.

Il compartimento ANAS competente ha predisposto una perizia di somma urgenza per la messa in sicurezza della scarpata interessata dalla frana.

I relativi lavori, consistenti nella posa in opera di reti a maglie rinforzate, sono stati regolarmente eseguiti.

In forza della convenzione generale fra l'ANAS e la regione Toscana, lo stesso ente, in data 4 marzo 1998, ha stipulato una convenzio-

ne con l'amministrazione provinciale di Pistoia relativa all'incarico di progettazione riguardante l'ammodernamento, in sede ed in variante, della suddetta statale al fine di adeguarla alla sezione tipo IV CNR, tra le progressive 26+700 e 31+900.

In considerazione della circostanza emersa nella Conferenza di servizi interregionali dell'11 gennaio 1999, di estendere la progettazione anche in territorio emiliano al fine di rendere funzionali gli interventi, il suddetto compartimento, in data 9 marzo 1999, ha interessato la regione Emilia-Romagna e la provincia di Bologna per un'eventuale compartecipazione alle spese progettuali in misura proporzionale all'estesa del tracciato.

Anche i suddetti enti hanno quindi confermato il loro interesse a partecipare alla progettazione della statale in argomento.

Si dovrà pertanto procedere ad integrare la convenzione già in vigore.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(11 luglio 2000)

BOSI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il consiglio comunale di Campiglia Marittima (Livorno) ha, con propria deliberazione, in data 31 agosto 1999, provveduto ad eleggere il collegio dei revisori dei conti, con votazione a maggioranza, in ottemperanza all'articolo 57 della legge n. 142 del 1990;

che il succitato articolo 57 della legge n. 142 del 1990, al comma 3, prevede che «i revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta»;

che anche l'articolo 101 del decreto legislativo n. 77 del 1995 ha confermato nel contenuto e nella lettera la disposizione di cui sopra;

che fra i revisori dei conti eletti dal consiglio comunale di Campiglia Marittima, con deliberazione del 31 agosto 1999, risulta invece eletto per la terza volta membro del collegio il dottor Franco Gargani, che ha ricoperto la carica di sindaco revisore nel triennio 1990-1993 e nel triennio 1993-1996;

che tale palese illegittimità è stata denunciata dai consiglieri comunali di opposizione, i quali di ciò hanno formalmente informato il prefetto della provincia di Livorno;

che lo stesso Ministero dell'interno nella rubrica «Il Viminale risponde – Guida agli enti locali», edita dalla testata giornalistica «Il Sole 24 ore», nell'edizione del 4 marzo 2000, di fronte al quesito se i revisori dei conti possano essere rieletti dopo un intervallo di tre anni nel caso in cui abbiano già svolto il mandato per due trienni consecutivi presso lo stesso comune, testualmente conclude il proprio parere negati-

vo con la seguente affermazione: «Pertanto il revisore dei conti non può essere rieletto nello stesso ente per più di una volta, anche se interviene un'interruzione temporale dopo il predetto rinnovo. Infine si aggiunge che a tale principio non può derogare neppure un eventuale diverso regolamento che il comune avesse adottato»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia stato messo al corrente di quanto sovraesposto;

come ritenga di intervenire per rimuovere la palese illegittimità nella elezione di un membro del collegio dei revisori dei conti del comune di Campiglia Marittima.

(4-18912)

(5 aprile 2000)

Risposta. – In merito alla questione rappresentata, si comunica che in data 20 aprile 2000 è pervenuta presso questa amministrazione una dettagliata relazione del prefetto di Livorno, concernente la nomina da parte del consiglio comunale di Campiglia Marittima del revisore dei conti, dottor Franco Gargani.

Tuttavia, è opportuno evidenziare che non compete a questo Ministero il controllo sugli atti degli enti locali. Infatti la legge 8 giugno 1999, n. 142, che ha ridisciplinato il sistema generale delle autonomie locali, prevede controlli statali sugli organi degli enti locali, mentre il controllo sugli atti è riservato alle regioni. Successivamente, la legge 15 maggio 1998, n. 127, ha disposto all'articolo 17, commi dal 33 al 45, che il controllo preventivo sugli atti si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio e sul rendiconto di gestione.

Pertanto, pur rilevando l'irregolarità della deliberazione del consiglio comunale di Campiglia Marittima evidenziata questo Ministero fa presente che non ha alcun potere in merito alla richiesta di adozione di provvedimenti per rimuovere l'anzidetta illegittimità.

Gli unici strumenti da attivare contro gli atti amministrativi degli enti pubblici sono il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato, da attivare nei limiti di legge.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Lavagnini

(17 luglio 2000)

BUCCIERO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la giunta comunale di Valenzano (Bari), con provvedimento n. 103 del 7 maggio 1998, deliberò l'ammissione di un determinato numero di anziani al soggiorno di vacanza e cure a Montecatini;

che successivamente, con deliberazione n. 198 dell'11 settembre 1998, il medesimo organo esecutivo provvide ad integrare il precedente atto, stabilendo, tra l'altro, un aumento – rispetto al numero deliberato con provvedimento n. 103 – di cinquanta unità di anziani beneficiari del soggiorno di vacanza in oggetto;

che tale modificazione, comportando una variazione al bilancio di previsione 1998, necessitava che fosse oggetto di ratifica da parte del consiglio comunale entro sessanta giorni dalla sua adozione *ex* articolo 32, ultimo comma della legge n. 142 del 1990;

che il suddetto provvedimento, nonostante sia stato posto per due volte all'ordine del giorno del consiglio comunale, non ha ottenuto in entrambe le circostanze il numero dei voti necessari per la sua approvazione;

che, con deliberazione n. 262 dell'11 dicembre 1998, la giunta comunale prendendo atto della mancata notifica effettuata dal consiglio comunale, nel dichiarare decaduta la propria delibera n. 198 dell'11 settembre 1998 relativa all'integrazione del numero di anziani, ha riconosciuto il debito fuori bilancio per una somma complessiva di lire 34.200.000, per le obbligazioni sorte sulla base della deliberazione non ratificata, incaricando il responsabile dei servizi sociali, signor Rinaldo D'Orazio, di liquidare detta spesa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga o meno commesse le seguenti violazioni:

in ordine alle competenze degli organi, in quanto la variazione di bilancio, a differenza degli storni, comportando innovazioni sostanziali del documento programmatico, è di esclusiva competenza del consiglio comunale e solo in via eccezionale per la sua adozione la giunta può sostituirsi al consiglio con delibera di urgenza, necessitando comunque del provvedimento di ratifica entro sessanta giorni dall'organo consiliare e solo quando ricorrono i presupposti del carattere della necessarietà e della non procrastinabilità della spesa, le sole condizioni, secondo la costante giurisprudenza della Corte dei conti, che giustificherebbero la competenza in via sostitutiva dell'organo esecutivo; nella specie invece la facoltà della giunta di integrare il numero dei soggetti beneficiari di un determinato trattamento, già a sua volta previsto nel documento programmatorio, non riveste i requisiti normativi dell'urgenza e dell'improcrastinabilità;

la violazione dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il quale dispone che spetta al consiglio comunale di adottare, nei successivi trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari sulla base dei rapporti sorti in conseguenza della delibera non ratificata; la giunta comunale di Valen-

zano viceversa, in aperta violazione della norma testè menzionata, ha provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio, prendendo nel contempo atto della decadenza della precedente propria delibera non ratificata dal consiglio comunale, adottando pertanto una delibera viziata per incompetenza, atteso che l'organo idoneo a provvedere nella circostanza era l'organo consiliare e non quello esecutivo nonchè per danno patrimoniale in quanto nella fattispecie risulta provato l'esborso di una maggiore somma di denaro pubblico rispetto a quella preventivata, a conclusione di un complesso procedimento amministrativo che è stato espletato in palese violazione del disposto imperativo previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Si chiede infine di sapere se e quali provvedimenti si intenda prendere.

(4-13977)

(9 febbraio 1999)

Risposta. – L'articolo 32, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 142 del 1990 assegna alla competenza del consiglio comunale, tra l'altro, anche quella delle variazioni al bilancio annuale e pluriennale. Il comma 3 del medesimo articolo 32 prevede che, in via d'urgenza, salvo ratifica dell'organo consiliare nei 60 giorni successivi ed a pena di decadenza, possa provvedere alla variazione di bilancio anche la giunta. L'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, stabilisce che, in caso di mancata ratifica, l'organo consiliare sia tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni (e comunque entro il 31 dicembre se il termine sia minore) provvedimenti atti a regolare i rapporti eventualmente sorti sulla base della delibera non ratificata.

Relativamente al primo quesito proposto circa l'illegittimità della competenza della giunta comunale di Valenzano, questo Ministero esprime una duplice precisazione.

La prima concerne il requisito di urgenza, giustificativo per l'adozione del provvedimento di variazione al bilancio da parte della giunta del comune di Valenzano, in merito alla quale questo Ministero non può esprimere valutazioni. Il riconoscimento del requisito di urgenza viene solitamente espresso dal consiglio comunale attraverso la deliberazione di ratifica, trasmessa, poi, al Comitato regionale di controllo che a sua volta effettua il controllo di legittimità sulla deliberazione dell'organo consiliare, come previsto dal comma 33 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Ad ogni modo, l'organo consiliare del comune di Valenzano, pur non avendo ratificato l'operato della giunta, era tenuto ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, i provvedimenti necessari per regolarizzare i rapporti eventualmente sorti sulla base della delibera non ratificata. Concretamente, l'organo consiliare doveva trovare la copertura delle spese sostenute per il soggiorno di vacanza e cura per un maggior numero di anziani, rispetto alla prima delibera di spesa, entro i sessanta

giorni successivi alla delibera di giunta adottata in via d'urgenza e comunque, si ribadisce, entro il 31 dicembre.

La seconda precisazione concerne il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per mezzo della deliberazione di giunta comunale, in merito al quale questo Ministero rileva l'illegittimità della competenza dell'organo esecutivo. Infatti, l'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 77 del 1995 prevede espressamente quali siano i casi in cui possa procedersi legittimamente al riconoscimento di debiti fuori bilancio da parte dell'organo consiliare dell'ente locale. Nel caso del comune di Valenzano, pertanto, da quanto asserisce l'onorevole interrogante non appare legittima la delibera di giunta che ha approvato il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Infine, si precisa che gli unici strumenti da attivare, contro gli atti amministrativi degli enti pubblici, sono il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(17 luglio 2000)

CALVI, FERRANTE, MASCIONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il Tribunale amministrativo delle Marche con sentenza del 10 marzo 2000 ha stabilito che è competenza del consiglio provinciale di Pesaro e Urbino, e non della giunta provinciale, approvare gli strumenti urbanistici dei comuni, e persino quelli attuativi;

che il TAR delle Marche si è espresso in contrasto con pronunce di altri TAR (ad esempio TAR dell'Emilia-Romagna, Bologna, I sezione e II sezione);

che il pronunciamento ha determinato il rinvio dell'approvazione del nuovo Piano regolatore generale di Urbino, così come era accaduto per quelli, sempre nelle Marche, di Loreto e San Benedetto del Tronto;

che le esigenze di speditezza nell'approvazione di atti, frutto della responsabilità delle istituzioni locali, sono così vanificate, frenando quel processo di modernizzazione dell'attività delle istituzioni locali che il legislatore ha inteso favorire anche con la elezione diretta di sindaci, presidenti di provincia e ora anche con la elezione diretta dei presidenti delle regioni;

che il commissario di governo, a differenza di quanto accaduto in quasi tutte le altre regioni d'Italia (ad esempio Basilicata, Emilia-Romagna, Piemonte, Umbria, Liguria, Toscana, eccetera) ove sono state vistate le leggi nelle quali era previsto che fosse la giunta provinciale l'organo competente per l'esame dei Piani regolatori generali comunali, ha rinviato al consiglio regionale delle Marche (peraltro appena sciolto

per termine di legislatura) la legge già approvata dal medesimo Consiglio,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Ministro dell'interno intenda assumere al fine di evitare i gravi inconvenienti ora lamentati e in particolare se non ritenga di adottare provvedimenti per impedire che il controllo di organismi della giurisdizione amministrativa vanifichi di fatto l'attività di province e comuni, ciò che sta avvenendo nelle Marche e che gli interroganti senatori ritengono dannoso e penalizzante per l'intera comunità regionale.

(4-18722)

(23 marzo 2000)

Risposta. – In merito alla problematica esposta si fa presente che la decisione del tribunale amministrativo delle Marche del 10 marzo 2000 ha, in sostanza, riaffermato la competenza del consiglio provinciale nell'approvazione dei piani regolatori comunali; sulla stessa linea è la decisione del Consiglio dei ministri che ha rinviato al consiglio regionale la legge attributiva della predetta competenza alle giunte provinciali; conseguentemente il Commissario del Governo ha negato il proprio visto per l'esecutorietà della legge.

Per ciò che riguarda i riflessi della vicenda sul piano politico si segnala che essa ha determinato l'illegittimità dell'approvazione effettuata dalla giunta provinciale del piano regolatore del comune di Urbino.

Il presidente della provincia, essendo scaduti i termini perchè il consiglio regionale potesse legittimamente deliberare, a causa dell'allora già intervenuta convocazione dei comizi elettorali, ha vivamente lamentato l'allungamento dei tempi tecnici per approvare il Piano regolate generale di Urbino (e anche di altre realtà urbane) dovendo attendere la piena operatività del nuovo consiglio regionale.

Per porre rimedio alla situazione lo stesso presidente della provincia senatore Ucchielli, pur ribadendo di considerare legittima l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali da parte della giunta provinciale, ha ritenuto di riproporre il Piano regolatore regionale del comune di Urbino al vaglio del consiglio provinciale che nella seduta del 25 marzo 2000 lo ha approvato e, quindi, riadottato a maggioranza, pur in presenza di una decisa opposizione della minoranza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Lavagnini

(17 luglio 2000)

CAMPUS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che con il decreto-legge 3 marzo 2000, n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2000, recante «Disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relativa al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali», vengono definiti i termini temporanei per le operazioni di spoglio delle schede elettorali;

che in base a tale disposto lo scrutinio per le elezioni regionali avrà inizio immediatamente dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni svolte, mentre lo scrutinio per le elezioni provinciali e regionali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione;

considerato che in alcune regioni come la Sardegna avranno luogo elezioni solo provinciali e comunali,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri in indirizzo non ritengano di dover disporre affinchè, in tali evenienze di non contemporaneità anche di elezioni regionali, le operazioni di scrutinio per le elezioni provinciali e comunali possano essere avviate immediatamente dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti.

(4-18531)

(9 marzo 2000)

Risposta. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La regione Sardegna, che a norma della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, ha potestà legislativa, fra l'altro, nella materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, non ha finora esercitato tale potere in materia elettorale, con la conseguenza che trova applicazione, anche per tale regione, la normativa statale vigente.

Nel caso in cui hanno luogo solo le elezioni provinciali e comunali, l'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, prevede che, dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver effettuato le operazioni di riscontro dei votanti, rinvia le operazioni per lo spoglio delle schede alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione.

Pertanto, stante l'attuale legislazione, non risulta possibile anticipare l'orario dello scrutinio, come richiesto dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Lavagnini

(17 luglio 2000)

COLLA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 11 novembre 1999 il consigliere comunale di Casalecchio di Reno (Bologna) Alessandro Ori si recava presso il piazzale dell'ex ferrovia Casalecchio-Vignola, in occasione della festa paesana di «San Martino», per distribuire copie di una mozione presentata in sede di consiglio comunale relativa alla presenza, sul territorio comunale, di popolazioni nomadi non avvezze al rispetto della legge;

che dopo pochi minuti veniva prima aggredito verbalmente e poi costretto ad andarsene, dal suolo pubblico su cui si trovava, dall'assessore del comune di Casalecchio di Reno, Gianni Devani;

che l'articolo 15 della Costituzione stabilisce che «ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche»;

che l'articolo 21 della Costituzione stabilisce che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di informazione»,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti immediati ed urgenti si intenda prendere al riguardo.

(4-17406)

(1° dicembre 1999)

RISPOSTA. – Effettivamente, l'11 novembre dello scorso anno ha avuto luogo una lite tra l'assessore alla cultura, sport e diritto del comune di Casalecchio di Reno, Giovanni Devani, e il consigliere comunale Alessandro Ori.

Dagli accertamenti disposti dalla prefettura di Bologna è tuttavia emerso che nell'occasione non è stato richiesto l'intervento della forza pubblica nè è stata sporta denuncia, presso l'Arma dei carabinieri o presso altri organi di polizia, nei confronti dell'assessore Devani.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(17 luglio 2000)

CORSI ZEFFIRELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che a seguito di gara d'appalto, con contratto stipulato in data 31 luglio 1998, l'Azienda unità sanitaria locale RM C ha affidato all'impresa Baldassini-Tognozzi spa di Firenze i lavori di realizzazione del Dipartimento emergenza e accettazione (DEA) di 2° livello del complesso Ospedaliero Sant'Eugenio in Roma per l'importo, al netto del ribasso, di lire 12.233.374.376;

che, fin dalla data di prima consegna parziale, sotto riserva di legge, di parte delle aree, l'impresa ha incontrato oggettive notevolissime difficoltà per lo svolgimento dei lavori riconducibili ad ingiustificati ritardi con cui la stazione appaltante ha proceduto alle consegne parziali delle aree come peraltro denunciato anche dall'Ufficio Roma capitale e grandi eventi con nota prot. 174 dell'8 febbraio 1999;

che oltre al ritardo nella consegna delle aree si sono aggiunti ulteriori gravi problemi dovuti alle macroscopiche incongruenze, carenze e lacune dei documenti progettuali (progetto esecutivo) comprovati dagli ordini di servizio nn. 11, 12 e 14 emessi dalla Direzione lavori con i quali sono state disposte modifiche, aggiornamenti e varianti agli elaborati progettuali, proprio al fine di colmare, comunque sempre in modo estemporaneo ed improvvisato, le innumerevoli mancanze che rappresentano l'ovvio risultato di un'attività di progettazione definitiva ed esecutiva del tutto superficiale ed inadeguata rispetto all'importanza dell'opera appaltata;

che quanto sopra descritto mette a serio rischio il rispetto del termine finale di ultimazione delle opere al 31 novembre 1999 cui è connesso il persistere del finanziamento dell'opera;

che, malgrado la sofferta gestione tecnica, l'impresa è comunque riuscita ad eseguire una parte dei lavori che hanno consentito l'emmissione di un primo stato di avanzamento lavori per lire 1.500 milioni circa e conseguente certificato di pagamento in data 25 febbraio 1999;

che in data 18 novembre 1998 l'ingegnere capo e direttore dei lavori della ASL Roma C informava, per la prima volta, l'impresa Baldassini-Tognozzi delle difficoltà finanziarie e dell'enorme indebitamento in cui verserebbe l'ente appaltante, indebitamento che potrebbe pregiudicare il regolare pagamento dei lavori; tale indebitamento è stato poi confermato dal capo area bilancio e finanza della ASL Roma C quantificato in circa lire 189.000.000.000;

che, a seguito di tali preoccupanti informazioni, si è venuti successivamente a conoscenza che i numerosi fornitori della ASL, non riuscendo ad ottenere il pagamento delle proprie prestazioni, a causa del dissesto finanziario dell'ente, hanno proceduto in via esecutiva con atti di pignoramento su tutte le somme accreditate e da accreditare in favore della ASL presso la propria Tesoreria unica (Banco di Roma - agenzia n. 42, piazza Marconi 24);

che, a seguito di manifestate crescenti preoccupazioni circa il pagamento degli stati di avanzamento, il capo area bilancio della ASL ha rappresentato il serio rischio di pignoramento da parte dei creditori anche delle somme destinate al finanziamento dei lavori di cui trattasi;

che la gravità delle condizioni finanziarie dell'azienda sanitaria ha richiamato l'interesse della stampa (giornale «Il Messaggero» del 27 febbraio 1999) che ha denunciato il caos totale della ASL, atteso che quest'ultima non avrebbe neanche consegnato i bilanci consuntivi degli anni 1995-96 e 1997 relativi ai flussi finanziari delle entrate e, soprattutto, che tale situazione nasconderebbe il famoso *deficit* finanziario,

con montagne di fatture prive delle cosiddette «pezze d'appoggio», pagate comunque dalla ASL;

che la situazione finanziaria dell'ASL Roma C nonchè la fondata preoccupazione sulla effettiva solvibilità rispetto al pagamento del primo SAL, soprattutto rispetto alla regolarità della futura gestione economica dell'appalto, non può che indurre la Baldassini-Tognozzi ad un atteggiamento cautelativo e prudente anche per evitare di essere costretta in futuro ad infoltire la schiera dei creditori pignoranti;

che quanto è oggetto della presente interrogazione è già stato notificato il 18 marzo 1999 con «atto di significazione e diffida ai sensi degli articoli 1460 e 1461 del codice civile» alla: Azienda unità sanitaria locale Roma C, alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, al Commissario straordinario del Governo per il grande Giubileo del 2000, al Ministro dei lavori pubblici,

si chiede di sapere:

quale sia la situazione effettiva attuale circa la situazione finanziaria della ASL RM C;

quali iniziative siano state adottate, siano in corso di attuazione o si intenda adottare;

quali misure intenda adottare il Governo per rendere realizzate le opere in tempo utile per il Giubileo;

quali reali garanzie vengano date alla Baldassini-Tognozzi circa l'effettivo pagamento dei SAL maturati e maturandi per non far subire all'impresa un danno economico incalcolabile e fors'anche irrecuperabile e pregiudizievole per l'equilibrio dell'impresa stessa e dell'occupazione.

(4-14734)

(31 marzo 1999)

Risposta. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, si precisa che l'atto ispettivo in esame coinvolge aspetti di peculiare natura amministrativa e finanziaria relativi all'ASL Roma/C i quali, in base alla vigente disciplina normativa, rientrano nella sfera di competenza propria dell'autonomia di tali aziende.

Quanto sopra fatto presente, non si può che rinviare alla nota di detta azienda che, integralmente, si riporta.

«Con l'atto di diffida notificato in data 23 marzo 1999 ed inoltrato anche agli enti in indirizzo, l'impresa Baldassini-Tognozzi spa diffidava l'ASL Roma C a prestare idonea garanzia circa il pagamento della prima rata di acconto, corrispondente al certificato emesso dello stato di avanzamento lavori (lire 1.500.000.000), per la realizzazione del dipartimento di emergenza e accettazione (DEA) del complesso ospedaliero Sant'Eugenio-CTO.

L'impresa avvertiva che, in difetto, avrebbe sospeso i lavori e adottato tutte le iniziative legali per la risoluzione del rapporto contrattuale, assegnando termine di 15 giorni dalla notifica. Non solo, inopinatamen-

te, la Spa Baldassini-Tognozzi diffidava la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio Roma Capitale e grandi eventi a non corrispondere alla ASL Roma C le somme di finanziamento dell'opera, fino a quando non fosse stata chiarita la situazione contabile e patrimoniale della ASL.

Ulteriore invito veniva rivolto al Commissario Straordinario del Governo per il Grande Giubileo del 2000, affinchè esercitasse ogni potere al fine di risolvere i problemi che la ASL Roma C ha causato alla regolare esecuzione dei lavori.

In via preliminare, questa amministrazione si trova nella necessità di contestare le gratuite affermazioni della impresa Baldassini-Tognozzi che risultano non solo palesemente infondate ma altresì costituiscono una ingiustificata offesa al buon nome della ASL Roma C, tacciata di inefficienza, di superficialità, di inadeguatezza, e di violazione di norme e comportamenti. Tutto ciò rappresenta un attacco indiscriminato alla legittimità dell'operato dell'amministrazione, del quale l'impresa, salva opportuna smentita, dovrà rispondere nelle competenti sedi.

Per converso, le affermazioni di che trattasi sono piuttosto riferibili ad un tentativo maldestro di riversare sulla ASL inefficienze e inadempienze che sono proprie dell'azienda appaltatrice.

Nel merito delle questioni si fa presente quanto segue:

si contesta perchè non rispondente al vero che si sia proceduto a consegne parziali con notevoli ed ingiustificati ritardi da parte della stazione appaltante, cosicchè il programma dei lavori è stato stravolto. È notorio che all'unico programma di esecuzione dei lavori proposto dalla ditta appaltatrice sono state apportate modifiche, già ampiamente preannunciate alla ditta, modifiche che si sono rese necessarie onde consentire la continuità delle attività istituzionali presso l'Ospedale Sant'Eugenio.

È ben vero il contrario, cioè che l'impresa si è accinta con notevole ritardo a segnalare le incongruenze rilevate nel progetto tant'è vero che gli elaborati strutturali sono stati depositati al Genio civile solo in data 31 luglio 1998 cioè a distanza di oltre 2 mesi dall'inizio dei lavori (25 maggio 1998). Non solo, l'impresa si è limitata a esaminare singoli aspetti esecutivi, omettendo di verificare con riferimento al programma dei lavori l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, e ciò nonostante il direttore dei lavori abbia a più riprese stigmatizzato tale atteggiamento.

In ogni caso le eventuali incongruenze od omissioni riscontrate negli elaborati non hanno mai comportato ritardo apprezzabile nello svolgimento dei lavori.

Non solo, l'impresa, pur essendole state rivolte numerose sollecitazioni dalla stazione appaltante non si è mai attivata per recuperare il ritardo oggettivamente sin qui dalla stessa accumulato, tant'è vero che ha ritenuto di non dare ottemperanza all'ordine di servizio che imponeva di svolgere regolare attività di cantiere anche nei giorni di sabato e domenica, a fronte della gravità della situazione, per la quale si rischia di perdere il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Del tutto pretestuoso poi appare il riferimento alla mancata consegna dell'area in cui collocare il gruppo elettrogeno, atteso che la consegna stessa potrà essere effettuata a breve, non appena chiariti problemi tecnici di risibile portata con l'ACEA, così come non giustifica la paralisi del cantiere Sant'Eugenio ed è ulteriore riprova della pretestuosità delle doglianze dell'impresa il riferimento alla mancata consegna delle aree dell'altro complesso ospedaliero.

In realtà l'impresa ha ritenuto, per una sua valutazione non solo contrattualmente illecita, ma altresì francamente inopportuna, di non provvedere a recuperare i ritardi di cui sopra attraverso una adeguata organizzazione del cantiere, ed ha altresì rallentato l'attività, tant'è vero che nello scorso mese di febbraio ha effettuato opere per il modesto importo di circa 240.000.000 di lire.

È di palmare evidenza che così operando l'opera non potrà essere ultimata entro i termini contrattualmente previsti.

In realtà le contestazioni di natura progettuale e organizzativa non reggono al vaglio di una qualsiasi considerazione tecnica, onde è lecito dedurre che l'atteggiamento dell'impresa, nonchè l'atto stesso di diffida, sia dettato più che altro da preoccupazioni ingiustificate in ordine al finanziamento, alla regolarità dei pagamenti ed alla concreta possibilità di soddisfazione del credito.

Ed è proprio sotto questo profilo che l'impresa si avventura in affermazioni grossolane e offensive, arrivando ad ipotizzare uno stato fallimentare dell'ASL Roma C ed addirittura l'inadempienza contrattuale, in ordine ai pagamenti a lei dovuti, invocando del tutto a sproposito la sospensione dell'esatta esecuzione della prestazione cui è obbligata, per il mutamento delle condizioni patrimoniali della ASL.

A questo preciso riguardo, pur non essendovi tenuta da nessun obbligo giuridico, la ASL RM C intende chiarire una volta per tutte, quanto segue:

la ASL RM C ha appaltato l'esecuzione dei lavori di che trattasi dopo aver ottenuto il finanziamento *ex lege* 23 dicembre 1996, n. 651 – interv. E.02 – 03. Per l'effetto la ASL ha operato nel pieno rispetto delle norme di legge, avendo proceduto ad assumere obbligazioni per le quali sussisteva *ab origine* la copertura della spesa attraverso un finanziamento finalizzato alla realizzazione dell'opera in questione. L'impresa Baldassini-Tognozzi vorrà pertanto opportunamente smentire ogni contraria affermazione; in difetto, dovrà risponderne giudizialmente.

La situazione finanziaria dell'ASL RM C non è argomento che possa destare particolare attenzione da parte dell'impresa Baldassini-Tognozzi, sia perchè, come sarà chiarito meglio *sub* 3), la realizzazione del DEA avviene con un finanziamento finalizzato, sia perchè nei confronti delle pubbliche amministrazioni non sono configurabili nè procedure concorsuali ne tantomeno è invocabile il mutamento delle condizioni patrimoniali *ex* articolo 1461 del codice civile.

A questo proposito, la impresa Baldassini-Tognozzi vorrà opportunamente smentire ogni contraria affermazione; in difetto, dovrà risponderne giudizialmente.

Il finanziamento ottenuto per la realizzazione dell'opera rientra nei fondi in conto capitale che secondo i principi contenuti nella contabilità di Stato, nel decreto legislativo n. 502 del 1992 e nelle leggi regionali in tema di bilanci delle ASL sono destinati ad accrescere il patrimonio utilizzato per fini istituzionali. Per l'effetto essi nascono come indisponibili e tutelati dal vincolo di impignorabilità. In ogni caso i fondi in conto capitale, si ripete destinati a conservare ed ampliare il patrimonio dell'ente pubblico attraverso costruzioni e manutenzioni straordinarie, non necessitano di ulteriori atti amministrativi per la determinazione della loro impignorabilità, in quanto si considerano impegnati *ope legis* alla realizzazione del fine per il quale sono stati stanziati.

Non solo rientrano perfettamente nei servizi assistenziali individuati dal decreto ministeriale 15 ottobre 1993, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, ma, al fine di evitare qualsiasi equivoco, la ASL RM C ha inteso disporre nei confronti del tesoriere idonea deliberazione di blocco dei fondi di che trattasi.

Circa il mancato sconto della fattura di lire 1.500.000.000 che, a quanto riferisce l'impresa Baldassini-Tognozzi, la Cassa di risparmio di Pisa si sarebbe rifiutata di anticipare, relativamente al primo di stato di avanzamento lavori, la ASL RM C, mentre si riserva ogni azione a sua tutela in danno del predetto istituto di credito, non può che ribadire la piena solvibilità dell'amministrazione rispetto a somme e fondi che trovano la loro fonte in precise disposizioni di legge e e negli atti conseguenti.

La fattura relativa al primo di stato di avanzamento lavori la cui certificazione è stata emessa il 25 febbraio 1999, effettuati i dovuti riscontri, sarà liquidata e successivamente pagata nei termini contrattuali.

Premesso quanto precede la ASL RM C

SIGNIFICA:

che il primo di stato di avanzamento lavori emesso in data 25 febbraio 1999 per lire 1.504.700.000 verrà liquidato e regolarmente pagato nel rispetto dei termini contrattuali;

che ogni riferimento alla inadempienza contrattuale della ASL è pretestuoso, infondato e non suffragato dal benchè minimo elemento di fatto;

che altresì ogni riferimento alla situazione finanziaria della ASL è pretestuoso, inconferente e fuor di luogo;

che le condizioni patrimoniali della ASL non solo non sono mutate ai sensi dell'articolo 1461 del codice civile, ma altresì le caratteristiche del contraente e la fonte dei finanziamenti costituiscono la più sicura delle garanzie in ordine al rispetto delle obbligazioni contrattualmente assunte.

D I F F I D A

la impresa Baldassini-Tognozzi spa con sede in Lungarno Vespucci n. 8 – Firenze, quale aggiudicataria dei lavori di realizzazione del DEA secondo livello del complesso ospedaliero Sant'Eugenio-CTO, a porre in essere ogni idonea iniziativa per rispettare i termini di ultimazione dell'opera che dovrà avvenire entro e non oltre il 14 ottobre 1999;

in particolare la impresa Baldassini-Tognozzi dovrà rispettare l'ordine di servizio n. 19 del 18 marzo 1999 con cui il direttore dei lavori, verificato il gravissimo ritardo delle opere in corso di esecuzione e constatato l'enorme divario determinatosi tra il programma dei lavori e lo stato di avanzamento degli stessi, ha emanato disposizioni utili per colmare il ritardo sin qui oggettivamente accumulato nella realizzazione dell'opera;

in difetto, così come sottolineato dal direttore generale dell'Ufficio per Roma Capitale con nota n. 741 dell'8 febbraio 1999, già trasmessa alla impresa Baldassini-Tognozzi, la ASL RM C rischia di perdere in tutto o in parte il finanziamento inserito nel piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 – interv. E.02 –03;

nella denegata ipotesi di definanziamento dell'opera, per mancato rispetto dei tempi di ultimazione, l'impresa Baldassini-Tognozzi spa sarà direttamente responsabile della circostanza e sarà chiamata a rispondere giudizialmente per i danni.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
LADU

(12 luglio 2000)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che notizie di stampa (da ultimo la «Gazzetta del Mezzogiorno» del 19 settembre 1998) informano sull'inizio di una forte controversia tra la regione Puglia e la regione Basilicata in ordine alla fornitura di acqua, bene primario ed insostituibile per ogni essere umano;

che dalle dighe del Pertusillo e del Sinni arrivano in Puglia circa 200 milioni di metri cubi di acqua e che sarebbero necessari oltre 70 milioni di metri cubi per irrigare le campagne del Salento;

che mediamente una famiglia consuma 73 metri cubi di acqua, al costo attuale di lire 785 al metro cubo, e che con i consumi più alti (eccedenze) i costi lievitano nel seguente modo:

fino a 110 metri cubi lire 935;
da 110 metri cubi a 146 metri cubi lire 1.635;
da 146 metri cubi a 256 metri cubi lire 2.520;
oltre i 256 metri cubi lire 3.125;

che dal 1991 al 1997 il prezzo dell'acqua è aumentato di oltre il 50 per cento con un notevole aggravio di costi per le famiglie pugliesi;

che la richiesta, se accolta, della regione Basilicata di un aumento di lire 300 a metro cubo comporta un costo superiore a lire 2.000 al metro cubo e che, mediamente, una famiglia pugliese spenderebbe circa mezzo milione all'anno per bere;

ritenuto:

che l'acqua è un bene collettivo, che deve essere usato con spirito di solidarietà, tenendo conto delle esigenze delle generazioni future;

che con la programmata tasformazione dell'Acquedotto pugliese in società per azioni, con i connessi criteri di efficienza aziendale, il prezzo dell'acqua diventerà più elevato in confronto a quello attuale e che diventerà più marcato il divario di ingiustizia tra gli elevati prezzi del Sud, per la fornitura di acqua, e quelli minori praticati a favore delle popolazioni del Nord;

che l'elevato prezzo e la limitata disponibilità di acqua nel Mezzogiorno rischiano di scoraggiare anche le imprese del Nord ad insediarsi nell'Italia meridionale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di scongiurare questo grave pericolo per la comunità pugliese, stanziando le risorse necessarie per le spese di manutenzione delle dighe e degli impianti che molto incidono nella determinazione dei costi d'esercizio.

(4-13153)

(19 novembre 1998)

Risposta. – Le regioni Puglia e Basilicata, unitamente al Ministero dei lavori pubblici, hanno sottoscritto in data 5 agosto 1999 l'accordo di programma per il trasferimento delle risorse idriche stipulato ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

In detto accordo, all'articolo 15, è previsto che entro il 31 dicembre 2000 venga determinato il costo di produzione dell'acqua all'ingrosso da applicarsi a decorrere dal 30 giugno 2000 da parte dei gestori dell'approvvigionamento primario che tenga conto:

a) degli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria;

b) della quota di ammortamento annuale delle spese di manutenzione straordinaria degli impianti;

c) dei costi per il mantenimento antierosivo del suolo al fine di contrastare l'interramento degli invasi, con conseguente perdita della capacità di accumulo;

d) dei costi per il mantenimento qualitativo dei volumi invasati, oltre il rispetto della normativa vigente;

e) dei costi per il riequilibrio ambientale, per la minimizzazione dell'impatto dei grandi adduttori e il recupero del territorio interessato alle opere, il recupero di ecosistemi a valle degli invasi e l'arretramento della costa ionica;

f) oneri per la costruzione e gestione del sistema di monitoraggio qualitativo-quantitativo della risorsa idrica;

g) dei costi per la perdita dell'energia potenziale naturale utilizzabile in loco e diversamente utilizzata (sollevamento).

Ai commi 5) e 6) del medesimo articolo 15 è altresì previsto che ai fini delle attività di determinazione delle incidenze di costo di cui ai commi precedenti sarà assunto per l'analisi, quale elemento di base, il costo relativo ai sollevamenti interni alla regione Basilicata, valutato in 20 miliardi di lire annui. Inoltre, viene previsto che le parti si attivino per applicare l'onere di cui sopra a carico dei soggetti gestori, nelle more della determinazione definitiva dei costi di produzione, a partire dal 1° gennaio 2000.

Ciò premesso, si rappresenta che nell'accordo suddetto sono state previste azioni finalizzate ad ottenere una razionalizzazione ed ottimizzazione nell'uso della risorsa idrica prevedendo risparmi, riusi e ricicli dell'acqua al fine di garantire una produzione ed un impiego sostenibile della risorsa proprio in considerazione del fatto che l'acqua viene considerata elemento indispensabile alla vita ed allo sviluppo economico e deve pertanto essere utilizzata in modo solidale e consapevole.

Per quanto concerne gli interventi sulle dighe e sugli impianti, nell'accordo di programma sono stati previsti inoltre interventi di sistemazione e completamento.

Con ministeriale n. 11523 del 29 ottobre 1999, questo Ministero ha sottoposto all'esame del CIPE la richiesta di considerare di interesse nazionale, ai sensi del richiamato articolo 17, comma 5, della legge n. 36 del 1994, le opere di completamento indicate nell'accordo stesso e di considerare le medesime come interventi strategici ai fini dell'utilizzazione delle quote premiali nell'ambito del programma di sviluppo del Mezzogiorno (punto 5 della delibera CIPE del 5 agosto 1999) nonché ai fini dell'allocamento delle risorse destinate alle aree depresse.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(11 luglio 2000)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa*. – Premesso:

che sulle rubriche di diversi quotidiani con spazi dedicati ai lettori sempre più spesso vengono pubblicate lettere di lamentela a firma di carabinieri andati in pensione prima del 30 novembre 1984;

che tutto ciò dipende dal fatto che sono stati esclusi dal beneficio della riliquidazione della buonuscita i congedati anteriormente a tale data;

che i congedati prima del 30 novembre 1984 sono sicuramente meritevoli quanto i colleghi congedati dopo tale data;

che l'eventuale mancanza di fondi non giustificherebbe comunque tale limitazione in quanto si poteva equamente dividere il denaro a disposizione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per sanare questa grave disparità di trattamento economico che ingiustamente penalizza una moltitudine di persone che ha egregiamente servito lo Stato spesso mettendo a rischio la propria vita.

(4-18197)

(16 febbraio 2000)

Risposta. – Con la sentenza n. 243 del 1993 i giudici della Corte costituzionale, nel dichiarare incostituzionali le varie norme che nei diversi ordinamenti escludevano o non ricomprendevano l'indennità integrativa speciale nel calcolo delle indennità di fine rapporto dei dipendenti civili e militari dello Stato, hanno stabilito che la «complessiva omogeneizzazione delle prestazioni di fine rapporto potrà essere realizzata secondo moduli improntati al principio di gradualità, nei quali trovino adeguata considerazione le concrete disponibilità dei mezzi finanziari. Spetta però al legislatore ordinario il compito di determinare la misura, i modi e i tempi di detto computo».

Al riguardo, l'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, prevede che l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, venga computata a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo delle indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio dei pubblici dipendenti.

Il successivo articolo 3, recependo il principio fissato dal giudice costituzionale sulla necessaria gradualità, stabilisce che il medesimo beneficio si applica anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonchè a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita.

L'obiettiva disparità di trattamento venutasi a creare tra i dipendenti collocati a riposo prima e dopo il 30 novembre 1984, in ragione delle scelte adottate dal legislatore, non consente all'amministrazione margini discrezionali di intervento, ma solo la corretta applicazione del dettato normativo.

Pertanto, pur nella consapevolezza del disagio avvertito dal personale che ha concluso il servizio prima del 30 novembre 1994, si osserva che la problematica può trovare idonea soluzione solo con un provvedimento legislativo che estenda il beneficio in parola anche al personale andato in congedo prima di quella data.

Il Ministro della difesa
Mattarella

(17 luglio 2000)

D'ALÌ – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 20 luglio 1998 la signora Antonina Marascia, segretario comunale presso il comune di Caronia (Messina) dava la propria disponibilità ad assumere servizio presso il comune di Favignana (Trapani);

che in data 8 settembre 1998 il sindaco di Favignana, con propria determinazione, individuava il segretario comunale nella persona della signora Marascia, la quale era nominata ufficialmente segretario comunale presso il comune di Favignana in data 11 settembre 1998 e immessa in servizio il giorno 17 settembre 1998;

che contemporaneamente alla immissione in servizio presso il comune di Favignana la signora Marascia dava la propria disponibilità ad assumere il servizio a scavalco presso il comune di Vita (Trapani), privo al momento di segretario comunale, prendendone servizio in data 28 ottobre 1998, e rimanendo così titolare ed in servizio presso il comune di Favignana (detto servizio a scavalco presso il comune di Vita si protraeva, mediante numerose proroghe, fino al giorno 30 marzo 1999, data dopo la quale la signora Marascia sarebbe dovuta rientrare definitivamente presso il comune di Favignana);

che nonostante la gravosa responsabilità derivante dalla direzione amministrativa dei due comuni citati è comprovato che l'attività professionale espletata dalla signora Marascia sia stata contrassegnata da un cronico assenteismo dal posto di lavoro: sembra infatti che negli ultimi cinque mesi la signora Marascia abbia usufruito di ben 53 giorni di congedo straordinario, di cui 51 giorni di malattia concessi dai comuni di Favignana e di Vita; il dettaglio per l'anno 1999, salvo ulteriori accertamenti, appare essere il seguente:

4 gennaio 1999: un giorno per visita specialistica;

5 gennaio 1999: Coreco di Trapani;

7 gennaio 1999: rientro a Vita dopo fonogramma urgente del sindaco di Vita;

8 gennaio 1999: convegno a Trapani;

2 febbraio 1999: 5 giorni di malattia;

15 febbraio 1999: 15 giorni di malattia (dottor Enzo Caradonna, reumatologo, per podalgia);

5 marzo 1999: un giorno per esami universitari (Università di Campobasso);

12 marzo 1999: un giorno per esami universitari (Università di Campobasso);

29 marzo 1999: 5 giorni di malattia (dottor Enzo Caradonna, reumatologo, per «ipertensione arteriosa e regime tensivo instabile»);

16 aprile 1999: un giorno di malattia per esami clinici (dottor Marcello Curti Giardina, urologo);

29 aprile 1999: 10 giorni di malattia (dottor Girolamo Romagnosi, oculista);

10 maggio 1999: 15 giorni di malattia (dottor Salvatore Giacalone, geriatra, per podalgia e terapia riabilitativa);

25 maggio 1999: 5 giorni di ferie;

che la signora Marascia risulta essersi candidata per la competizione amministrativa del 13 giugno 1999 nel comune di Mazara del Vallo per la carica di sindaco;

che sembrerebbe che, nonostante i numerosi giorni di malattia (dovuti a motivi i più disparati, con patologie del tutto differenti tra loro e con certificazioni rilasciate da diversi specialisti), la signora Marascia sia rimasta in carica contemporaneamente nei due comuni di Favignana e Vita percependo sia lo stipendio dal comune di Favignana sia i 4/6 dello stesso dal comune di Vita, rimanendo peraltro gli stessi enti privi entrambi della figura del segretario comunale di cui avevano bisogno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda accertare se nell'espletamento della sua attività professionale ed in base agli elementi in premessa a titolo esemplificativo forniti la signora Antonina Marascia non abbia violato norme e disposizioni di legge, non abbia artatamente utilizzato certificazioni mediche al fine di poter usufruire di un doppio lavoro, venendo meno al dovere riguardo al lavoro principale, non abbia arrecato danno di natura economica agli enti presso i quali avrebbe dovuto prestare la sua opera di segretario comunale;

se il Ministro in indirizzo non intenda accertare se tale pratica simulatoria sia stata eventualmente messa in atto con la connivenza dei responsabili politici e amministrativi dei comuni di Favignana e di Vita ed in particolare se ciò sia accaduto in concomitanza con la campagna elettorale per le elezioni amministrative del comune di Mazara del Vallo, apparendo evidente che l'attività politica e propagandistica della signora Marascia si sia svolta in parte contemporaneamente alla sua assenza dal lavoro giustificata con motivi di salute;

quali provvedimenti si intenda adottare ove i danni risultino accertati.

(4-15571)

(17 giugno 1999)

Risposta. – Da notizie acquisite dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali risulta che la dottoressa Antonina Marascia, segretario titolare del comune di Favignana, è stata incaricata della supplenza presso il comune di Vita per i seguenti periodi: dal 29 dicembre 1998 al 26 gennaio 1999; dal 27 gennaio 1999 al 25 febbraio 1999 e dal 1° marzo 1999 al 30 marzo 1999; in questa ultima data è stato nominato segretario titolare il dottor Gian Paolo Di Giovanni.

Non risultano periodi di congedo straordinario per malattia chiesti o usufruiti dalla dottoressa Marascia nei suesposti periodi di supplenza, se non per il periodo 29 aprile 1999-12 maggio 1999.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(17 luglio 2000)

DE LUCA Athos. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che in data 8 agosto 1997, alle ore 11,00 circa, precipitava sui Monti Lepini, tra Norma e Cori, un aereo SIAI 208 dell'Aeronautica militare italiana, decollato alle ore 10,47 dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, dei tre a bordo, il pilota cap. Matteo Pozzoli ed il maresciallo Ermenegildo Franzoni sono sopravvissuti, mentre il cap. Maurizio Poggiali di 32 anni rimaneva vittima dell'incidente;

che il capitano Matteo Pozzoli, subito dopo l'incidente, rilasciava interviste a vari quotidiani, affermando di avere avuto in passato altri problemi di volo, ma senza specificarli;

che l'inchiesta della procura di Latina ha evidenziato che lo stesso pilota si era esibito, prima dell'8 agosto 1997, in passaggi a bassa quota con aerei jet tipo AMX «per salutare un amico ivi residente» in località Gavignano, provocando con le sue bravate, panico tra gli abitanti, volando fuori rotta, ad altezza non consentita e a spese dell'erario;

che il sindaco del paese di Gavignano e il comandante della stazione dei carabinieri preoccupati dell'accaduto, del tutto simile a quanto avvenuto nel Cermis, segnalarono l'accaduto alla torre di controllo;

che nel corso delle indagini della procura di Latina, in data 26 novembre 1997, il capitano Pozzoli dichiarava testualmente ai carabinieri di Aprilia: «Mi è capitato di effettuare un passaggio (radente) con velivolo AMX sull'abitato di Gavignano per salutare un amico ivi residente; venivano interessati i carabinieri locali i quali notificarono alla torre di controllo di Pratica di Mare. Provvedevo personalmente a contattare il sindaco a cui facevo le mie scuse. Non ci fu alcun seguito formale sulla vicenda»;

che, in altre circostanze, e per altre esibizioni, il pilota Pozzoli fu sospeso dall'attività di volo e l'aeronautica militare, diversamente da quanto avviene presso l'aviazione civile che ritira il brevetto ai piloti coinvolti in incidente mortali, come avviene ai conducenti di automobili ai quali, nei casi di incidenti mortali, viene ritirata la patente, non ha preso alcuna misura cautelativa;

che successivamente all'incidente dell'8 agosto 1997, dopo breve convalescenza il capitano Pozzoli è stato riammesso al volo, in dispregio di qualunque forma di prudenza considerato anche che il pubblico ministero di Latina (dott. Saveriano), escludendo qualsiasi tipo di guasto tecnico, ma attribuendo ad errore del pilota la causa dell'incidente, ha

chiesto, di conseguenza il rinvio a giudizio di questi per omicidio colposo, disastro aereo, delitto colposo di danno; per oltre trenta anni l'aeronautica militare italiana non ha subito incidenti mortali con quel tipo di velivolo (SIAI 208); ne consegue che la condotta di quell'aereo da parte del pilota Pozzoli debba essere stata particolarmente azzardata;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intenda promuovere per verificare tutti i pregressi colposi del pilota Pozzoli in violazione di norme di prudenza e di diligenza, nonchè per accertare le responsabilità e le omissioni colpose di cautela dei suoi superiori (colonnello Carlo Magrassi e tenente colonnello Sergio Cornitini) i quali, sia anteriormente che successivamente all'8 agosto 1997, non hanno provveduto ad effettuare i dovuti controlli e tutte quelle azioni atte ad impedire il ripetersi delle indiscipline di volo del pilota Pozzoli.

(4-12855)

(27 ottobre 1998)

Risposta. – Il tragico incidente aereo occorso l'8 agosto 1997 sul Monte Lupone è, tuttora, oggetto di tre inchieste:

la prima, avviata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Latina, si avvale della collaborazione sia di una commissione dell'Aeronautica militare, sia dei consulenti tecnici nominati dai familiari dell'ufficiale deceduto nell'incidente. Al momento, l'udienza prevista per il 17 dicembre 1999 è stata rinviata al 13 ottobre prossimo a causa dell'astensione dal lavoro degli avvocati del foro di Latina;

la seconda, in corso presso il tribunale di Perugia, per provvedere in ordine all'opposizione dei familiari della vittima alle richieste di archiviazione, formulate dal locale pubblico ministero, di un loro esposto avverso l'autorità giudiziaria di Latina ed alcuni ufficiali dell'Aeronautica militare;

la terza, tecnico-formale, condotta dall'Aeronautica militare per accertare ogni aspetto relativo alla dinamica degli eventi sotto il profilo comportamentale ed ai fini della sicurezza del volo.

Per quanto attiene alla specifica richiesta tesa a conoscere i pregressi colposi del capitano Matteo Pozzoli, agli atti formali dell'interessato, custoditi presso il reparto sperimentale di volo di Pratica di Mare, risulta un unico episodio documentato, dovuto ad una dichiarazione formale resa dal capitano Pozzoli, risalente al 1994-1995: in tale circostanza l'ufficiale, resosi responsabile del sorvolo di un centro abitato a quote inferiori a quelle previste, fu sanzionato disciplinarmente dal proprio comandante di gruppo con un «richiamo».

Occorre, al riguardo, precisare che, per norma e prassi, nei documenti personali del personale navigante vengono trascritti tutti i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'interessato di qualsiasi natura, compresi quelli per imperizia o negligenza nelle funzioni svolte.

Non vengono invece annotate eventuali indiscipline di volo che non siano oggetto di sanzioni disciplinari.

In tale quadro, entità e valenza di eventuali addebiti nei confronti del personale coinvolto nella tragica vicenda potranno essere formulati solo dopo la conclusione delle predette inchieste.

Preme in tal senso dare sin d'ora ampia assicurazione che, qualora dovessero emergere responsabilità a carico del personale, la Difesa adotterà con fermezza e severità tutti i conseguenti provvedimenti che si renderanno necessari.

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

(17 luglio 2000)

DI ORIO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che le principali strade di collegamento tra i centri maggiori e minori della Marsica, di competenza provinciale, si presentano in uno stato di obsolescenza e abbandono, in assenza di regolari interventi di manutenzione e modernizzazione da parte dell'ente gestore;

che numerosi incidenti, anche mortali, si verificano con impressionante regolarità lungo tali tratte, specialmente durante la stagione invernale, caratterizzata da frequenti gelate e presenza di nebbia in banchi, che rendono particolarmente rischiosa la guida;

che in data 31 gennaio 2000 si è verificato l'ennesimo gravissimo incidente, con un maxi-tamponamento di circa 20 auto e il coinvolgimento di numerose persone, tra cui molti bambini che si recavano a scuola;

considerato:

che la manutenzione ordinaria, e interventi strutturali su fondo e banchine, nonchè l'ammodernamento della segnaletica, in particolare di quella sperimentale antinebbia, potrebbero ridurre significativamente i rischi per gli utenti;

che tali interventi potrebbero rientrare ampiamente nelle competenze di bilancio e di intervento dell'ente gestore,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano:

verificare se tutti i necessari atti di intervento di manutenzione ordinaria sulle tratte stradali in questione siano stati messi in essere dall'ente gestore;

considerare la necessità di provvedere con interventi straordinari all'ammondernamento delle tratte stradali a maggior rischio nell'area della Marsica.

(4-17980)

(2 febbraio 2000)

Risposta. – In merito ai quesiti propositi con l'interrogazione indicata in oggetto e per quanto di competenza di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.

In relazione ad interventi di manutenzione su strade provinciali, questo Ministero è intervenuto con leggi speciali che negli anni passati hanno destinato fondi a tale scopo, tenendo conto, nell'individuare gli interventi da finanziare, delle priorità indicate di volta in volta dalle amministrazioni provinciali interessate.

In particolare, per quanto riguarda la provincia dell'Aquila, sono stati finanziati i seguenti interventi:

legge n. 67 del 1988: strada provinciale n. 43 San Benedetto lire 1.048.135.000; strada provinciale n. 103 di Filetto lire 1.148.734.000; strada provinciale n. 9 Marsicana lire 876.790.000; strade provinciali nn. 8, 40, 43 riqualificazione lire 1.428.380.000;

legge n. 341 del 1995: strada provinciale n. 102 Campofelice lire 595.000.000; strada provinciale n.117 di Mastroiacovo lire 483.000.000; strada provinciale Capistrello-Pescocanale-Canistro lire 998.000.000; strada provinciale n. 12 Frentana-55 di Pescocostanzo lire 184.000.000.

È da segnalare inoltre che ai sensi della legge n. 641 del 1996 è in corso di elaborazione una proposta di interventi, da inviare al CIPE, volta al completamento ed alla manutenzione delle reti viarie provinciali.

Detta proposta prevede, su segnalazione della provincia dell'Aquila, il finanziamento dei seguenti interventi:

legge n. 641 del 1996: strada provinciale n. 19 Ultrafucense e 20 Marruviana lire 742.610.000; strade provinciali nn. 4 della Molinella, 35 Roiense e 33 di Coppito lire 759.267.500; strade provinciali nn. 24 di Alba Fucense e 62 Palentina lire 498.150.000; strada provinciale n. 116 di Cantone lire 499.972.500.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
Ladu

(12 luglio 2000)

DI PIETRO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* – Premesso:

che i lavori di completamento del secondo lotto della scuola media di capoluogo (legge 28 luglio 1967, n. 641) nel comune di Dipignano (Cosenza) per l'importo di lire 121.447.905 non sono ancora terminati a causa delle lungaggini burocratiche determinate dalla lentezza delle procedure legate, tra l'altro, alla firma del provveditore regionale delle opere pubbliche per la Calabria;

che in particolare l'opera edilizia riguarda il rifacimento del tetto della scuola media che è ritenuto urgente, in considerazione delle precarie condizioni della copertura,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare per rendere più rapide le procedure burocratico-amministrative connesse al problema della ricostruzione del tetto della scuola, tenuto conto che le abbondanti precipitazioni invernali a Dipignano, comune del Cosentino ubicato a metri 800 metri sul livello del mare, potrebbero ulteriormente danneggiare le strutture, nonchè creare le premesse per un allungamento dei termini dell'intervento edilizio.

(4-17211)

(23 novembre 1999)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti proposti con l'atto ispettivo indicato in oggetto, si rende noto che il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro ha autorizzato, con telegramma di Stato n. 6445 del 24 dicembre 1999, il sindaco del comune di Dipignano (Cosenza) ad espletare la gara di appalto relativa ai lavori di completamento della scuola media del capoluogo secondo lotto.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
LADU

(12 luglio 2000)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, della difesa e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il 24 settembre 1998 in acque internazionali a Nord della frontiera fra Libia e Tunisia una motovedetta di bandiera libica ha mitragliato una nave da pesca italiana, provocando fra l'altro la morte del direttore di macchina;

che sul grave fatto, al quale è stato dedicato scarsissimo rilievo da parte degli organi cosiddetti d'informazione (verosimilmente poiché di proprietà di gruppi in rapporti d'interesse col Governo e per il condizionamento dei sia pur modesti contributi previsti dalla legge per l'editoria) permangono molti gravi interrogativi riguardanti i tempi di svolgimento, di trasmissione (da parte della flottiglia peschereccia) e di ricezione dei segnali d'allarme e di richiesta d'aiuto, nonché i comportamenti preventivi e successivi dei responsabili della vigilanza e della protezione;

che non sono state né smentite né approfondite le scarne informazioni secondo le quali l'episodio del 24 settembre si sarebbe svolto nell'arco di circa otto ore, durante le quali un intervento protettivo sarebbe stato possibile, nè sono state fornite informazioni sui seguiti alla presentazione della nota di protesta italiana al governo di Tripoli;

che, come è noto, da anni nelle spese per la Marina militare viene prevista la «sorveglianza pesca nel Canale di Sicilia», mentre i contribuenti pagano per il mantenimento di reparti di volo preposti al

controllo marittimo a grande raggio (velivoli «Atlantic») in condominio fra la Marina e l'Aeronautica; financo la Guardia di finanza, teoricamente, dovrebbe effettuare ricognizioni marittime a grande raggio poiché a questo fine, ignorando le obiezioni di provenienza parlamentare, non ha rinunciato ad acquistare (a caro prezzo) due bimotori ATR42, e li ha fatti allestire con radar, nonchè altri sistemi di scoperte e localizzzione nonche di trasmissione sempre con il denaro dei contribuenti;

che questo complesso si aggiungono altri aeromobili dell'eronautica militare appropriatamente adattati con (costosi) sistemi elettronici di scoperta e telecomunicazione in tempo reale, che dovrebbero – secondo le assicurazioni ufficiali propinate nelle settimane dell'approvazione parlamentare dei bilanci – un controllo sul Mediterraneo per 24 ore su 24; infine, un profluvio di denaro dei contribuenti viene devoluto a numerose sale operative, riportate ad ogni occasione sugli schermi televisivi ove compaiono con scenografie dilettantesche soggetti in uniforme assorti in impenetrabili elucubrazioni dinanzi a monitor di computer ed a proiezioni policrome di grandi mappe mediterranee;

che in occasione dell'evento del 24 settembre 1998, tutta questa onerosa organizzazione, tanto ripetitivamente reclamizzata e per la quale sono richiesti crescenti stanziamenti, non è stata in grado né di assicurare iniziative preventive, né di effettuare tempestivi interventi;

che il numero delle vittime a seguito della collisione fra la corvetta « della Marina militare italiana ed una nave albanese carica di profughi, collisione avvenuta nel Canale d'Otranto, è enormemente superiore al pur tragico bilancio dell'incidente del 24 settembre 1998; pertanto, fra i due fatti non è proponibile un paragone se non per quanto riguardi i seguenti aspetti, indubbiamente collaterali, ma non irrilevanti:

la campagna di sfiducia, scatenata dall'informazione italiana (salvo poche eccezioni, di consuetudine dipendente per le notizie dalle indiscrezioni del Gabinetto del Ministro della difesa e sempre sensibile alle «preghiere» di quest'ufficio) nei confronti del comandante di nave «Sibilla» (il processo a carico di quest'ufficiale è imminente), in contrapposizione al benevolo ignorare il comportamento piratesco e criminale del comandante della motovedetta libica che ha aperto il fuoco contro il peschereccio italiano;

in occasione sia della tragica collisione nel Canale d'Otranto sia dell'incidente del 24 settembre 1998 in acque internazionali dinanzi alle coste del Nord Africa, è stato accuratamente evitato ogni coinvolgimento del più elevato responsabile non politico delle tre forze armate, il Capo di Stato maggiore della difesa, «premiato» – com'è noto – con la candidatura da parte del Governo italiano alla Presidenza del Comitato militare della NATO, candidatura accettata dai nostri alleati; da molti anni il Capo di Stato maggiore della difesa ha superato il limite d'età imposto ai suoi parigrado; il Ministro della Difesa non ha fatto pervenire risposta agli atti parlamentari di sindacato ispettivo che sollecitavano ragguagli circa l'operato del Capo di Stato maggiore della Difesa nel-

l'occasione della collisione fra nave «Sibilla» e nave albanese nel Canale d'Otranto,

si chiede di conoscere:

le risultanze ufficiali dell'accertamento da parte degli organismi ufficiali italiani (se compiuto) sull'effettivo svolgimento dei fatti del 24 settembre 1998 in acque internazionali dinanzi alle coste del Nord Africa, in particolare per quanto riguarda i tempi;

i contenuti particolareggiati delle reazioni (se vi sono state) del governo di Tripoli alla nota di protesta italiana e la versione (se disponibile) delle autorità libiche all'incidente del 24 settembre 1998;

i motivi con i quali il Governo giustifica l'omissione da parte della Marina militare e dell'Aeronautica militare di iniziative preventive e di interventi tempestivi, in occasione dell'incidente del 24 settembre 1998;

se risulti che l'autorità giudiziaria competente abbia avviato un'inchiesta sull'incidente del 24 settembre 1998 in acque internazionali dinanzi alle coste del Nord Africa;

se il Governo italiano non ritenga opportuno chiedere alle autorità dell'Alleanza atlantica una sospensiva all'insediamento alla presidenza del Comitato militare della NATO dell'attuale Capo di Stato maggiore della Difesa italiano, in attesa della conclusione e del processo a carico del comandante di nave «Sibilla» e di altri militari italiani per la tragica collisione nel Canale d'Otranto e delle risultanze preliminari dell'inchiesta giudiziaria sull'incidente del 24 settembre 1998 in acque internazionali dinanzi alle coste del Nord Africa.

(4-12562)

(30 settembre 1998)

Risposta. – L'unità di crisi del Ministero degli affari esteri ha appreso nella mattina del 24 settembre 1998 dalla capitaneria di porto di Mazara del Vallo la notizia dello speronamento e mitragliamento a danno del motopeschereccio italiano «Orchidea», avvenuti alle 02.00 da parte di una motovedetta libica.

Secondo le informazioni fornite dalla predetta capitaneria di porto, il motopeschereccio in questione – che si trovava in posizione lat. 33º 31º N, long. 12º 00º E, a circa 30 miglia dalle coste libiche – ha avuto un incendio a bordo. Dei 10 componenti l'equipaggio – 6 italiani e 4 tunisini – 9 sono stati tratti in salvo da altri motopescherecci accorsi in zona, mentre il decimo marinaio, il connazionale Rosario Margiotta, è stato successivamente ritrovato privo di vita.

Immediatamente dopo l'incidente, il Governo italiano ha preso contatto con le autorità libiche per chiedere chiarimenti circa l'accaduto, elevando anche una vibrata protesta per la durezza dell'intervento che, in base agli elementi di informazione disponibili, l'unità navale libica avrebbe effettuato ai danni del motopeschereccio italiano. In particolare, per il tramite dell'ambasciata a Tripoli, è stato sottolineato come il fatto

fosse avvenuto in acque internazionali, ricorrendo inammissibilmente all'uso della forza e con deprecabili tragiche conseguenze.

Le autorità libiche, dal canto loro, dopo aver espresso il loro rammarico per l'accaduto ed aver compiuto una rapida indagine per verificare la dinamica dell'incidente, hanno fornito la seguente versione dei fatti. L'inseguimento sarebbe iniziato in acque territoriali libiche, a 11 miglia a nord della località di Abu Kamash, avendo il motopeschereccio rifiutato di attenersi all'intimazione di fermo ed essendosi dato alla fuga a luci spente, e sarebbe terminato con la collisione, avvenuta dopo circa un'ora e 20 minuti, per una manovra azzardata del peschereccio che continuava a navigare con tutte le luci spente, comprese quelle di navigazione. La stessa motovedetta sarebbe stata danneggiata con una falla a prora e tre marinai sarebbero rimasti feriti. Le operazioni di salvataggio nei confronti dell'equipaggio del motopeschereccio non sarebbero state possibili a causa delle precarie condizioni di sicurezza e del cattivo stato del mare. Da parte libica è stato evidenziato che non è mai stato dato nessun ordine alla propria guardia costiera di usare la forza contro motopescherecci e che nessun colpo di arma da fuoco è stato sparato.

Infine, il Ministero degli esteri libico ha fatto pervenire all'ambasciata italiana a Tripoli copia di una nota verbale del settembre 1992, nella quale veniva segnalato che il peschereccio «Orchidea» era allora entrato nello stesso tratto di mare – all'interno delle acque territoriali libiche – e aveva lanciato esplosivi contro una vedetta della guardia costiera all'atto in cui questa aveva cercato di avvicinarsi per un'ispezione, dando luogo ad uno scambio di colpi di arma da fuoco. Il Governo italiano, che considera soddisfacente la cooperazione fornita in tali circostanze da parte libica, è consapevole che il tragico episodio ha riproposto l'esigenza di concordare con le autorità libiche un contesto di riferimento atto ad evitare il ripetersi di incidenti. A tal riguardo va notato che i positivi sviluppi che le relazioni fra i due paesi hanno registrato negli ultimi tempi hanno confermato la possibilità di adottare, in materia di pesca nelle acque del Canale di Sicilia, un approccio analogo a quello concordato con la Tunisia in relazione al contenzioso riguardante il «Mammellone». Sono stati, pertanto, individuati tre settori di collaborazione, che si riferiscono:

a) all'esatta definizione dello spazio marittimo soggetto alla giurisdizione della Libia, mediante un tavolo di dialogo a livello giuridico e di esperti;

b) alla conclusione di intese fra le Marine militari dei due paesi, volte ad accrescere la fiducia reciproca e ad evitare il ripetersi di incidenti in mare. In occasione della visita in Italia del Capo di Stato maggiore della Marina militare libica, che ha avuto luogo nello scorso mese di novembre, è stato firmato un processo verbale con il quale le due Marine confermano la loro volontà di collaborazione estesa anche alla

lotta all'inquinamento ed ai traffici illeciti in alto mare, al soccorso in mare e ad altre tematiche di comune interesse;

c) alla collaborazione nel settore della pesca, mediante la costituzione di società miste per assicurare lo sfruttamento congiunto delle risorse ittiche. Uno speciale gruppo tecnico italo-libico, costituito già nel 1997, ha ripreso i lavori riunendosi una prima volta a Roma ed una seconda, nel novembre 1999 a Tripoli. Tali riunioni hanno consentito di confermare l'interesse delle due parti ad approfondire le conversazioni, anche per superare le difficoltà che l'attuale normativa libica sembra frapporre alla possibilità di costituire società miste di pesca. La terza riunione del gruppo è prevista a Roma, entro il mese di giugno.

L'insieme delle iniziative menzionate delinea un approccio innovativo ed un percorso di «interessi condivisi», che offre concrete prospettive di collaborazione agli operatori dei due paesi ed apre la strada al superamento dei motivi di contenzioso in materia di sfruttamento delle risorse ittiche nell'area.

In merito alla protezione dei pescherecci si osserva che la Marina militare svolge da oltre due decenni una intensa e capillare attività di vigilanza sulla pesca nelle acque dello stretto di Sicilia con un considerevole dispiegamento e dispendio di mezzi aerei e navali. Peraltro, la vastità della superficie da pattugliare, a fronte dei mezzi a disposizione, impone che le unità navali vengano dislocate nelle aree con maggiore concentrazione di pescherecci. Tali aree di pattugliamento variano su base stagionale e vengono stabilite a livello locale, sentite le associazioni dei pescatori. In questo contesto, non si può purtroppo evitare che, in talune circostanze, pescherecci impegnati in attività di pesca isolate, a volte in zone di pesca contestate da alcuni paesi rivieraschi, possano essere fermati dalle forze marittime di questi paesi.

Per quanto riguarda le indagini sull'incidente del 24 settembre 1998, si comunica che il procedimento penale contro ignoti per il reato di cui all'articolo 428 del codice penale era stato definito dalla procura della Repubblica di Marsala in data 18 ottobre 1999 con richiesta di archiviazione. Il giudice per le indagini preliminari presso il locale tribunale, a seguito di opposizione avanzata nell'interesse di Maria Giacalone, emetteva in data 10 febbraio 2000 provvedimento di restituzione di atti al pubblico ministero al fine di espletare ulteriori indagini. Queste, come riferito dalla predetta procura della Repubblica, sono state delegate al Servizio Interpol di Roma, il quale, sollecitato, ha fatto conoscere che fino alla data dell'8 giugno 2000, il collaterale Ufficio Interpol libico, a suo tempo interessato nel senso richiesto, non ha fatto pervenire alcuna risposta.

Anche per l'incidente avvenuto nel Canale d'Otranto fra la nave militare «Sibilla» e una nave albanese, la procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi ha richiesto decreto che dispone il giudizio nei confronti di Fabrizio Laudadio, comandante della nave militare italiana, e nei confronti di Xhaferi Namik, nella sua qualità di capitano-ti-

moniere responsabile della nave albanese. Il relativo procedimento è in corso di trattazione innanzi alla I sezione del tribunale di Brindisi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Danieli

(20 luglio 2000)

FIRRARELLO. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità.* – Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1998), recante il «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», in attuazione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992, limitatamente all'accesso al primo livello dirigenziale del ruolo sanitario, ha previsto, all'articolo 27, comma 7, l'attribuzione di uno specifico punteggio, pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione in favore dei medici che hanno conseguito il diploma specialistico ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

che la norma *de qua* ha realizzato la previsione recata dall'articolo 4, comma 7, del citato decreto legislativo n. 257 del 1991, di riconoscere il diploma di specializzazione a norma CE come titolo da valutare separatamente con specifico punteggio nei concorsi per l'accesso ai profili professionali medici;

che i diplomi di specializzazione nell'area medica conseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 257 del 1991 costituiscono mero requisito di ammissione alle procedure concorsuali indette per l'accesso al primo livello dirigenziale del ruolo sanitario e, come tali, non sono valutabili, come espressamente dispone l'articolo 27, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997;

che tale differente regime previsto con riguardo alla valutazione dei titoli specialistici, di evidente favore nei confronti dei medici che hanno conseguito la specializzazione ai sensi del decreto legislativo n. 257 del 1991, deriva dal fatto che i medici specilizzatisi nelle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della Comunità europea, hanno svolto il corso di formazione a tempo pieno, con partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture deputate alla formazione specialistica, ivi comprese le guardie, l'attività operatoria, con graduale assunzione di responsabilità nello svolgimento dei compiti assistenziali con conseguente inibizione dell'esercizio di attività libero-professionali esterne alle strutture assistenziali destinate alla formazione specialistica, e di ogni rapporto anche precario con il Servizio sanitario nazionale;

che la nuova disciplina della formazione dei medici specialisti è stata osservata anche da alcuni medici specializzandi, immatricolatisi alle scuole di specializzazione negli anni accademici immediatamente precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 257 del 1991 (anno accademico 89/90 e 90/91), in virtù delle deliberazioni di «illuminati» direttori di alcune scuole di specializzazione che, in ossequio alle direttive comunitarie dettate nella materia *de qua*, nonchè in previsione della imminente riforma, hanno preteso dai propri specializzandi il rispetto *ante tempus* dei doveri e degli obblighi introdotti con il decreto legislativo n. 257 del 1991;

che i suddetti medici hanno rispettato il regime orario del tempo pieno e quello delle incompatibilità, con inibizione di qualsiasi altra attività professionale esterna alle strutture deputate alla specializzazione, senza peraltro fruire della borsa di studio riconosciuta ai medici specializzandi *post* decreto legislativo n. 257 del 1991 (attualmente ancora ferma al valore del 1° gennaio 1992, di lire 22.750.000 annue);

che la maggior parte dei suddetti specializzandi (circa 5.000) hanno interposto ricorso al TAR del Lazio per lamentare il tardivo recepimento, in loro danno, delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano, al fine di ottenere la piena parificazione, soprattutto con riguardo al riconoscimento del punteggio aggiuntivo, con i colleghi iscritti alle scuole di specializzazione a norma CE, avendo i medesimi effettuato la formazione specialistica nel pieno rispetto dei parametri imposti dal più volte citato decreto legislativo n. 257 del 1991;

che il TAR del Lazio, con sentenza n. 601 del 28 dicembre 1993, e successivamente il Consiglio di Stato, con sentenza n. 735/94 del 23 settembre 1994, hanno riconosciuto la fondatezza delle pretese fatte valere dai medici ricorrenti, che hanno trovato ulteriore definitivo suggello con la sentenza n. 7410/96 resa in data 10 agosto 1996 dalle sezioni unite della Suprema Corte di cassazione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente mediante l'emanazione di una circolare ministeriale che riconosca in favore dei medici frequentanti a tempo pieno le scuole di specializzazione prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 257 del 1991 un punteggio uguale a quello previsto in favore dei medici specialisti CE.

(4-10634)

(23 aprile 1998)

Risposta. – Si risponde all'atto ispettivo in esame, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, per conto del Dicastero della pubblica istruzione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 («Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»), emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, co-

me sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ha completato l'*iter* normativo destinato, nel suo complesso, a fornire alle aziende ospedaliere e alle aziende unità sanitarie locali gli strumenti necessari per procedere allo svolgimento dei concorsi per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, l'articolo 27, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 attribuisce alla specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, attuativo della direttiva n. 82/76/CEE, anche se fatta valere come requisito di ammissione, uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Nella situazione ricordata la sentenza del TAR del Lazio n. 601 del 1993 ha richiamato la normativa comunitaria, ritenendola immediatamente operante nel nostro ordinamento giuridico.

Questa sentenza veniva ribadita in sede d'appello (decisione n. 735 del 1994 del Consiglio di Stato) e le valutazioni del TAR del Lazio sono state sostanzialmente confermate dalla sentenza n. 7410 del 1996, resa dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite.

In tal modo, si è affermato l'orientamento – ispirato alla pluralità degli ordinamenti giuridici e condiviso dalla Corte costituzionale e dalla stessa Corte di giustizia europea – secondo cui le disposizioni delle direttive comunitarie che appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise possono essere fatte valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia che esso non abbia recepito tempestivamente la normativa europea nel diritto nazionale sia che questa venga recepita in modo inadeguato.

Pertanto, nel caso ora in questione, si evince che i medici i quali abbiano seguito, per la loro specializzazione, un corso più conforme alle previsioni della normativa comunitaria potranno sicuramente usufruire delle valutazioni previste dall'articolo 27, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997.

Questo Ministero non ritiene opportuno intervenire in materia con una circolare in quanto non mancano alle singole aziende ospedaliere ed aziende unità sanitarie locali gli adeguati strumenti giuridici per risolvere i casi singoli che si dovessero presentare in sede di espletamento delle procedure concorsuali.

Solo in presenza di una reale e diffusa disapplicazione dei principi enunciati si renderebbe necessario diramare una circolare per richiamare le stesse aziende ad un comportamento omogeneo e conforme alle norme ed ai principi di diritto.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

Labate

(20 luglio 2000)

MACERATINI, SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero*. – Premesso:

che il giorno 27 luglio 1999 a Johannesburg sono stati uccisi due cittadini italiani e precisamente Adolfo Mauro Ciccarelli di 50 anni e Tristano Salvemme di 35;

che tali uccisioni sono avvenute a distanza di poche ore e si sono verificate nel popoloso quartiere di Johannesburg denominato Orange Grove, dove vive la maggior parte degli italiani residenti nello Stato di Johannesburg;

che entrambe le uccisioni sono accadute nel corso di tentativi di rapine ed hanno enormemente impressionato la comunità italiana che vive in Sud Africa;

che purtroppo questi episodi non costituiscono un caso isolato ma si inquadrano in una esplosione di criminalità che sembra essere incontrollabile da parte delle autorità sudafricane;

che la comunità italiana di Johannesburg è allarmata ed esasperata, tanto che sul giornale «La Voce», organo delle comunità italiana in Sud Africa, è apparsa una inserzione a firma del «Comitato italiano anticrimine» nel quale si invitavano ironicamente gli italiani a chiedere la cittadinanza albanese «poichè sembra essere l'unico modo di essere protetti dalle autorità italiane»;

che da parte degli italiani residenti in Sud Africa si lamenta che il Governo italiano e le autorità diplomatiche del nostro paese non abbiano, almeno visibilmente, offerto una parola di conforto, un gesto di comprensione, una protesta per quanto sta accadendo nella Repubblica sudafricana a danno dei cittadini italiani,

si chiede di sapere:

quali siano gli esatti termini dei gravi episodi riferiti in premessa e quali iniziative il Governo italiano attraverso le normali vie diplomatiche abbia assunto per chiedere, con ogni necessaria fermezza, adeguata tutela per i nostri concittadini residenti nella Repubblica sudafricana;

quali concreti atti di solidarietà siano stati posti in opera a favore delle vedove e degli orfani di questi terribili episodi.

(4-19154)

(9 maggio 2000)

Risposta. – I gravi episodi di violenza citati sono ben noti al Ministero degli affari esteri che – per il tramite delle rappresentanze diplomatiche-consolari in Sudafrica – ha fornito ai familiari delle vittime ogni possibile assistenza ed ha sollecitato le competenti autorità locali perché venisse fatta piena luce sui fatti, assicurando al più presto i responsabili alla giustizia.

Tanto in occasione dell'omicidio di Adolfo Ciccarelli, avvenuto a seguito di una rapina presso il ristorante «La Strada» nel quartiere di Orange Grove, mentre cenava con il figlio diciassettenne, quanto del-

l'assassinio di Tristano Salvemme, il cui corpo senza vita è stato ritrovato in un magazzino di sua proprietà nel quartiere di Norwood, il consolato generale d'Italia a Johannesburg ha immediatamente provveduto ad avvertire i familiari dei connazionali.

Nel primo caso, la ex moglie del signor Ciccarelli, che risiede nella circoscrizione consolare di Durban, è stata ricevuta in consolato dagli assistenti sociali. La rappresentanza, constatata la situazione di indigenza della famiglia, si è fatta carico delle spese funerarie *in loco* ed ha suggerito alla donna di rivolgersi, per ogni ulteriore richiesta di assistenza finanziaria, al consolato d'Italia a Durban, già sensibilizzato in proposito.

Nel secondo caso, l'improvviso decesso del signor Salvemme ha lasciato senza risorse la moglie, anch'essa cittadina italiana, ed il figlio di appena 4 mesi, residenti a Johannesburg. Alcuni parenti del connazionale sono giunti a Johannesburg, ove, grazie all'intervento del consolato, le procedure per la traslazione della salma sono state espletate in tempi brevi. La vedova ha deciso successivamente di rimpatriare con il figlio ed è stata in ciò assistita dalla citata rappresentanza consolare.

Il consolato generale si mantiene in regolare contatto con le autorità incaricate di svolgere le indagini su entrambi gli omicidi. All'inizio di ottobre, i casi sono stati sollevati in occasione di un incontro tra il reggente del consolato ed il capo della polizia, che ha assicurato l'impegno da parte delle forze dell'ordine per individuare ed arrestare i colpevoli, che però a tutt'oggi non sono stati ancora assicurati alla giustizia. In attesa di conoscere gli sviluppi delle indagini, la vicenda continuerà ad essere seguita con la massima attenzione.

Episodi di violenza come quelli ricordati dagli onorevoli interroganti sono purtroppo all'ordine del giorno in Sudafrica, ove l'aumento della criminalità e dell'insicurezza è uno dei problemi più gravi che il governo è chiamato ad affrontare. La collettività italiana di Johannesburg è a ragione profondamente scossa di fronte a questi traumatici eventi: si ricorda che già nel 1997 un ex membro del Comites, esponente di rilievo della nostra comunità, il signor Dario Battaglia, era stato assassinato in circostanze analoghe. La questione è quindi da tempo all'attenzione del Ministero degli affari esteri, che attraverso l'ambasciata a Pretoria ha ripetutamente effettuato passi sulle autorità sudafricane affinché possa essere meglio garantita la sicurezza dei nostri connazionali.

Al riguardo, si ricorda in particolare la lettera inviata dall'allora Sottosegretario senatore Toia al presidente del Comites di Johannesburg, avvocato Mariano, dedicata al problema della sicurezza e peraltro pubblicata l'11 agosto 1999 sullo stesso settimanale «La Voce», citato nell'interrogazione.

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri, in una lettera indirizzata nel settembre scorso al predetto avvocato Mariano, aveva illustrato gli interventi del Governo italiano sulla questione della criminalità in Sudafrica.

Già da tempo, a fronte delle precarie condizioni di sicurezza, l'ambasciata a Pretoria ha sensibilizzato i rappresentanti dei paesi dell'Unione europea sull'opportunità di finanziare programmi comunitari di aiuto al Sudafrica, finalizzati alla lotta alla criminalità. Accanto all'azione di sensibilizzazione delle istituzioni di Bruxelles, che peraltro si continua a perseguire, sul piano bilaterale si è pensato ad un rafforzamento della cooperazione tra le forze di polizia dei nostri due paesi, ipotesi già in parte attuata a seguito dei contatti istituiti tra l'Interpol italiana e quella sudafricana.

Per quanto riguarda la protezione specifica di visitatori temporanei e turisti italiani, che non possono certo avere il livello di consapevolezza e di conoscenza dei fatti proprio della comunità italiana residente, il Ministero degli affari esteri – attraverso l'unità di crisi – ha provveduto a diffondere, anche per via telematica, presso tutti gli organismi interessati (Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio, ACI e associazioni di agenzie turistiche e operatori turistici) avvisi in cui si mette in evidenza il deteriorarsi della situazione e si specificano le aree in cui è consigliabile non recarsi.

Infine, si segnala che il consolato a Durban ha concesso nel novembre 1999, alla vedova del signor Ciccarelli, che versa in difficili condizioni di salute e deve provvedere al mantenimento dei tre figli, un sussidio di oltre 2000 rand sudafricani (tutto l'ammontare disponibile sul relativo capitolo per il secondo semestre del 1999). Il console si è inoltre interessato personalmente affinché l'ente assistenziale italiano UnItAs, che opera nella circoscrizione, conceda regolari contributi alla famiglia a copertura delle spese scolastiche dei due figli più piccoli e per finanziare un corso di formazione professionale per facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro del figlio più grande, quasi maggiorenne.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Danieli

(20 luglio 2000)

MANFREDI. – *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il trattato bilaterale sottoscritto dalla Svizzera con l'Unione europea in data 26 febbraio 1999 è stato salutato con grande soddisfazione dalla comunità italiana colà residente, in quanto pone la parola fine a tutta una serie di situazioni anacronistiche;

che da un'attenta lettura del trattato, tuttavia, emergono aspetti che destano preoccupazione nell'ambito della collettività italiana in Svizzera, toccando nel vivo gli interessi dei nostri cittadini;

che nell'allegato VI dell'accordo, al paragrafo 3, lettere *a)* e *b)*, si fa riferimento all'obbligo per le persone non residenti in Svizzera di assicurarsi tramite l'assicurazione per malattia svizzera;

constatato:

che con tale decisione si impone anche ai familiari residenti stabilmente in Italia di un cittadino italiano che lavora in Svizzera di iscriversi obbligatoriamente ad una cassa malattia svizzera, sulla base di appositi premi calcolati facendo riferimento ai costi dell'assistenza sanitaria svizzera;

che questo sistema, senz'altro artificioso, sarebbe comunque imputabile al fatto che l'Italia, a differenza di altri paesi dell'Unione europea, espressamente indicati nel trattato, non ha fatto valere un'opzione che avrebbe consentito ai familiari non residenti in Svizzera di continuare ad essere assicurati in Italia, nell'ambito del sistema sanitario nazionale;

che i lavoratori italiani collocati nei rami professionali più modesti, e sono la maggioranza, non saranno sicuramente in grado di finanziare l'assicurazione per malattia anche per i familiari residenti in Italia,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il nostro paese non si sia avvalso dell'opzione che avrebbe garantito ai familiari non residenti in Svizzera di continuare ad essere assicurati in Italia;

come sarà possibile avvalersi del servizio sanitario svizzero nel caso di malattia e/o infermità da parte dei familiari che abitano in Italia;

se si abbia conoscenza delle specifiche competenze dei cantoni in materia di assicurazione per malattia, nella considerazione che esse si diversificano da cantone a cantone influendo decisamente sui costi della copertura.

(4-15276)

(19 maggio 1999)

PREIONI. – *Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Si chiede di sapere quali provvedimenti intendano adottare i Ministri in indirizzo per porre rimedio ai gravi problemi esposti nella seguente lettera del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE):

«CIGE
Consiglio Generale degli Italiani all'Estero
Ministero degli Affari Esteri

Ministero della sanità
On. R. Bindi
Piazzale dell'Industria 20
EUR
R O M A
Ministero del lavoro
e della previdenza sociale
Dott. A. Bassolino
Via Flavia 6

R O M A
Ministero affari esteri
All'attenzione del Sottosegretario
Sen. Patrizia Toia
R O M A
Zurigo, 02 aprile 1999

Accordo bilaterale Svizzera – Unione Europea / assicurazione sanitaria ai familiari in Italia dei lavoratori residenti in Svizzera e trasferimento dei contributi previdenziali svizzeri all'INPS in Italia

Signor Ministro della sanità

Signor Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Il trattato bilaterale sottoscritto dalla Svizzera con l'Unione europea è un evento positivo che la comunità italiana qui residente ha salutato con gran soddisfazione, poiché mette fine ad una serie di situazioni anacronistiche e postula quei diritti per i quali la nostra emigrazione si è battuta sempre con grande vigore, come l'abolizione dello statuto dello stagionale, il diritto al ricongiungimento familiare e la libera circolazione delle persone, tanto per citare alcuni esempi concreti.

Da una lettura attenta del trattato, tuttavia, stanno emergendo aspetti che destano molta preoccupazione nella collettività italiana in Svizzera, prodromici di nuove difficoltà e complicazioni. E si sta facendo largo la convinzione che da parte italiana sia stata data scarsa attenzione a questioni che toccano nel vivo gli interessi dei nostri cittadini.

In veste di Segretario generale del CGIE, per di più residente in Svizzera, sono stato sollecitato a sottoporre almeno due delle summenzionate problematiche ai competenti Ministeri, in vista anche della riunione del Comitato di Presidenza del CGIE, che si terrà a Roma nei giorni 8 e 9 aprile prossimi.

a) Assicurazione sanitaria

Nel testo dell'accordo sulla libera circolazione delle persone parafato in data 26 febbraio 1999, all'allegato Vl, paragrafo 3, lettere *a)* e *b)* è regolata l'assicurazione obbligatoria tramite l'assicurazione malattia svizzera e la possibilità di esenzione.

In concreto, per quanto concerne l'Italia, si fa riferimento all'obbligo per le persone non residenti in Svizzera di assicurarsi obbligatoriamente nell'assicurazione malattia svizzera. Vale a dire che se un cittadino italiano risiede in Svizzera per lavoro ed i suoi familiari risiedono in Italia, questi ultimi devono essere obbligatoriamente iscritti ad una cassa malattia svizzera, sulla base di appositi premi calcolati avendo come riferimento i costi dell'assistenza sanitaria del paese in cui l'interessato risiede.

Questo sistema complesso e incomprensibile per i comuni mortali sarebbe imputabile al fatto che l'Italia, a differenza degli altri Stati comunitari (indicati espressamente nel trattato), non ha fatto valere un'opzione che avrebbe consentito ai familiari non residenti in Svizzera di continuare ad essere assicurati in Italia, nel sistema sanitario nazionale.

Chi vive in Svizzera sa bene che l'assicurazione malattia ha costi drammaticamente elevati per le famiglie a basso reddito (penso evidentemente alla sola assicurazione di base), e infatti il legislatore è dovuto intervenire emanando una legge che consente sgravi per i redditi al minimo esistenziale. Vi è da aggiungere che i lavoratori stranieri collocati nei rami professionali più modesti, e sono la maggioranza, non saranno sicuramente in grado di finanziare l'assicurazione malattia anche per i familiari residenti in Italia.

Non si capisce, inoltre, come e con quali modalità si potrebbe utilizzare nel concreto il servizio medico e/o ospedaliero svizzero nel caso di malattia e infermità manifestatasi nel paese di residenza dei familiari in Italia. Non sono poi da sottovalutare le competenze dei cantoni in materia di assicurazione malattia, un aspetto che influisce decisamente sui costi della copertura e comporterebbe dunque calcoli complicatissimi e diversificati da cantone a cantone.

Una situazione analoga si profila per i pensionati titolari di sola rendita svizzera e, soprattutto, per i lavoratori frontalieri che come si sa risiedono in uno Stato e lavorano in Svizzera. Al riguardo si richiama che:

– la legge federale sull'assicurazione malattia stabilisce l'obbligo di assicurazione per i residenti, mentre lascia facoltà di tale scelta ai non residenti (tra cui i frontalieri);

– sono pochissimi, per esempio, i frontalieri del Canton Ticino che hanno optato per l'assicurazione presso una cassa malati svizzera, a conferma delle considerazioni espresse in ordine a costi e fattibilità.

Se la nostra interpretazione dei summenzionati aspetti del trattato è corretta, desta meraviglia che i rappresentanti del nostro Governo al tavolo negoziale abbiano sottovalutato aspetti così importanti per le ricadute che implicano sulla nostra comunità e non abbiano proceduto ai necessari approfondimenti con l'ambasciata d'Italia a Berna.

In ogni caso il Consiglio generale degli italiani all'estero auspica che si forniscano al più presto elementi sufficienti di chiarificazione, al fine di poter informare correttamente i concittadini, e che si negozi con la Svizzera il principio generalizzato della scelta facoltativa di assicurazione per i familiari residenti in Italia di cittadini italiani residenti, nella Confederazione e per i lavoratori frontalieri.

b) Trasferimento all'INPS dei contributi AVS versati in Svizzera

L'entrata in vigore del trattato bilaterale tra Svizzera e Unione europea dovrebbe scattare con il 1º gennaio del 2001, pur considerando l'ipotesi di un eventuale *referendum* contrario e prevedendo il suo insuccesso.

L'accordo a tal punto prevede la soppressione degli accordi esistenti a livello di singoli paesi in materia di sicurezza sociale e l'adeguamento alle direttive comunitarie. Per quanto concerne la nostra comunità ciò significherà l'abolizione della possibilità di chiedere una

pensione di vecchiaia italiana, resa possibile dal trasferimento all'INPS dei contributi AVS (assicurazione, vecchiaia e superstiti) versati dai concittadini in Svizzera.

Concettualmente non vi è nulla da eccepire, ma sia gli addetti ai lavori che i connazionali ritenevano che sarebbe stato accordato un periodo di transizione di 5 anni, come è stato fatto per il 2º pilastro (previdenza professionale integrativa), prima di mettere la parola fine alla possibilità di trasferimento dei contributi regolato dalla convenzione bilaterale Italia-Svizzera di sicurezza sociale.

Le prime generazioni dell'emigrazione italiana in Svizzera hanno pagato e stanno pagando il prezzo più alto ai cambiamenti che hanno sconvolto l'economia elvetica negli ultimi dieci anni. Per due ragioni difficili da sconfiggere: i dati anagrafici e la mancanza di formazione e qualifiche adeguate ad una società del lavoro così sviluppata com'è quella Svizzera. Chi perde il posto di lavoro dopo aver superato la cinquantina difficilmente lo ritrova e a poco sono valsi gli innumerevoli programmi di riconversione e ricollocazione professionale messi in campo per legge dall'assicurazione disoccupazione. Ne consegue che esaurito il diritto all'indennità disoccupazione (all'incirca due anni) per molti connazionali della prima emigrazione non resta che il rientro in Italia. Il fenomeno è consistente ed infatti è stato coniato un termine specifico: il «rimpatriato economico».

Il trasferimento dei contributi rappresenta per questi connazionali una sorta di ancora di salvataggio poiché consente loro di chiedere la pensione di anzianità (35 anni di contribuzione) e di evitare la caduta nel circuito degli interventi assistenziali. Noi riteniamo che si possa negoziare individualmente con la Svizzera la possibilità di un periodo di transizione di 5 anni, analogamente con il 2º pilastro. Si applicherebbe, tra l'altro lo stesso diritto di cittadinanza valido per i concittadini in Italia e si può valutare che con il periodo di transizione si riassorbirebbe la maggior parte della potenziale fascia d'età interessata.

Anche in questo caso auspichiamo si possa arrivare ad una soluzione soddisfacente per i connazionali emigrati più deboli che, non dimentichiamolo, hanno dato tantissimo al nostro paese soprattutto in termini economici.

Augurando buon lavoro, porgo cordialissimi saluti.

Franco Narducci
Segretario generale del CGIE

c.p.c. Ambasciata d'Italia a Berna
All'attenzione dell'Ambasciatore».

(4-15277)

(9 maggio 1999)

Risposta. (*) – In relazione agli atti parlamentari indicati in oggetto, si conferma innanzitutto che, in data 26 febbraio 2000, è stato parafato il progetto di «Accordo sulla libera circolazione delle persone» tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da un lato e la Confederazione svizzera dall'altro.

Il Governo italiano, contrariamente a quanto asserito dall'onorevole interrogante, si è avvalso della facoltà di opzione prevista nell'Allegato II del suddetto progetto di Accordo, riguardante il «Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale», dall'articolo 1 – sezione A 1.o), punto 3, lettera *b*). In tal modo si consente ad alcune categorie di cittadini italiani e comunitari residenti in Italia, che dovrebbero, di norma, essere assicurati in Svizzera, di optare per l'assicurazione al Servizio sanitario nazionale italiano. Tra questi cittadini, beneficiari dell'opzione, rientrano anche i familiari, residenti in Italia, di lavoratori italiani in Svizzera.

La stessa rappresentanza italiana presso l'Unione europea ha comunicato che la Commissione europea ha annunciato di aver ricevuto dalla Svizzera l'assenso all'inclusione dell'Italia tra gli Stati membri che intendono avvalersi della facoltà di opzione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
Labate

(20 luglio 2000)

MARINO, MANZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Per sapere:

quali valutazioni e conseguenti comportamenti il Governo italiano intenda esprimere ed assumere dopo la decisione del governo inglese sul rientro in Cile di Pinochet;

se, analogamente a quanto deciso dal Presidente del Consiglio francese, anche il Governo italiano non intenda rinunciare a partecipare alla cerimonia dell'insediamento del nuovo Presidente del Consiglio cileno per evitare di ritrovarsi accanto al dittatore colpevole dei massacri e delle torture inflitte al popolo cileno.

(4-18500)

(8 marzo 2000)

Risposta. – La decisione del governo britannico di consentire il rientro in Cile del generale Pinochet per ragioni di salute è stata presa autonomamente e non ha in alcun modo riguardato l'Italia che non aveva formalizzato, a differenza di altri paesi europei, procedimenti che comportassero un'eventuale domanda di estradizione.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Il Governo italiano ha ritenuto di intervenire alle cerimonie di insediamento del nuovo presidente, Ricardo Lagos, al fine di rilanciare i rapporti bilaterali, che ne sono risultati rafforzati con la firma di un memorandum di intenti nel quale si sottolinea la specialità che le relazioni tra i due paesi hanno assunto per il loro prossimo sviluppo e reciproco beneficio. Va citato per inciso che la delegazione italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e di cui era parte lo scrivente, non si è incontrata col generale Pinochet, assente dalle cerimonie ufficiali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(20 luglio 2000)

MELONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso: che la realizzazione della nuova arteria di collegamento stradale a scorrimento veloce Sassari-Alghero, attesa da più di venti anni, i cui ritardi sono stati oggetto di numerose polemiche ed il cui *iter* ha presentato problemi di varia natura che hanno visto un continuo susseguirsi di responsabilità, che di volta in volta hanno interessato l'ANAS, il Ministero dei lavori pubblici e soprattutto le imprese aggiudicatrici la gara d'appalto, continua a rappresentare motivo di preoccupazione in quanto i lavori del tratto compreso fra Sassari ed il Bivio per Olmedo non procedono regolarmente, nonostante le assicurazioni fornite sia dai responsabili delle imprese e sia dall'ANAS in ordine al rispetto dei tempi previsti per la loro ultimazione,

si chiede di sapere:

se, alla luce dello stato di avanzamento dei lavori, siano da considerarsi a tutt'oggi attendibili le assicurazioni fornite dall'ANAS, nella riunione del 12 settembre 1997 tenutasi nella sala consiliare del comune di Olmedo e presso il cantiere, in merito all'ultimazione dei lavori del tratto Sassari-Bivio di Olmedo entro il dicembre 1998;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che alcune opere d'arte, in particolare il Ponte sul Rio Zunchini, sono molto lontane dall'essere completate, forse a causa dell'esiguo numero di maestranze impegnate dall'impresa che ne cura la realizzazione;

se, in considerazione dell'approssimarsi della data indicata dall'ANAS quale termine ultimo per la consegna delle opere e della mancanza di notizie certe sul reale stato di avanzamento dei lavori nel tratto Sassari-Bivio di Olmedo, non si ritenga opportuno sollecitare i responsabili dell'ANAS, affinchè, con scadenze prefissate, forniscano notizie sull'andamento dei lavori e sul loro stato di avanzamento;

se il Ministero dei lavori pubblici confermi la data indicata dall'ANAS, dicembre 1998, quale scadenza per l'ultimazione dell'opera in oggetto e quali siano le iniziative che intende intraprendere per far sì

che entro tale termine possa completarsi il tratto Sassari-Bivio di Olmedo, arteria di fondamentale importanza per il Nord della Sardegna.

(4-11911)

(16 luglio 1998)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione in oggetto citata, anche da notizie acquisite dalla Direzione generale dell'Ente nazionale per le strade, si rappresenta la situazione dei lotti relativi alla strada statale n. 291 – collegamento veloce tra Sassari-Alghero e l'aeroporto di Fertilia:

primo lotto – primo stralcio compreso tra i chilometri 0+000 e 3+905 impresa esecutrice Aleandri srl di Bari:

l'impresa, subentrata alla INES spa, ha in avanzato corso i lavori e, come anticipato nella riunione a suo tempo tenutasi presso il comune di Sassari in occasione del convegno indetto dall'Associazione «Amici di Sassari», si informa che l'apertura al traffico prevista nel dicembre 1999 subirà uno slittamento in dipendenza della necessità di eliminazione di interferenze con le linee Enel ad alta tensione in corrispondenza dello svincolo con la strada provinciale per l'Argentiera. Nel frattempo, è allo studio una soluzione di raccordo provvisorio semaforizzato.

primo lotto – secondo stralcio – compreso tra i chilometri 3+905 e 13+271. Impresa esecutrice Asfalti Sintex spa di Bologna;

Relativamente ai lavori a suo tempo parzialmente sospesi nel tratto interessato dallo spostamento di linee elettriche da parte dell'Enel, è stato aperto al traffico il tratto Bancali – bivio Olmedo. Al fine inoltre di consentire il completamento dei lavori principali, il comune di Sassari ha emesso ordinanza di chiusura al traffico della strada «Saltu de la Monza».

Per quanto riguarda il viadotto sul Rio Mannu, indicato dall'onorevole interrogante come «ponte sul Rio Zucchini», che è un'opera di singolare particolarità per la tecnica costruttiva, l'ANAS informa che la sua esecuzione è stata di recente ultimata ed il viadotto è stato aperto al traffico.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(11 luglio 2000)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che molti cittadini hanno fatto pervenire al centralino del Partito radicale la segnalazione del mancato recapito dei certificati elettorali per poter esercitare il diritto di voto al *referendum* del 21 maggio 2000;

che l'articolo 75 della Costituzione stabilisce che «hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati» e che «la proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi»;

che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è titolo essenziale perchè l'elettore possa esercitare il proprio diritto di voto;

che la consegna dei suddetti certificati doveva essere completata, per legge, venti giorni prima della data del voto e cioè entro il 1° maggio;

che il *quorum* sul *referendum* elettorale non si è raggiunto nella precedente votazione referendaria del 18 aprile 1999 per circa 200.000 voti, pari allo 0,4 per cento degli aventi diritto,

si chiede di sapere:

quanti siano i certificati non ancora consegnati per la votazione referendaria del 21 maggio 2000;

se non si ritenga indispensabile, dopo venti anni di tentativi, accelerare l'*iter* per l'introduzione nel nostro ordinamento del voto elettronico anche per facilitare l'espletamento del diritto di voto degli italiani residenti all'estero;

se non si ritenga, infine, che nel mancato raggiungimento del *quorum* referendario del 18 aprile 1999 possa aver influito la mancata consegna dei certificati elettorali.

(4-19147)

Risposta. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si premette, innanzitutto, che, a termini dell'articolo della legge 25 maggio 1970, n. 352, i certificati elettorali devono essere compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dei decreti presidenziali di convocazione dei comizi elettorali e devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

In occasione della consultazione referendaria del 21 maggio 2000, essendo stati i decreti presidenziali pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 2000, i certificati elettorali, compilati entro il 4 maggio, avrebbero dovuto essere distribuiti agli elettori entro il 14 maggio.

Peraltro, al fine di agevolare agli elettori l'esercizio del diritto di voto, è stato disposto, con apposita circolare del 27 aprile scorso, che gli elettori i quali, all'anzidetta data, non avessero ricevuto il certificato elettorale, avrebbero potuto, già dal giorno successivo, ritirare personalmente il documento in parola presso la casa comunale (a norma del secondo comma del predetto articolo 18, il termine per il ritiro personale del certificato elettorale coincideva con il 19 maggio, e cioè due giorni prima della votazione).

Ciò premesso, si assicura che, in tutti i comuni, è stata effettuata la distribuzione dei certificati elettorali e che, al riguardo, non sono stati segnalati inconvenienti di sorta.

I certificati non ritirati alla chiusura sono stati 3.540.023, pari al 7,2 per cento del corpo elettorale (49.066.417), di cui 1.508.305 di elettori residenti in Italia e 2.031.718 di elettori residenti all'estero.

Tale percentuale non si discosta dal lato rilevato per i *referendum* svoltisi nel 1997 e nel 1999, in occasione dei quali registrò, rispettiva-

mente, una percentuale di certificati non ritirati pari al 7,3 per cento ed al 7,5 per cento del corpo elettorale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Lavagnini

(17 luglio 2000)

MORO. – *Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che in data 14 marzo 1998 si è svolto un convegno presso la Villa Manin di Passariano (Camporformido, in provincia di Udine) riguardante le tematiche connesse alla salvaguardia degli usi civici nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

che il fabbricato utilizzato per la manifestazione è di proprietà dell'amministrazione regionale e ospita durante l'anno numerose e qualificate manifestazioni anche a carattere internazionale;

che al fine di favorire l'accesso alla sala convegni anche ai portatori di *handicap* è stata realizzata una piattaforma mobile che permette di superare il dislivello tra l'ingresso e la sala;

che la struttura ospita al suo interno anche altri servizi tra cui un ristorante che viene utilizzato sia da persone estranee alle manifestazioni sia dai partecipanti;

che il convegno si è svolto nell'arco dell'intera giornata con una pausa per il pranzo che è stato servito al primo piano;

che si è potuto riscontrare che non c'era alcuna possibilità di accedere alla sala ristorante per cui un portatore di *handicap* è stato in pratica escluso dal pranzo che gli è stato servito al piano terra;

che ciò ha costituito per il partecipante una discriminazione ed una forma di emarginazione intollerabile,

l'interrogante chiede di sapere quale sia lo stato di attuazione delle norme relative al superamento delle barriere architettoniche in modo particolare negli edifici che ospitano manifestazioni e convegni anche al fine di rendere possibile la fruibilità dei servizi ai portatori di *handicap* e per evitare forme di emarginazione a persone che già soffrono.

(4-10357)

(31 marzo 1998)

Risposta. – In riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che le questioni sollevate non ricadono tra le competenze di questo Ministero.

L'edificio in argomento, Villa Manin di Passariano, infatti, risulta di proprietà della regione Friuli-Venezia Giulia.

Al fine di fornire, comunque, notizie all'onorevole interrogante, si trasmettono gli elementi di risposta forniti dalla competente amministra-

zione regionale – direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio servizi gestione immobili.

«Villa Manin di Passariano, all'atto della sua acquisizione al patrimonio regionale indisponibile (primi anni '70), presentava condizioni di completa inadeguatezza, con riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche.

L'amministrazione regionale, sino all'epoca dell'acquisizione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 (convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118) e successiva regolamentazione, ha assicurato, in occasione dell'esecuzione dei vari lotti appena citati, il completo adeguamento per l'abbattimento delle barriere architettoniche delle zone accessibili al pubblico, poiché destinate a mostre, manifestazioni, conferenze, seminari, eccetera.

Allo stato attuale, pertanto, può affermarsi che la generalità dei locali (e zone) della Villa aperti al pubblico risultano adeguati per l'accessibilità dei portatori d'*handicap,* poiché sono stati attuati accorgimenti necessari a rimuovere gli originari impedimenti da barriere architettoniche.

Per quanto riguarda il ristorante «Al Doge» annesso alla Villa, ubicato nell'ambito della cosiddetta barchessa ovest, pianoterra e primo piano, deve purtroppo convenirsi che, non essendosi presentata – nel passato più recente – l'opportunità di interventi manutentivi di una certa consistenza, la condizione dell'abbattimento delle barriere architettonica non è rispettata.

Occorre precisare, tuttavia, che il pianoterra, ove sono ubicati il bar, la cucina del ristorante ed una sala da pranzo per una sessantina di persone, presenta impedimenti affatto contenuti.

L'amministrazione regionale, nelle more della definitiva soluzione del problema, ha sempre caldamente sensibilizzato il personale di servizio (la gestione del ristorante e il personale della Villa) ad adoperarsi con ogni utile premura per agevolare la fruibilità del ristorante ai visitatori portatori di *handicap*. Ovviamente, gli uffici tecnici competenti si sono attivati, oramai da qualche tempo, per approntare un progetto edilizio preordinato all'esecuzione degli interventi necessari conformi alla vigente normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche in tutti i locali del ristorante, sia al pianoterra che al primo piano: vi è la concreta previsione che il necessario intervento risolutivo possa attuarsi entro la fine del corrente anno».

Per quanto concerne gli edifici demaniali e per quanto di competenza, quindi, di questo Ministero, si fa presente che il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia ha già realizzato numerosi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche ed altri ne ha in corso o in programma, compatibilmente con le ridotte assegnazioni di bilancio sul competente titolo.

Si comunicano qui di seguito i dati aggiornati al 1999 relativi agli interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Provincia	Oggetto	Importo
Gorizia	Eliminazione delle barriere architettoniche nella sede degli uffici giudiziari di Via N. Sauro - impianto ascensore cat. "A" per handicappati ed opere complementari di accesso	300.000.000
Trieste	Eliminazione delle barriere architettoniche nell'edificio demaniale palazzo dei lavori pubblici a Trieste	378.732.000
Trieste	Eliminazione delle barriere architettoniche presso gli edifici demaniali sedi della prefettura e dell'intendenza di finanza	358.472.000
Gorizia	Abbattimento delle barriere architettoniche nell'edificio demaniale sede dell'ufficio tecnico erariale e dell'ufficio imposte dirette siti in Via F. Filzi	350.000.000
Udine	Finalizzati al superamento delle barriere architettoniche presso il palazzo ex Combatti Belgrado Ciconi sede dell'ufficio del genio civile	211.000.000
Trieste	Straordinaria manutenzione per il superamento delle barriere architettoniche nel Palazzo dei lavori pubblici.	160.000.000
Trieste	Straordinaria manutenzione per il superamento delle barriere architettoniche dell'edificio sede della questura.	200.000.000
Trieste	Eliminazione delle barriere architettoniche dell'edificio demaniale in Via XXX ottobre n. 2	250.000.000
Gorizia	Superamento delle barriere architettoniche presso l'ufficio del genio civile di Gorizia, consistenti nella realizzazione di un impianto ascensore . .	150.000.000
Gorizia	Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici demaniali nella provincia di Gorizia.	200.000.000
Gorizia	Eliminazione delle barriere architettoniche delle caserme GDF-PS-EDIFIC demaniali della provincia di Gorizia.	99.000.000
Gorizia	Eliminazione delle barriere architettoniche delle caserme GDF-PS-EDIFIC demaniali nella provincia di Gorizia.	49.000.000 (in corso)
Trieste	Palazzo di Giustizia di Trieste - impianto ascensore e adeguamento strutture.	300.000.000 (in corso)
Udine	Eliminazione barriere architettoniche edifici demaniali nella provincia di Udine.	72.200.000

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

LADU

(12 luglio 2000)

MORO. – *Al Ministro dei lavori pubblici*. – Premesso:

che lungo la strada statale n. 52-*bis* «Carnica» ci sono due gallerie: la prima all'altezza dell'abitato di Zuglio e la seconda in località Nojaris;

che detti manufatti costituiscono un pericolo costante per la viabilità sia per la loro ubicazione che per le loro dimensioni tanto da essere inclusi nel programma di interventi per l'eliminazione dei cosiddetti «punti neri»;

che la segnaletica orizzontale presente lungo tutta l'arteria ed in modo particolare quella che delimita la mezzeria si interrompe poco prima dell'imboccatura dei manufatti per riprendere immediatamente dopo;

che tale anomalia si riscontra anche per buona parte del tratto compreso tra il ponte sul torrente Radina e quello sul torrente Randice in comune di Arta Terme;

che da parte di qualcuno è stata ipotizzata tale mancanza a causa delle limitate dimensioni della carreggiata che con l'indicazione della mezzeria determinerebbe una larghezza inferiore delle due corsie a quella prescritta dal codice,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi della mancanza della segnaletica orizzontale in corrispondenza delle gallerie di Zuglio e di Nojaris lungo la strada statale n. 52-*bis* «Carnica» e per il tratto compreso tra i ponti sul torrente Radina e Randice in comune di Arta Terme;

quali siano le dimensioni minime delle corsie di marcia tenuto conto dell'importanza internazionale dell'arteria;

se esista una direttiva europea che imponga il rispetto dei requisiti minimi riguardo alle caratteristiche della viabilità;

se, nel caso di non conformità alle prescrizioni, il fatto possa costituire ulteriore motivo indilazionabile per l'eliminazione delle carenze;

quali siano le responsabilità a carico dell'ente in caso di incidenti qualora le cause fossero da ascrivere alla mancanza dei requisiti minimi per quanto riguarda le dimensioni delle corsie.

(4-16586)

(5 ottobre 1999)

Risposta. – In merito ai quesiti proposti con l'interrogazione suindicata in oggetto si rappresenta quanto comunicato dall'ANAS, interessata in merito, in quanto ente competente.

La strada statale n. 52-*bis* «Carnica», per tipologia, per importanza e per velocità di esercizio conseguibili, è ascrivibile al IV tipo delle norme CNR, «Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane» – Bollettino ufficiale del CNR – che prevedono una piattaforma stradale o costituita da una carreggiata di metri lineari 6,00 (metri lineari 3,00 per ogni corsia).

Nella fattispecie, in corrispondenza delle gallerie di Zuglio e Nojaris, nonché nel tratto compreso tra il ponte sul torrente Radina e quello

sul torrente Randice in comune di Arta Terme, pur sussistendo una larghezza di metri lineari 6,00 non è possibile realizzare i due moduli di metri lineari 3,00 mediante la segnaletica orizzontale, sia perché il modulo è inteso come distanza tra le strisce longitudinali che richiede una larghezza minima di metri lineari 6,15 sia perché le volte delle gallerie non consentono, nell'ambito delle corsie di marcia, l'iscrizione della sagoma limite (articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Riferisce inoltre l'ANAS che non risulta una direttiva europea che imponga il rispetto dei requisiti minimi relativi alle caratteristiche della viabilità.

Per quanto riguarda, invece, le specifiche competenze di questa amministrazione, si rappresenta che apposita commissione dei lavori pubblici ha elaborato un provvedimento, attualmente in fase di pubblicazione, con il quale si intende avviare una indagine conoscitiva sull'effettivo stato delle gallerie e richiamare quindi gli enti proprietari ad una disciplina più attenta della circolazione dei veicoli nelle gallerie stesse e nelle zone di approccio con particolare riferimento all'utilizzo della segnaletica idonea.

In tale provvedimento, inoltre, vengono fornite indicazioni per una corretta illuminazione delle gallerie anche in relazione all'imbiancatura delle pareti laterali e, anche, per i sistemi di allarme per avaria o incidenti.

Inoltre è in corso di definizione la normativa sulle caratteristiche geometriche e funzionali della strada, prevista dal codice della strada.

Tale normativa, già approvata dalla commissione strade del CNR, aggiorna le precedenti raccomandazioni dello stesso che risalgono al 1980 e che, pertanto, tenevano conto di esigenze e condizioni di traffico del tutto diverse da quelle attuali. Inoltre la nuova normativa, a differenza della precedente, avrà carattere cogente.

Si informa, infine, che per la messa in sicurezza della strada statale n. 52 e della 52-*bis* è in corso di elaborazione una iniziativa normativa per lo stanziamento di fondi specifici, a tal fine previsti, sulla base di un apposito accantonamento di somme stabilite dalla legge finanziaria 2000.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(11 luglio 2000)

MORO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che con lettera del 24 dicembre 1999, prot. P. T./2624/6.911 (222), la regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione della pianificazione territoriale ha fornito il riscontro all'esposto relativo ad interventi in zone E1 ed E3 in comune di Cercivento;

che il contenuto della lettera è il seguente: «Con l'esposto indicato in oggetto, Legambiente lamenta la realizzazione di opere edilizie in area di vincolo paesaggistico ambientale, classificate dal vigente programma di fabbricazione come zone E1 ed E3 nelle quali gli interventi ammessi richiedono l'approvazione di un piano particolareggiato o di un piano di lottizzazione, attualmente inesistente. Per quanto attiene a tale profilo della questione, il comune di Cercivento con nota in data 23 marzo 1999 ha illustrato che il requisito dei piani particolareggiati o di lottizzazione trova il proprio fondamento nell'esigenza di porre a carico del concessionario le spese di urbanizzazione. Nel caso di specie, in assenza di opere di urbanizzazione comunali non si è reputato opportuno far precedere il rilascio dei titoli autorizzativi dall'adozione di un apposito piano particolareggiato, al quale si potrebbe addivenire in futuro qualora se ne ravvivasse la necessità. Orbene, la scrivente Direzione non ritiene di condividere tale assunto in ragione del fatto che la normativa di attuazione dettata dal vigente strumento urbanistico prescrive espressamente, per gli interventi ammessi nelle zone omogenee E1, E2, E3, l'adozione di uno strumento attuativo, precludendo gli interventi diretti. Si ribadiscono, pertanto, le considerazioni esposte a riscontro del quesito formulato dal comune di Cercivento in data 11 ottobre 1999 con il quale si chiedevano chiarimenti proprio in ordine agli articoli 24 e seguenti delle norme tecniche di attuazione del vigente programma di fabbricazione. In particolare, preme evidenziare che il peculiare rilievo ambientale di tali aree implica una particolare tutela dei siti ed impone un'interpretazione particolarmente restrittiva della disposizione del piano. Posto, dunque, che le N.T.A. del vigente programma di fabbricazione prescrivono l'adozione di appositi strumenti attuativi in relazione alla particolare natura dell'area, le stesse sono da ritenersi vincolanti con la conseguenza che gli interventi edilizi avrebbero dovuto essere preceduti dall'adozione di un piano particolareggiato o di lottizzazione. Di non minore importanza appare, inoltre, la necessità di rispettare rigorosamente le prescrizioni anche per quanto attiene al tipo d'interventi ammessi in tali aree che devono essere destinati a soddisfare esigenze primarie senza comportare alcuna alterazione al delicato equilibrio idrogeologico e naturale esistente. A tale riguardo, si ricorda che la classificazione delle strutture come rifugi e bivacchi si ricava dagli articoli 19 e seguenti della legge regionale n. 17 del 1997 che pone puntuali limiti alla loro qualificazione in ragione dell'uso cui sono destinati e delle esigenze che sono volti a soddisfare. In conclusione si ritiene che gli interventi siano stati realizzati sulla base di un provvedimento che potrebbe essere dichiarato illegittimo in quanto non conforme alla normativa di piano vigente, con la conseguenza che nessuna sanzione potrà gravare sui privati concessionari ai quali è stato rilasciato il prescritto titolo, la cui validità potrebbe essere inficiata da una sentenza con la quale il giudice amministrativo riconosca l'illegittimità del provvedimento e la non sanabilità degli interventi eseguiti. A tale proposito giova ricordare l'obbligo della pubblica amministrazione di vagliare la possibilità di an-

nullare gli atti illegittimamente emessi. La pubblica amministrazione, infatti, dispone del potere di autoannullamento d'ufficio che si sostanzia nell'annullamento dei propri atti tutte le volte che lo esiga l'interesse pubblico in presenza di vizi di legittimità dell'anno stesso. L'annullamento è un potere amministrativo di secondo grado con il quale viene ritirato, con efficacia retroattiva, ossia dalla data della sua emanazione, un atto amministrativo illegittimo per la presenza di vizi originari nell'atto medesimo. Il potere di annullamento d'ufficio è un potere generale della pubblica amministrazione e non occorre una espressa previsione di legge per il suo esercizio, fermo restando che l'attività dell'amministrazione deve essere comunque ispirata al soddisfacimento di un interesse pubblico, quale risulta dalla comparazione tra l'interesse a far valere il vizio dell'atto ed ottenere il conseguente ripristino dello stato dei luoghi ed il diritto soggettivo dei privati – che hanno ottenuto una regolare concessione edilizia sulla cui base hanno edificato – che verrebbe leso dal successivo annullamento. Distinti saluti – Il Direttore di servizio Dottoressa Serena Stulle Da Ros»,

si chiede di sapere:

se la lettera costituisca, da sola, denuncia di attività illecita da parte dell'amministrazione comunale;

quali conseguenze derivino dalla mancata attività di autotutela in pendenza dell'esposto per un atto emesso da una pubblica amministrazione;

se esistano da parte del Ministro in indirizzo, possibilità di intervento al fine di garantire la legalità del caso sollevato.

(4-17984)

(2 febbraio 2000)

Risposta. – Da elementi acquisiti risulta che il comune di Cercivento (Udine), con concessione edilizia n. 13 del 5 agosto 1996, ha autorizzato il signor Roberto Grillo alla costruzione di un bivacco d'alta quota sul monte Tempia.

Nell'estate del 1999 il Movimento Legambiente, per contestare all'amministrazione comunale di Cercivento il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione dell'edificio senza aver approntato un adeguato piano di lottizzazione nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio, ha organizzato una manifestazione di protesta, svoltasi alle pendici del monte Tempia, ed ha inoltre inviato un esposto alla regione Friuli-Venezia Giulia - direzione della pianificazione territoriale.

A seguito di tali iniziative, al fine di approntare uno studio di fattibilità in ordine ad eventuali provvedimenti di carattere amministrativo da porre in atto, l'amministrazione comunale di Cercivento si è rivolta per un consulto allo studio legale dell'avvocato Marpillero del foro di Udine.

Non risulta che, alla data odierna, detta amministrazione abbia intrapreso alcuna iniziativa inibitoria in ordine al citato contenzioso.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Lavagnini

(17 luglio 2000)

MUNGARI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che, con nota 27 marzo 2000, il sindaco di Oppido Mamertina (Reggio Calabria), avvocato Antonino Freno, ha fatto presente che recentemente cinque cittadini oppidesi sono stati invitati a partecipare alla trasmissione televisiva in diretta del programma «I fatti vostri», su RAI 2, per trattare del trasferimento della residenza del vescovo della locale diocesi da Oppido a Palmi;

che, dopo una lunga sosta nelle quinte degli studi televisivi, protrattasi per l'intera durata del programma, pur non ammessi alla stessa trasmissione, e per il solo fatto di aver avanzato delle proteste, i predetti sono state aspramente rampognati dal regista Michele Guardì o da altra persona con l'aggiunta di epiteti ingiuriosi all'indirizzo della città di Oppido;

che a tutt'oggi, malgrado l'offensività e sgradevolezza dell'episodio, l'organo di gestione della RAI non ha inteso fornire alcuna spiegazione vivamente attesa dalla collettività di Oppido Mamertina,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per far chiarezza sulla vicenda descritta, venendo così incontro alle vivissime attese della cittadinanza di Oppido Mamertina.

(4-18918)

(5 aprile 2000)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha sottratto il controllo del contenuto programmatico delle trasmissioni radiotelevisive alla sfera di competenza dell'autorità governativa per assegnarla a quella della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale determina gli indirizzi dei vari programmi, vigila sul loro contenuto ed adotta ogni deliberazione ritenuta necessaria ai fini dell'osservanza degli indirizzi medesimi.

Ciò premesso si fa presente che la RAI, Radiotelevisione Italiana spa, opportunamente interessata, ha riferito che, nel corso della trasmissione «I fatti vostri» del giorno 27 marzo 2000, alle ore 12,14 circa era previsto un «balcone» dal titolo «Proteste contro la chiusura della diocesi di Oppido Mamertina (Reggio Calabria)».

Ha inoltre precisato che, per motivi legati ad esigenze di scaletta, non è stato poi possibile mandare in onda in diretta tale «balcone». Di conseguenza, la RAI si è vista costretta, come a volte accade, a propor-

re agli ospiti di registrare le interviste subito dopo la fine della trasmissione con l'impegno di mandarle in onda nei giorni successivi.

Tale proposta non ha avuto seguito in quanto le cittadine oppidesi, anch'esse invitate al programma, hanno energicamente protestato rifiutando l'invito del regista della trasmissione il cui comportamento non è risultato, secondo la RAI, in alcun modo offensivo o ingiurioso.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(20 luglio 2000)

NAPOLI Roberto, CIRAMI. – *Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale e ai Ministri per i beni e le attività culturali e della sanità.* – Premesso:

che Mauro Muscas, atleta pattinatore affetto da sindrome di Down, è stato escluso dalle selezioni relative alla competizione di pattinaggio svoltasi a Cagliari il 24 aprile 1999;

che, in più occasioni, la mamma dello sfortunato pattinatore ha dichiarato che Mauro sin dalla nascita è sempre stato sottoposto a controlli medici e neurologici, intensificati dal momento in cui il ragazzo ha iniziato a praticare attività sportive;

che tali controlli dimostrano e continuano a dimostrare la piena efficienza fisica di Mauro;

che, in tale prospettiva, l'esclusione dalla competizione indica un'evidente discriminazione che non trova la sua motivazione su un patologico stato psicofisico ma soltanto sulla presenza di un cromosoma in più;

che di là dalle valutazioni strettamente giuridiche l'esclusione del ragazzo affetto da trisomia 21 evidenzia la necessità che l'interpretazione della legge non può essere indipendente dalla reale valutazione del caso concreto,

l'interrogante chiede di conoscere se e come s'intenda intervenire per prevedere un reale abbattimento delle barriere burocratiche e garantire l'opportunità di svolgere attività fisica ed agonistica anche a coloro che non sono «normodotati».

(4-15054)

(28 aprile 1999)

Risposta. – In riferimento all'atto ispettivo di cui all'oggetto, si rappresenta che il Ministro per i beni e le attività culturali ha risposto in Parlamento (Aula della Camera) ad interrogazioni orali di identico contenuto concernenti i fatti in questione.

Il Ministro per la solidarietà sociale
Turco

(18 luglio 2000)

PAPPALARDO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che oltre un anno fa, con grave e ingiustificato ritardo, l'ente ecclesiastico «Ospedale Miulli» di Acquaviva delle Fonti (Bari), che vanta natura giuridica privata, provvedeva finalmente a recepire l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale;

che alla procedura del «recepimento» gli amministratori dell'ente fanno ricorso per estendere ai propri dipendenti normative emanate per il personale delle pubbliche amministrazioni, cui i primi sono equiparati per decreto ministeriale;

che molti dipendenti dell'ente, già prima dell'adozione della delibera di recepimento del *part-time,* avevano – a parere dell'interrogante, giustamente – chiesto di poter usufruire dell'istituto;

che nei primi mesi dell'anno in corso gli amministratori dell'«Ospedale Miulli» decidevano di redigere un regolamento di attuazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, regolamento che veniva trasmesso, circa quattro mesi fa, al Ministero della sanità per l'apposizione del visto;

che tale scelta appare invero assai discutibile, giacchè l'applicazione del *part-time* è prevista nel regolamento organico dell'ente, regolarmente approvato, e da tempo, dal Ministero della sanità;

che a tutt'oggi il Ministero in indirizzo non ha ancora restituito il regolamento di attuazione del rapporto di lavoro a tempo parziale trasmesso dall'«Ospedale Miulli»;

che tale ritardo, oltre a comportare seri e immotivati disagi per i dipendenti dell'ente che hanno fatto richiesta di usufruire del *part-time,* vanifica la possibilità di operare nuove assunzioni di personale, seppure a tempo parziale,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali ragioni il Ministro in indirizzo non abbia ancora provveduto a restituire vistato il regolamento di attuazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per i dipendenti dell'ente ecclesiastico «Ospedale Miulli» di Acquaviva delle Fonti;

se la redazione di tale regolamento, a parere del Ministro interrogato, fosse necessaria, o non invece resa superflua dalla previsione dell'istituto del *part-time* nel regolamento organico dell'ente;

se, in ragione della procedura adottata, dei ritardi nell'attuazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e della lesione dei diritti dei la-

voratori che ne è derivata, non si configurino responsabilità, quanto meno di natura omissiva, a carico degli amministratori dell'ente;

a quali procedure si debba, più in generale, fare ricorso – tenuto conto della natura giuridica dell'ente e del decreto di equiparazione – per garantire che il trattamento economico e normativo dei dipendenti dell'ente sia sempre e tempestivamente adeguato alle modifiche della disciplina dei rapporti di lavoro nel comparto della sanità.

(4-16136)

(14 settembre 1999)

Risposta. – Come indicato nell'atto parlamentare in esame, in data 17 maggio 1999 l'ospedale generale regionale «F. Miulli» di Acquaviva delle Fonti (Bari) ha trasmesso a questo Ministero il regolamento di attuazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Da un esame istruttorio del suddetto regolamento sono emerse alcune perplessità, che sono state evidenziate allo stesso ente con nota del 9 settembre 1999.

Pertanto, in attesa delle determinazioni dell'amministrazione dell'ospedale, è stato sospeso il provvedimento formale di approvazione.

Al riguardo, occorre segnalare che il decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 514, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero della sanità», nelle tabelle allegate, per quanto concerne i decreti di approvazione dei regolamenti degli enti ecclesiastici di adeguamento ai principi normativi ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992, ha fissato come termine finale per tale procedimento 210 giorni.

Pertanto, considerando che la deliberazione dell'ospedale «Miulli» è stata inviata in data 17 maggio 1999 e che la nota interlocutoria è stata trasmessa all'ospedale stesso il successivo 9 settembre, i termini procedurali fissati dal citato decreto risultano rispettati.

Per quanto riguarda la necessità, o meno, della redazione del regolamento in questione, occorre ricordare che l'articolo 3 del regolamento organico dell'ospedale «Miulli» contiene il principio, di carattere generale, relativo alla possibilità per l'ente di costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o di trasformare, su richiesta dei dipendenti, i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale.

La successiva deliberazione n. 63 del 10 maggio 1999 concerne la regolamentazione articolata del rapporto di lavoro a tempo parziale, recependo i contenuti e i principi del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto sanità.

Pertanto tale deliberazione attiene ad aspetti organizzativi dell'ente stesso e, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo

n. 502 del 1992 e successive modificazioni, va sottoposta ad approvazione da parte del Ministero della sanità.

Infine, si rammenta che le modalità e gli obblighi temporali per l'adeguamento alle modifiche normative concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni sono quelli stabiliti dal citato articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992, tenuto, peraltro, conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 229 del 1999 che, comunque, richiama il suddetto articolo 4.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
LABATE

(20 luglio 2000)

PILONI, SMURAGLIA, DUVA, BERNASCONI, MACONI, ELIA, BESOSTRI, PIZZINATO, SQUARCIALUPI, CORTIANA, RIPAMONTI, VERTONE GRIMALDI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per le pari opportunità.* – Premesso:

che la giunta del comune di Milano ha approvato una delibera – di chiaro sapore strumentale ed elettoralistico – avente per oggetto «Interventi in favore della maternità, della famiglia e dei nuclei famigliari»;

che il provvedimento prevede l'assegnazione di un contributo pari a un milione di lire al mese per un periodo di due anni, a favore di neogenitori e di costituendi e neocostituiti nuclei famigliari;

che gli interventi saranno erogati ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

che siano residenti a Milano da almeno quindici anni;

che non superino il reddito famigliare netto annuo di lire 32 milioni, comprensivo delle spese di affitto o mutuo per la prima casa;

che non siano proprietari di beni immobili in Italia o all'estero fatto salvo l'acquisto con contratto di mutuo per la prima casa;

che, inoltre, nel caso di contributo per la nascita di un figlio, sarà attribuito titolo preferenziale a quei nuclei che scelgano di rinunciare all'inserimento del neonato al nido,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali valutazioni i Ministri in indirizzo ritengano di esprimere a riguardo di una simile delibera, che appare fortemente sospetta di intenti discriminatori e di incostituzionalità;

se non ritengano che il provvedimento debba essere censurato anche alla luce degli indirizzi generali espressi in più occasioni da parte del Governo sia in riferimento alle politiche dell'immigrazione, sia in

rapporto alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997, sulle pari opportunità e la non discriminazione;

se non ritengano, infine, che una delibera comunale non possa incidere anche su provvedimenti e competenze statali, come si dovrebbe desumere dal seguente paragrafo della delibera stessa: «L'importo dell'intervento economico è da ritenersi assorbente di tutti gli altri interventi monetari già erogati o erogabili dell'amministrazione comunale, provinciale, statale o altri enti pubblici».

(4-15132)

(5 maggio 1999)

Risposta. – Le valutazioni richieste in merito alla delibera della giunta comunale di Milano avente per oggetto «interventi in favore della maternità, della famiglia e dei nuclei familiari» risultano di competenza del Ministero per le pari opportunità, anch'esso peraltro interpellato, e del Ministero per la solidarietà sociale.

Si ritiene comunque opportuno far osservare che non compete a questo Ministero il controllo sugli atti degli enti locali. Infatti, si rammenta che già la legge 8 giugno 1990, n. 142, che ha ridisciplinato il sistema generale delle autonomie locali, ha previsto controlli statali sugli organi degli enti locali, mentre il controllo sugli atti è stato riservato alle regioni. Successivamente la legge 15 maggio 1997, n. 127 – recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo – ha disposto, all'articolo 17, commi dai 33 al 45, che il controllo preventivo si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio e sul rendiconto di gestione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Lavagnini

(17 luglio 2000)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che l'amministrazione comunale di Novate Mezzola, in provincia di Sondrio, sembrerebbe essere favorevole alla realizzazione di una nuova strada che andrebbe a ferire gravemente un territorio di elevatissimo pregio ambientale e paesaggistico;

che la suddetta strada, partendo dalla località «La Foppa», dovrebbe raggiungere la località «Ganda Grossa», per procedere fino a Montagnola e poi ancora proseguire, salendo in quota per circa 800 metri e perforando la montagna per 2,5 chilometri, fino a Codera e da Codera, con un ultimo tratto, fino all'alpe di Bresciadega;

che una porzione del percorso previsto si snoderebbe su terreno geologicamente instabile mettendo a rischio il transito sulle sottostanti strada statale n. 36 dello Spluga e ferrovia;

che a Montagnola non risulterebbero residenti stabili nè allevatori, presenze che potrebbero giustificare la costruzione della strada;

che il progetto del tratto di strada da Codera a Bresciadega prevederebbe la sua realizzazione, come pista agro-silvo-pastorale, proprio sul tracciato dell'attuale secolare mulattiera di accesso che andrebbe perciò irrimediabilmente distrutta;

che per il trasporto di materiali, tra Novate Mezzola e Codera e tra Codera e Bresciadega, viene utilizzata una teleferica che, a norma del decreto legislativo n. 626 del 1994 sulla sicurezza, necessiterebbe di controlli e migliorie;

che la Val Codera, che sino ad oggi ha conservato la sua integrità grazie proprio all'assenza di una strada carrozzabile, riveste un grande interesse per i cavatori della zona per via della altissima qualità del granito presente e per la qualità del materiale inerte che il fiume ed i suoi affluenti hanno smosso con il passare degli anni,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che si intende costruire la strada di cui in premessa e quale sia l'eventuale utilità di tale realizzazione;

quali siano i costi previsti sia per la progettazione che per la realizzazione dell'intera opera e se siano già stati valutati quantitativamente i costi di manutenzione e da chi saranno sostenute le relative spese;

se esista una valutazione di impatto ambientale del progetto e se il progetto di costruzione rispetti tutti i vincoli idrogeologici e paesaggistici presenti nella zona interessata dalla strada in questione;

se non si ritenga che per soddisfare le reali esigenze presenti in Val Codera non sia sufficiente, e più logico e razionale, ammodernare l'impianto di teleferica di cui in premessa;

se non si ritenga che la strada, così come sembrerebbe essere stata progettata, non possa causare la rovinosa fuoriuscita dal proprio alveo delle acque dei numerosi torrenti presenti (Grialese, Belinga, Grosina) che già rendono periodicamente inagibile il sentiero esistente;

se non si ritenga necessario intervenire al fine di bloccare la realizzazione della strada in questione, opera che andrebbe ad incidere negativamente su un territorio, come quello della Val Codera, dove sarebbe più utile realizzare interventi di salvaguardia all'interno di un piano complessivo di recupero di tutto il comprensorio.

(4-15333)

(25 maggio 1999)

Risposta. – Si premette che la strada citata non rientra nella viabilità statale e, pertanto, questo Ministero dei lavori pubblici non rileva proprie competenze istituzionali.

Per fornire comunque notizie, si riporta integralmente quanto riferito dal comune di Novate Mezzola (Sondrio) competente per la strada in parola.

«Si premette per debita conoscenza che a far tempo dal 13 giugno 1999 l'amministrazione comunale cui è stata indirizzata l'interrogazione non è più in essere e che l'attuale scrivente amministrazione riconosce al territorio amministrato i cospicui pregi ambientali e paesaggistici (cui fa riferimento il senatore Ripamonti nella sua interrogazione) in funzione soprattutto per migliorare la qualità della vita dei propri amministrati, che costituisce uno dei capisaldi del programma amministrativo di questa amministrazione, ma anche di potenzialità economica per uno sviluppo integrato di un turismo consapevole, che questa amministrazione intende perseguire.

Per quanto riguarda i singoli interrogativi posti dal senatore Ripamonti, tenendo conto dei documenti depositati presso gli uffici comunali, s'inviano i seguenti ragguagli informativi:

l'amministrazione attuale non ritiene di poter avallare né ostacolare la realizzazione di una strada cui fa cenno il senatore Ripamonti, che con partenza dalla località La Foppa e attraverso le località Ganda Grossa e Montagnola dovrebbe arrivare a Codera con un traforo di 2,5 chilometri e da qui arrivare a Bresciadega, perché tale progetto attualmente non risulta essere agli atti presso gli uffici comunali.

Esiste peraltro un progetto in via di realizzazione che prevede il tratto di strada dalla località La Foppa alla località Montagnola (nucleo d'abitazioni utilizzato saltuariamente ed ora collegato al fondovalle unicamente da un sentiero), che non viene costruito per iniziativa dell'amministrazione comunale, ma è stato commissionato dal Consorzio "Vicinanze di Codera" con sede a Novate Mezzola alla ditta Barelli Santino con sede in Samolaco, che si è resa disponibile alla realizzazione della strada a proprie spese in quanto interessata a raggiungere la località Ganda Grossa in prossimità del nucleo di Montagnola al fine di coltivare una cava d'inerti ivi esistente e da tempo in disuso. La precedente amministrazione comunale si è resa disponibile a ricomprendere detta strada nel piano integrato di sviluppo del comune.

Per quanto attiene gli adempimenti di valutazione di impatto ambientale e di rispetto di vincolo idrogeologico e paesaggistico ed i costi di manutenzione si rimanda al committente Consorzio "Vicinanze di Codera"; si ritiene che fino all'esaurimento della cava da riattivare la strada verrà utilizzata come strada di servizio.

Il tratto da Montagnola alla Val Codera attraverso un traforo non è stato né prospettato né progettato: non esistono al momento attuale previsioni ufficiali su detto tratto di strada: non si nega tuttavia l'interesse di ditte di escavazione all'elevata qualità del granito presente nel territorio del comune, e quindi anche in Val Codera, che risulta essere molto richiesto per ghiaia da massicciata ferroviaria.

Per il tratto da Codera a Bresciadega è stata approvata in via definitiva con delibera di consiglio n. 53 del 23 luglio 1999 (proposta con delibera pubblicata all'albo comunale in data 19 febbraio 1999) la variante al piano regolatore generale a norma di legge regionale n. 23 del 1997, relativa al tracciato di una pista agro-silvo-pastorale, accogliendo parzialmente le osservazioni e specificando che «il tracciato dovrà seguire un percorso che eviti sovrapposizioni con il sentiero esistente» antica mulattiera dove passa il "Sentiero Roma" e il "Sentiero Italia". È stata premura di quest'amministrazione dare comunque incarico a tecnici del settore di valutare con progetti e preventivi l'adeguamento della teleferica esistente, per valutare comparativamente i costi di esercizio e di manutenzione delle due soluzioni e proporre quella più conveniente dal punto di vista sia economico che di salvaguardia del territorio: si è nell'attesa di valutazioni.

Si è perfettamente concordi sulla necessità di interventi di salvaguardia ambientale definitivi sulla Val Codera, il cui dissesto idrogeologico peggiora d'anno in anno: siamo in perfetta sintonia con quanto suggerito dal senatore Ripamonti, e cioè che tali interventi andrebbero realizzati "all'interno di un piano complessivo di recupero di tutto il territorio" in maniera da salvaguardare la sicurezza degli abitanti e dei frequentatori della valle e permettere poi di valorizzare il cospicuo patrimonio ambientale della zona, non dimenticando però la necessità di un collegamento della valle con Novate Mezzola più adeguato ai tempi che non l'attuale impervia mulattiera. A tal fine la scrivente amministrazione intende non dimenticare il progetto di una piccola telecabina, già avanzato da precedenti amministrazioni e richiesto da parte della popolazione.

A disposizione per ulteriori chiarimenti e per un eventuale confronto operativo che veda la tutela del territorio non un atto meramente passivo di blocco dell'esistente, ma salvaguardia attiva per lo sviluppo integrato ed equilibrato delle realtà locali».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(14 luglio 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che sabato 11 settembre 1999 il collettivo antagonista Valdinievole di Montecatini ha organizzato un volantinaggio per esprimere la propria opinione riguardo i *referendum* promossi dai radicali, esercitando il diritto democratico fondamentale di libertà di espressione;

che, su richiesta dei promotori dei *referendum* e dei gestori del banchetto per la raccolta delle firme, sono intervenuti i vigili urbani e la polizia che, dopo aver identificato i partecipanti alla contestazione,

hanno intimato agli organizzatori del volantinaggio di sospenderlo adducendo il pretesto di una contravvenzione al regolamento comunale;

che domenica 12 settembre il collettivo antagonista Valdinievole è tornato in piazza per denunciare nuovamente il dissenso sui *referendum* radicali ed il comportamento tenuto il giorno precedente dalle forze dell'ordine, attraverso un volantinaggio e l'esposizione di un manifesto;

che nella piazza gli aderenti al collettivo antagonista hanno trovato un ampio schieramento di vigili urbani, polizia e carabinieri che, dopo aver identificato chi reggeva il cartello e chi faceva volantinaggio, ha cercato di impedire la manifestazione di dissenso;

che alla raccolta delle firme promossa dai radicali partecipava il vice sindaco e assessore alla polizia municipale di Montecatini Sartori che, in seguito alle contestazioni, si è allontanato;

che al collettivo antagonista Valdinievole sono state notificate multe per una somma di lire 3.600.000 per aver infranto norme che nel regolamento della polizia urbana sono collocate nei capitoli riguardanti la «nettezza» e il «decoro dei centri abitati» (articolo 29 «divieto di getto di opuscoli e foglietti» e articolo 32 «collocamento dei cartelli ed iscrizioni»),

si chiede di sapere:

se non reputi grave che agli organizzatori del volantinaggio sia stato impedito di esprimere la propria libertà di opinione;

se non si ritenga strumentale l'interpretazione data al regolamento di polizia municipale, che ha prodotto una multa di 3.600.000, da parte dell'amministrazione comunale, nei confronti degli organizzatori del volantinaggio.

(4-16717)

(12 ottobre 1999)

Risposta. – Da notizie acquisite risulta che, effettivamente, il giorno 11 settembre 1999 alcuni giovani aderenti al Collettivo Antagonista Valdinievole in piazza del Popolo di Montecatini Terme hanno cominciato a distribuire, senza autorizzazione, volantini per esprimere dissenso in ordine ai *referendum* promossi dal Partito Radicale, in prossimità di una postazione per la raccolta delle firme, regolarmente autorizzata, che era stata organizzata da esponenti del predetto partito.

Nel frattempo è intervenuta una pattuglia di vigili urbani e, successivamente, una volante della polizia di Stato, la quale ha proceduto all'identificazione di cinque persone.

I giovani manifestanti, dopo aver cercato di richiamare l'attenzione dei passanti con grida, si sono allontanati.

L'episodio si è ripetuto pressoché identico, sempre in piazza del Popolo, nel tardo pomeriggio del 12 settembre 1999.

Anche questa volta è intervenuta una volante della polizia di Stato e, successivamente, una pattuglia della polizia municipale, che ha identificato cinque giovani.

Ad uno dei giovani identificati in data 11 settembre 1999 ed a quattro giovani identificati in occasione della manifestazione del giorno successivo la polizia municipale ha contestato la violazione degli articoli 29 e 32 del regolamento di polizia urbana per distribuzione di volantini ed esposizione di cartelli e locandine senza la prescritta autorizzazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Lavagnini

(17 luglio 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del commercio con l'estero.* – Premesso: che il Ministro del commercio con l'estero onorevole Fassino è in procinto di partire in missione a Skopje ed a Pristina,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che scopo di questa missione sia l'apertura di un ufficio dell'ICE (Istituto per il commercio estero) nella città kosovara di Pristina;

in caso di risposta affermativa, se tale ufficio sia da considerarsi una succursale della sede centrale presente in Jugoslavia a Belgrado o se si tratti invece di un ufficio autonomo.

Non sfuggendo infatti la gravità politica di questa seconda ipotesi, che vedrebbe l'Italia contribuire attivamente alla secessione del Kosovo ed alla sua indipendenza, si chiede di sapere se il Governo non intenda fornire, con urgenza, un chiarimento sulla imminente missione del ministro Fassino.

(4-18657)

(21 marzo 2000)

Risposta. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, sulla base degli elementi forniti a questo ufficio dalla Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese e dall'Istituto nazionale per il commercio estero, si precisa quanto segue.

Il consiglio di amministrazione dell'ICE, in data 23 novembre 1999, con delibera n. 249, approvata dal Ministero del commercio con l'estero con il concerto del Ministero degli affari esteri, ha deciso l'apertura di un punto di corrispondenza ICE a Pristina, la cui inaugurazione è avvenuta in data 22 marzo 2000, alla presenza del Ministro *protempore* Fassino.

Al predetto punto di corrispondenza non è stata attribuita una autonomia propria; esso dipende, infatti, dall'Ufficio ICE di Belgrado.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero
FABRIS

(20 giugno 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il giorno 22 marzo 2000, nel Nevada Test Site, gli Stati Uniti effettueranno un esperimento nucleare, cioè una detonazione in profondità di 960 piedi; il nome in codice dell'operazione è «Thoroughbred»;

che il *sub-critical* test nucleare viene effettuato per modernizzare le armi nucleari americane e garantire la «sicurezza» dell'arsenale atomico ed è stato predisposto dal DOE's Los Alamos National Laboratory in New Mexico; appaltatrice ed esecutrice del programma nucleare è la Bechtel di San Francisco che ha stipulato un contratto di 5 miliardi di dollari;

che il nuovo test dimostra (dopo l'uso dell'uranio impoverito nel Kosovo) l'ennesima violazione del diritto internazionale nel settore delle armi di distruzione di massa da parte degli Stati Uniti,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire urgentemente nelle opportune sedi internazionali affinchè il governo americano sospenda immediatamente la sua attività di modernizzazione degli armamenti nucleari, perché essi ledono il diritto internazionale e condizionano la conferenza per il rinnovo del trattato di non-proliferazione che inizierà il 24 aprile a New York.

(4-18721)

(23 marzo 2000)

RISPOSTA. – In merito alla questione sollevata dall'onorevole interrogante, la rappresentanza diplomatico-consolare d'Italia a Washington conferma che il Dipartimento dell'energia ha condotto il 22 marzo un esperimento «sotto-critico», denominato «Thoroughbred» nel suo sito sperimentale del deserto del Nevada, a circa 300 metri sotto la superficie del suolo. Il test, che è stato condotto con successo, aveva lo scopo di studiare il comportamento fisico di materiali nucleari sottoposti ad una esplosione non nucleare del tipo usato nell'innesco di bombe nucleari; i dati acquisiti verrebbero utilizzati in simulazioni al calcolatore della esplosione nucleare vera e propria. La quantità di esplosivo nucleare utilizzata nell'esperimento è stata, come nel caso di esperimenti precedenti, «sotto-critica»; non si è innescata una reazione a catena e pertanto non vi è stata una esplosione nucleare vera e propria.

L'amministrazione statunitense, in relazione alle implicazioni di simili esperimenti relativamente al Trattato sul bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), nel ribadire le spiegazioni fornite nel 1997 all'inizio degli esperimenti dello stesso tipo, ha reso noto che:

questi esperimenti vengono condotti utilizzando una quantità di esplosivo nucleare sotto-critica, che non innesca una esplosione nucleare; essi pertanto non rientrano fra quelli proibiti dal CTBT;

questi esperimenti sono impostati per acquisire dati per simulazioni realistiche al calcolatore di esplosioni nucleari vere e proprie; senza queste simulazioni – essenziali per mantenere in stato operativo l'arsenale nucleare – gli Stati Uniti non potrebbero aderire al Trattato sul bando degli esperimenti nucleari (CTBT);

l'appoggio del presidente Clinton al CTBT sarebbe vincolato al mantenimento di un adeguato livello di sicurezza ed affidabilità dell'arsenale americano, garantito solo da esperimenti di questo tipo;

la questione degli esperimenti sotto-critici era stata ampiamente dibattuta durante la fase preparatoria del CTBT e nessuna delegazione aveva sollevato obiezioni di principio;

gli esperimenti sotto-critici non sono destinati allo sviluppo di nuove bombe nucleari, sviluppo che gli Stati Uniti avrebbero interrotto nel 1989, ma servirebbero solo a garantire – tramite una più approfondita conoscenza delle proprietà dei materiali impiegati nelle esplosioni nucleari – l'affidabilità e l'adeguatezza dell'attuale arsenale nucleare.

Il presidente Clinton, il 14 ottobre 1999, dopo il voto contrario del Senato alla ratifica del CTBT, ha dichiarato che gli Stati Uniti continueranno a rispettare la moratoria sugli esperimenti nucleari e che l'amministrazione continuerà a perseguire la ratifica del Trattato.

L'esperimento, a differenza di quanto avvenne, all'inizio della serie, nel 1997, non ha avuto risonanza sui mezzi di comunicazione di massa.

In base agli elementi suindicati non si ravvede, pertanto, la necessità di intervenire nelle sedi internazionall, come proposto dall'onorevole interrogante, per chiedere al governo americano di sospendere la sua attività in questo settore anche in quanto esperimenti nucleari sotto-critici non ledono il diritto internazionale e non sono proibiti dal CTBT.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(20 luglio 2000)

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA, SALVATO, CARCARINO, BOCO, CAPALDI, CONTE, CORRAO, LO CURZIO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che dalla metà del 1999 in Brasile un gruppo di Matamosquitos, operatori sanitari incaricati della disinfestazione e della bonifica di vaste

aree rurali ed urbane da topi, insetti vari ed in particolar modo zanzare, presidia le piazze antistanti tutte le sedi del potere politico contro il licenziamento di circa 5.800 lavoratori, che possono vantare una grande esperienza professionale ed al quale non spetta la liquidazione, né sono previste forme di ammortizzazione sociale;

che il servizio è stato istituito una dozzina d'anni fa grazie anche alla cooperazione internazionale ed ha una funzione delicatissima in un paese tanto soggetto ad epidemie;

che nessun governo locale o comune è in grado di sostenere, in un paese dove il tasso di povertà e di disoccupazione è altissimo, la spesa necessaria e dunque non c'è possibilità che i licenziati siano assunti da qualche ente sanitario, con o senza graduatorie preferenziali, come invece imporrebbero le necessità di un servizio che richiede anni di esperienza;

che tale politica rischia di esporre tutte le cittadinanze alle tante epidemie come la malaria, la febbre gialla, la leptospirosi, la leismaniosi, la dengue contro cui il Brasile ha lottato con grande impegno per molti anni;

che siamo vicini alla stagione estiva e l'aumento dei contatti internazionali mette a rischio tutto il mondo; emblematico a tale riguardo è il recente arrivo in Italia, al seguito delle merci prodotte in altre zone del pianeta, della zanzara Aedes albopictus, meglio conosciuta come zanzara tigre, anch'essa vettore della dengue;

considerato che é in atto in tutto il mondo una richiesta di firme per l'invio di messaggi di solidarietà al movimento e di protesta contro il governo del Brasile;

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di porre la questione nelle sedi bilaterali, multilaterali e negli organismi internazionali e per indurre il governo brasiliano ad una rapida soluzione del problema.

(4-18871)

(3 aprile 2000)

Risposta. – La decisione del Ministero della sanità brasiliano di dimettere un congruo numero di operatori sanitari addetti alla disinfestazione ed alla bonifica di aree rurali ed urbane da insetti e zanzare, vettori di virus quali dengue e febbre gialla, è coincisa con una riduzione drastica degli stanziamenti pubblici in favore degli apparati statali e federali da cui dipendevano i cosiddetti *mata-mosquitos,* ovverosia operatori ecologici.

In numerose città del paese l'approvazione di tale piano di ristrutturazione e dimissioni forzate ha creato le condizioni per movimenti di protesta collegati alle centrali sindacali brasiliane. Questi rivendicano, oltre al pagamento di supposti benefici economici non liquidati, relativi al periodo dal 1988 al 1994, la reintegrazione nei posti di lavoro degli

oltre 5.000 addetti al servizio della FNS, Fondazione nazionale della sanità, operanti in tutto il territorio a stretto coordinamento statale.

I *mata-mosquitos* svolgevano peraltro anche attività di monitoraggio su malattie endemiche tipiche come il dengue emorragico e la febbre gialla, entrambe causate dalla puntura della zanzara Aedes Egipti, insetto che veicola i virus. Nonostante le proteste, tuttora in atto, tese ad ottenere il ripristino del servizio, le autorità sanitarie non hanno finora adottato provvedimenti di reintegrazione né tantomeno sostituito il servizio con iniziative alternative.

A tale proposito non può essere sottaciuto che negli ultimi anni ed in particolare nel corso degli ultimi mesi si è assistito ad una recrudescenza dei focolai di malattie endemiche, in particolare della febbre gialla, tale da indurre le autorità a promuovere programmi di prevenzione e profilassi anche attraverso massicce campagne di informazione sulla necessità di assumere il vaccino contro la febbre gialla, senza peraltro riattivare il servizio di *mata-mosquitos*.

Secondo quanto sostengono le organizzazioni sindacali di categoria, la decisione di non riammettere al lavoro la categoria in questione nonostante l'aggravarsi della situazione sanitaria potrebbe essere addebitata alle forti pressioni provenienti da ambienti politici legati a grandi ditte nazionali ed internazionali che si occupano di disinfestazione e derattizzazione in Brasile.

Come può evincersi da quanto sopra, si tratta di una questione che non è sfuggita ai protagonisti della vita politica brasiliana ed è oggetto di dibattiti e di interventi da parte di esponenti sindacali nonché di attenzione da parte dell'opinione pubblica.

In tale contesto, un intervento ufficiale della rappresentanza diplomatica italiana sarebbe considerato anomalo ed una indebita interferenza negli affari interni di un paese amico.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(20 luglio 2000)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e degli affari esteri.* – Premesso:

che tra rappresentanti delle massime istituzioni italiane e giapponesi recentemente si sono svolti incontri ufficiali nel quadro della attività diplomatica di scambio internazionale;

che lo stesso Imperatore del Giappone, il Primo Ministro, il Presidente della Camera hanno partecipato a detti incontri;

che il giornalista Pio Demilia, il quale è costantemente apparso, in situazioni di grande cordialità, al fianco delle più alte figure istituzionali italiane accompagnandole in Tokio alle visite ufficiali di cui trattasi, non ha poi esitato ad insultare il Primo Ministro giapponese dalle

pagine del quotidiano «Il Manifesto» del 21 aprile 2000, insinuando sue connessioni con la «mafia giapponese»;

che alla stampa e alle autorità giapponesi non è sfuggita tanta insolenza e doppiezza da parte di un giornalista così vicino, anche per motivi ideologici e militanza politica, ai più alti rappresentanti dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere quale valutazione dia il Governo dell'accaduto e se non ritenga in relazione alla sgradita circostanza qui descritta, che sussista qualche imbarazzo in occasione della visita che il Primo Ministro giapponese Yoshito Mori farà in Italia il prossimo 2 maggio.

(4-19074)

(2 maggio 2000)

Risposta. – In occasione di eventi di particolare rilevanza, quale è stata la visita del Presidente della Camera Violante a Tokyo, lo scorso aprile, è prassi normale invitare i corrispondenti italiani a partecipare a conferenze stampa, seminari pubblici ed altre manifestazioni inerenti l'avvenimento stesso.

È parte dei compiti istituzionali degli uffici stampa delle ambasciate italiane mantenere i rapporti con i giornalisti accreditati, in particolare con quelli italiani. Il trattamento riservato al dottor Pio D'Emilia, corrispondente da Tokyo del quotidiano nazionale «Il Manifesto», non è stato quindi preferenziale rispetto ad altri suoi colleghi, né egli ha mai goduto di una posizione privilegiata nei suoi rapporti con la nostra rappresentanza a Tokyo.

Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo scritto dal dottor D'Emilia e pubblicato dal «Manifesto» del 21 aprile scorso, non ci si può che riferire alle norme vigenti in materia di libertà di stampa ed al relativo codice deontologico: il giornalista ed il direttore del quotidiano sono personalmente responsabili delle affermazioni pubblicate e il Governo italiano non ha alcuna possibilità di influenza, né in Italia, né all'estero.

Da parte giapponese non è comunque pervenuta alcuna reazione critica. Si deve, per contro, rilevare il successo della visita di lavoro del Primo Ministro Mori a Roma, lo scorso 2 maggio, che ha tra l'altro offerto l'occasione per un utile scambio di valutazioni tra il neo *premier* giapponese e il Presidente del Consiglio Amato, in vista del prossimo vertice del G8 di Okinawa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Intini

(13 luglio 2000)

SERVELLO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che la questione riguardante l'interpretazione della normativa sul rilascio e rinnovo del passaporto è da anni oggetto di attenzione, di analisi e di studio da parte dei Comites e del CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero); infatti l'allora presidente senatore Giuseppe Giacovazzo, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, in data 28 settembre 1993, riscontrando una precisa richiesta avanzata sull'argomento da Bruno Zoratto, consigliere CGIE della Germania, dichiarava: «in relazione alla sua comunicazione del 16 settembre ultimo scorso, concernente la richiesta di revisione della normativa riguardante il regime fiscale del passaporto rilasciato o rinnovato agli italiani residenti all'estero, le comunico che, secondo quanto deciso dal comitato di presidenza del CGIE, riunitosi a Roma nei giorni scorsi, l'argomento è stato demandato all'esame dei competenti uffici di questo Ministero. Una risposta al riguardo potrà essere fornita in occasione della prossima riunione plenaria del Consiglio»;

considerato quanto contenuto nel dettagliato esposto fatto dal membro del Comites di Stoccarda, Remo Boccia, nel lontano 1992 ed inviato alla Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali;

constatato che il CGIE, già nella sua sessione del 1º luglio 1992, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno sul problema presentato dal consigliere Bruno Zoratto in cui si affermava: «Interpretando le esigenze delle nostre collettività, il CGIE, riunitosi in seduta ordinaria e trattando all'ordine del giorno le questioni riguardanti la struttura consolare, riafferma la necessità che il Ministero degli affari esteri riveda le disposizioni sul rilascio e rinnovo del passaporto, armonizzandole al dettato di legge che prevede: il rilascio del passaporto per i paesi riconosciuti dal Governo italiano deve essere concesso a tutti gratuitamente, come il rinnovo del passaporto deve essere gratuito per tutti coloro che si trovano all'estero per ragioni di lavoro; chiede che il Ministero dia le disposizioni necessarie, affinchè l'interpretazione errata e restrittiva venga a cessare in ossequio a quanto previsto dalla legge»;

visto:

quanto contenuto nel regolamento sull'emigrazione, ancora in vigore perchè mai sostituito, relativo al regio decreto 10 luglio 1901, n. 375;

che il regio decreto legge 2 maggio 1905, n. 605, aggiornato col regio decreto 18 maggio 1919, n. 1379, sancisce per la prima volta l'obbligatorietà del passaporto anche per l'emigrante;

il regio decreto legge 13 novembre 1919, n. 2205 (convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473), che approva il testo unico del provvedimento sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti e codifica per la prima volta il diritto emigratorio;

che in questo testo unico la gratuità del passaporto è sancita dall'articolo 10 del decreto suddetto 13 novembre 1919, n. 2205, il quale recita: «Ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro ma-

nuale o per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in un paese estero, ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo...»;

che nella nuova legge sui passaporti n. 1185 del 21 novembre 1967 l'articolo 19 recita: «Nessuna tassa è dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario in Italia o all'estero:

a) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sulla emigrazione;

b), c), d); omissis»;

che il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie è gratuito; le norme sull'emigrazione cui si riferisce la lettera *a)* dell'articolo 19 sono quelle contenute nel testo unico del 1919; disposizioni speciali non sono mai state emanate, nè esiste definizione diversa sull'emigrazione da parte del legislatore;

che ugualmente la validità territoriale non può essere limitata (articolo 2 della legge n. 1185 del 1967), poichè chi è in possesso del documento è autorizzato ad usufruirne a tutti gli effetti di legge (articolo 35 della Costituzione);

considerato che sino ad oggi la normativa generale in questa materia è regolata dal telepresso circolare n. 098/349 del 9 marzo 1994, che è in palese contrasto con la legge e le norme sopra citate;

visto inoltre che questo telespresso è alla base di ogni interpretazione restrittiva, al punto che in alcuni consolati della Germania il connazionale che fa richiesta di passaporto per i figli è costretto a pagare la tassa per quello del figlio nato in questo paese, mentre al figlio nato in Italia il passaporto viene concesso gratuitamente,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di annullare il telespresso circolare n. 098/349 del 9 marzo 1994 che regola l'attuale rilascio e rinnovo dei passaporti;

se non si ritenga opportuno che la nuova normativa che regolerà il rinnovo e rilascio del passaporto tenga conto delle giuste richieste fatte dai Comites e dal CGIE, i quali da anni chiedono chiaramente che:

il rinnovo del passaporto venga fatto ogni 10 anni come avviene nei paesi civili (come negli USA, Francia, Germania, ecc.);

ogni italiano residente all'estero per ragioni di lavoro deve avere il passaporto gratuitamente, come gratuito deve essere il rinnovo per tutti i paesi riconosciuti dal Governo italiano.

(4-18300)

(23 febbraio 2000)

Risposta. – L'onorevole interrogante pone nel testo dell'interrogazione due richieste: da un lato che il rilascio-rinnovo del passaporto venga effettuato ogni dieci anni e non cinque, così come avviene attualmente, e dall'altro che esso sia gratuito.

Per quanto riguarda il primo punto, si precisa che è già all'esame del Parlamento una proposta di legge governativa (atto Camera n. 5068) che, approvata dal Senato nel luglio 1998, è attualmente in discussione presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati. Il relativo disegno di legge prevede alcune modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sui passaporti tra cui la revisione dell'articolo 17 con l'estensione della validità del passaporto da cinque a dieci anni. Tale modifica, eliminando il rinnovo del passaporto dopo cinque anni, allinea la durata del passaporto italiano a quella prevista dalla maggioranza dei paesi europei dimezzando inoltre il numero delle pratiche svolte dai consolati e dalle questure. Viene, altresì, consentito il rinnovo del passaporto in qualunque momento, nell'arco dei dieci anni, senza il limite di sei mesi dopo la scadenza come attualmente previsto dal precitato articolo 17 della vigente legge sui passaporti.

Per quanto concerne la gratuità del rilascio e rinnovo del passaporto, va tenuto conto della circostanza che le disposizioni in materia attualmente vigenti sono fissate dalla legge, ovvero da norme di applicazione della stessa, e quindi ogni loro modifica comporta un provvedimento legislativo. Ciò significa che non è sufficiente abrogare il telespresso circolare n. 098/349 del 9 marzo 1994 per modificare la situazione giuridica che invece dipende essenzialmente dall'articolo 19, lettera *a),* della legge sui passaporti che si riferisce agli «emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione».

Attualmente, per corrispondere ad una osservazione dei competenti servizi della Commissione europea in merito alle procedure italiane relative alla tassa di concessione dei passaporti, il Ministero delle finanze sta valutando la possibilità di escluderne la riscossione, attraverso una circolare interpretativa di immediata applicazione, nei casi di passaporti con validità limitata agli Stati membri dell'Unione europea e paesi di transito nonché di passaporti validi per tutti gli Stati, qualora utilizzati per circolare nella sola Unione europea. A tale misura, che potrebbe essere presa rapidamente, dovrebbe fare seguito, in occasione della prossima legge finanziaria, una più articolata iniziativa di revisione della materia, che potrebbe prevedere l'abolizione della tassa annuale e l'introduzione del pagamento, al momento del rilascio, di una somma di valore commisurato al servizio amministrativo reso.

Al riguardo, si sottolinea che esiste una proposta di legge sulla gratuità del passaporto presentata in Parlamento il 15 settembre 1998 dall'onorevole Simeone, atto Camera n. 5226.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(20 luglio 2000)

SERVELLO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione,*

dei lavori pubblici e per le aree urbane e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. – Premesso:

che il Testo unico per la finanza locale – regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 – prevedeva al capo XV, dall'articolo 236 all'articolo 246, i cosiddetti «contributi di miglioria», contributi obbligatoriamente versati all'ente pubblico in occasione di un'opera da esso compiuta per utilità pubblica, ma al tempo stesso implicante vantaggi per i cittadini privati;

che il contributo di miglioria consisteva nel prelievo di una parte del maggior valore acquisito da un determinato immobile o terreno o da un'intera area, a seguito dell'esecuzione di particolari opere pubbliche e del miglioramento di importanti servizi pubblici;

che il Testo unico disciplinava, con gli articoli 236 e seguenti i contributi di miglioria, le esenzioni e le aliquote, la procedura per l'istituzione e per la riscossione degli stessi;

che con l'articolo 52 della legge n. 246 del 1963 il contributo di miglioria è stato soppresso, salvo quanto previsto dagli articoli 48 e 49 della stessa legge per i comuni che abbiano istituito il contributo di miglioria, prima dell'entrata in vigore della legge che ha soppresso il capo XV del regio decreto n. 1175 del 1931,

gli interroganti chiedono di conoscere se i Ministri in indirizzo condividano la necessità di riconfermare i princìpi già dettati dalla legge che prevedeva i contributi di miglioria, riconsiderando la disciplina specifica e adeguandola ai tempi.

(4-09517)

(10 febbraio 1998)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione in oggetto per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e si fa presente che le problematiche poste nell'interrogazione in oggetto non rientrano tra le competenze di questa amministrazione ma, valutando la questione sotto un più generale profilo istituzionale, non sembra opportuno né di facile calcolo considerare gli interventi in materia di opere idrauliche e di difesa del suolo ai fini dell'incremento del valore degli immobili, rappresentando la riduzione del fattore di rischio derivante dal dissesto idrogeologico del territorio un preciso dovere istituzionale.

Per quanto concerne invece il miglioramento dei servizi idrici, la legge n.36 del 1994 ed i successivi provvedimenti di attuazione delineano un sistema in cui la tariffa dell'acqua rappresenta il corrispettivo del servizio offerto e, pertanto, non appare legittimo creare ulteriori canali di contribuzione finalizzata ai medesimi scopi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
Bargone

(11 luglio 2000)

SQUARCIALUPI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e delle finanze.* – Premesso.

che l'Italia impegna tuttora in Albania ampie risorse umane e finanziarie per aiutare tale paese nel processo di democratizzazione e di sviluppo economico, con azioni bilaterali e multilaterali;

che l'Italia è presente sul territorio albanese anche attraverso importanti iniziative come il CAM-missione europea per la ricostruzione delle dogane, diretto da una funzionaria del Ministero delle finanze e nel quale operano anche cinque funzionari doganali italiani insieme con specialisti di altri otto paesi europei; nel CAM Sea per il controllo costiero operano, inoltre, due guardacoste italiani con equipaggi della Guardia di finanza;

che gli introiti ottenuti tramite l'intervento del CAM contro il contrabbando e di traffici illeciti rappresentano circa il 60 per cento del bilancio dello Stato albanese;

che, nonostante l'importanza dell'azione del CAM e il suo ruolo contro la corruzione e la criminalità, esso, proprio per aver spesso toccato poteri occulti e illegali, è stato oggetto di pesanti e infondate accuse da parte della stampa albanese, dell'opposizione prima ma ora anche governativa;

che sembra inoltre che gli attacchi non si siano sottratti anche i massimi vertici del nuovo Governo albanese, in un sorprendente tentativo di delegittimazione;

che tali intimidazioni e i sospetti di cui sono stati fatti oggetto i funzionari del CAM possono rappresentare una reale minaccia per la loro sicurezza tanto è vero che la Commissione europea sta pensando di ritirare la missione dall'Albania se non cesserà ogni sorta di attacco,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo italiano ed i Ministri in indirizzo intendano chiarire la situazione con il Governo albanese e condannare con fermezza ogni tentativo di intimidazione e delegittimazione perchè nel caso del ritiro della missione europea il peso della lotta ai traffici illeciti si abbatterebbe tutto sul nostro paese, con le conseguenze che sono facilmente immaginabili.

(4-17241)

(23 novembre 1999)

Risposta. – Il Governo italiano rivolge una particolare attenzione, anche tramite l'ambasciata d'Italia a Tirana, alla salvaguardia ed alla protezione del personale italiano in Albania, nella consapevolezza dell'importante contributo alla sua stabilità ed al consolidamento delle sue istituzioni che proviene dall'attività della Custom Assistance Mission, della quale riconosce le potenzialità operative ed i risultati positivi ottenuti.

Tale impegno è condiviso anche dal governo di Tirana. Italia ed Albania sono impegnate, al pari di Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina

e Grecia, nel quadro della Iniziativa Adriatica lanciata con la Conferenza di Ancona, a collaborare nella lotta alla criminalità organizzata, all'immigrazione clandestina, ai traffici illeciti e, in questo ambito, anche al fenomeno del contrabbando.

Il Governo italiano, pertanto, resta fermamente impegnato a valorizzare, anche nei contatti con la controparte albanese, l'azione della CAM attualmente diretta dal britannico Spencer Freeman, nella consapevolezza della necessità che la CAM operi quanto più efficacemente.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Ranieri

(14 luglio 2000)

TAPPARO, LARIZZA, MIGONE. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Rilevato che la chiusura del traforo del Monte Bianco, dopo il drammatico incidente del mese scorso, ha causato lo spostamento del traffico pesante su gomma verso il traforo del Frejus, determinando sulla tangenziale nord di Torino un notevole aggravamento della già difficile viabilità, portandola ad una situazione di assoluta criticità;

considerato che la barriera del casello di Torino-Falchera sulla tangenziale nord costituisce un aggravamento dell'attuale situazione del traffico, provocando code lunghissime che si ripercuotono negativamente anche sugli accessi e sulle uscite limitrofe a tale casello;

visto il certo perdurare per vari mesi di tale situazione di emergenza in conseguenza dell'impossibilità di una rapida riattivazione del tunnel del Monte Bianco,

si chiede di sapere quali misure si intenda assumere per rendere meno critico il sistema di viabilità sulla tangenziale nord di Torino ed in particolare se non si ritenga opportuno sospendere il pagamento del pedaggio, con la completa apertura del casello di Torino-Falchera di tale tangenziale, sino alla riattivazione ed alla piena agibilità, per il traffico pesante, del tunnel del Monte Bianco.

(4-14804)

(7 aprile 1999)

Risposta. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 17984 del 5 maggio 1999.

In merito alla interrogazione in oggetto si precisa che l'esenzione dai pedaggi autostradali è connessa alle convenzioni stipulate dall'ANAS con le concessionarie autostradali.

Da elementi forniti dalla società concessionaria ATIVA, tramite l'Ente nazionale per le strade, si riferisce quanto segue.

Nelle settimane immediatamente successive alla chiusura al traffico del traforo del Monte Bianco, si sono verificate situazioni di disagio per l'utenza alle barriere della tangenziale di Torino, sulle quali è ricaduto

il traffico autostradale diretto e proveniente dalla Francia e dirottato verso il traforo del Frejus.

Attualmente, la barriera di Falchera è ritenuta idonea, per quanto riguarda gli impianti e il personale, a sostenere l'aumento del traffico recato dalla chiusura del traforo del Monte Bianco, stimabile in circa il 4 per cento annuo.

Tale aumento non giustifica, a parere della società concessionaria, l'adozione di provvedimenti particolari.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
Bargone

(11 luglio 2000)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, per i beni e le attività culturali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che in data 14 marzo 1998 con delibera n. 24 del consiglio comunale di Montichiari (Brescia) veniva concessa in diritto di superficie l'area di metri quadrati 9.500, identificata nei mappali 11p, 160p, 16p, 98p, 25p, 26p, 27p, acque/parte del foglio 36 del NCTR di Montichiari, località Ro, alla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova;

che l'importo della cessione di metri quadrati 9.500 a lire 20.000 al metro quadrato è di lire 190.000.000 con una edificazione massima di metri cubi 19.000 che sorgerà su un'area F come da allegato *a)*;

che in data 15 aprile 1998 veniva rilasciato un certificato di destinazione urbanistica dal tecnico comunale di Montichiari, dal quale si evinceva che gli immobili concessi in diritto di superficie erano inseriti nel più ampio comparto classificato dal vigente piano regolatore generale come zona «Dbl» ossia «zona di attività produttive con PL in atto» e nell'ambito del PL i mappali interessati sono a zona SP quali *standard* del PL stesso;

che esaminando la cartografia del piano l'area concessa in diritto di superficie appare contrassegnata dalla retinatura tipica della zona SP;

che l'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1992, n. 20, invocata anche dalla Congregazione, in una lettera del 13 febbraio 1996, stabilisce che la regione ed i comuni lombardi concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui alla presente legge, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi, da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei comuni ove potranno essere realizzati gli interventi previsti;

che nel suindicato caso verrebbe concessa un'area di proprietà comunale per un edificio con finalità ultraterritoriali, non documentate, essendo noto che risulterebbe che i cittadini monteclarensi seguaci di

questa congregazione sarebbero un centinaio e la struttura conterrebbe qualche migliaio di persone, con ben 10 appartamenti;

che il salone è dotato di 18 uscite di sicurezza per complessivi 54 moduli in grado di consentire un deflusso di 2.700 persone; nell'interrato sono annessi 4 grandi gruppi di servizi igienici, 86 WC, 44 orinatoi e 4 servizi per handicappati (16 WC per handicappati sono già presenti al piano terra); la possibilità di deflusso è di 1.275 persone,

si chiede di sapere:

se risulti che la Congregazione dei Testimoni di Geova è firmataria di intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e se sia da ritenersi ente istituzionalmente competente in materia di culto, non essendo sufficiente allo scopo il riconoscimento giuridico di cui all'articolo 12 del codice civile;

se i Ministri in indirizzo non ravvisino violazione o falsa applicazione della legge regionale 9 maggio 1992, n. 20, ed in tal caso come intendano intervenire;

se non venga confermata la sovracomunalità visto che dalla relazione integrativa n. 27824 dell'ufficio tecnico del municipio di Montichiari si ravvisa che si alternano circa 8 oratori per giornata, spesso provenienti dall'estero, Europa ed America;

se i Ministri in indirizzo non ravvisino la violazione dell'articolo 3 di detta legge in cui si prevede che «le aree destinate ad accogliere attrezzature religiose sono specificatamente individuate sulla base delle esigenze locali e valutate le istanze avanzate dalle confessioni religiose» e quindi se l'area concessa in diritto di superficie non sia largamente eccedente rispetto alle esigenze locali per le quali la stessa Congregazione ha stimato necessaria e sufficiente la superficie di circa metri quadrati 2.000 (lettera del 13 febbraio 1996) poi diventata di metri quadrati 9.500;

se corrisponda a verità che nella richiesta di concessione protocollata il 23 novembre 1998 relativa alla pratica edilizia n. 27791 dalla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, via Bufalotta 1281, Roma, C.F. 97048750588, vengano richiesti non più metri quadrati 9.500 come da convenzione bensì metri quadrati 10115 per una cubatura complessiva di metri cubi 20.230, eventualmente come sia giustificato tale aumento e se sia stata concessa l'autorizzazione;

se risulti che sia stata corretta la somma relativa al pagamento dell'area, visto l'eventuale aumento della cubatura prevista nella richiesta della concessione;

se risulti che nella suindicata cubatura sia compresa la cubatura degli scantinati (circa metri cubi 18.000 visto che risultano autonomamente utilizzabili), data l'altezza di metri 3,50 degli stessi, comprensivi dei due accessi verso l'esterno, e se la superficie degli scantinati sia inferiore al 130 per cento delle superfici utili dei piani superiori;

se risulti che nel computo metrico volumetrico sia compreso il volume della cupola o se sia ritenuto volume tecnico e se l'altezza massima rientri in quella prevista dalle norme tecniche di attuazione;

se il progetto sia stato visionato dai responsabili per competenza dei vigili del fuoco e dalla commissione prefettizia per lo spettacolo;

per quali ragioni la delibera di consiglio non sia stata firmata dal segretario comunale per la relativa competenza tecnica o se non fosse necessario;

se sia da ritenersi regolare il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso in data 19 febbraio 1998 dal responsabile dell'ufficio tecnico;

se si ravvisi violazione delle norme tecniche di attuazione in relazione al vigente piano regolatore generale o in subordine del decreto ministeriale 4 aprile 1968, n. 1444, e dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, per eccesso di potere per errore dei presupposti;

se i Ministri in indirizzo non ravvisino violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dello statuto comunale per eccesso di potere, difetto di motivazione, illogicità ed irrazionalità.

(4-14139)

(17 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Il presente atto parlamentare attiene a problematiche che coinvolgono la sfera di autonomia dell'ente locale, per cui la sede per ogni approfondimento e discussione in materia è il consiglio comunale, nel caso anche attraverso la proposizione di interrogazioni o interpellanze.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(17 luglio 2000)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della giustizia, dell'ambiente e delle finanze.* – Premesso:

che in data 23 febbraio 2000 l'avvocato Fabio Dani, per ordine e conto della Eurosea srl di Bologna e ai fini costituzione in mora e degli interessi moratori sulla cifra valutata in lire 800 miliardi, inviava una raccomandata all'amministrazione di Lonato (Brescia) ed a tutti coloro che con propri atti e con voti hanno posto in essere i provvedimenti lesivi del buon diritto di Eurosea srl in relazione alla delibera del consiglio comunale n. 84 e n. 85 dell'8 novembre 1999;

che l'avvocato Dani affermava che la Eurosea srl ha subito ingenti danni perchè si è resa acquirente di aree, ha sopportato inoltre oneri e non godrà dei guadagni per una cifra che è fin d'ora stimabile nell'ordine di meno di 800 miliardi come provato dagli atti della causa pendente avanti il TAR della Lombardia;

che il 14 agosto 1999 l'Eurosea srl propose ricorso al TAR di Brescia per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione delle deli-

bere il consiglio comunale n. 84 e n. 85 dell'8 novembre 1999 di adozione di variante per aggiunta articolo 34 NTA del piano regolatore regolare;

che in data 22 dicembre 1999 il commissario prefettizio dott. Rinaldo Argentieri resisteva al ricorso promosso dalla Eurosea srl presso il TAR di Brescia evidenziando l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso per omessa notificazione dello stesso alla regione Lombardia;

che il 28 gennaio 2000 il TAR di Brescia respingeva la domanda di sospensiva;

che il contesto Eurosea srl – amministrazione comunale di Lonato è stato oggetto delle seguenti interrogazioni presentate dallo scrivente senatore Wilde: nn. 4-03465, 4-03521, 4-03675, 4-03904, 4-04183, 4-15853, 4-16008, 4-16203, 4-16524, 4-16974, alcune delle quali tutt'ora prive di risposta,

si chiede di conoscere:

se, in base ai suindicati eventi, i Ministri in indirizzo non intendano rispondere alle interrogazioni presentate dallo scrivente senatore Wilde: nn. 4-03675, 4-15853, 4-16008, 4-16203, 4-16524, 4-16974;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria e della Guardia di finanza.

(4-18492)

(8 marzo 2000)

Risposta. – Da elementi acquisiti risulta che con provvedimento in data 16 dicembre 1999 la regione Lombardia – direzione generale tutela ambientale, ha dichiarato estinto il procedimento amministrativo ed archiviata l'istanza avanzata dalla ditta Eurosea srl per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti in Lonato, località Campagna, non avendo la ditta prodotto, entro il termine fissato, la documentazione integrativa richiesta in sede di conferenza di servizi tenutasi in data 2 settembre 1999.

La commissione edilizia comunale di Lonato ha esaminato nella riunione del 21 dicembre 1999 il progetto della centrale elettrica, esprimendo parere contrario con riferimento alle previsioni del piano regolatore generale vigente.

Il TAR della Lombardia – sezione di Brescia, nell'udienza del 28 gennaio 2000, ha rigettato la richiesta di sospensiva delle citate delibere, avanzata dalla società Eurosea.

In data 7 febbraio 2000 la commissione edilizia comunale di Lonato é tornata ad esprimersi su un nuovo progetto presentato in data 27 dicembre 1999 dalla società Eurosea per la realizzazione della centrale elettrica, sospendendo il parere per un termine di cinque anni dall'approvazione delle varianti al piano regolatore generale, come stabilito dall'articolo 24 della legge regionale n. 51 del 1975, e ritenendo altresì necessario acquisire preliminarmente, al fine di un eventuale riesame della pratica al termine del periodo di salvaguardia, tutti i pareri e le

autorizzazioni previsti per le lavorazioni di cui si tratta, nonché dalla normativa in materia ambientale, igienico-sanitaria, antincendio e sulla sicurezza dei lavoratori.

In data 23 febbraio 2000 la società Eurosea formulava una richiesta di risarcimento dei danni, stimati in 800 miliardi, derivanti dall'adozione di atti asseritamente illegittimi da parte dell'amministrazione comunale. Tale richiesta veniva rivolta al comune stesso, al dirigente dell'area tecnica, al commissario straordinario del comune e ai consiglieri comunali che nella seduta del 9 novembre 1999 avevano votato l'adozione delle varianti al piano regolatore generale.

Con nota del 7 marzo 2000 il Ministero dell'industria, preso atto che il comune di Lonato, in data 22 dicembre 1999, aveva annullato il precedente parere favorevole, a seguito dell'intervenuta adozione delle varianti, e che pertanto non sussiste l'unanimità delle determinazioni previste in sede di conferenza dei servizi *ex* articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1998, ha comunicato che non esistono allo stato le condizioni per poter giungere ad una conclusione favorevole dell'istruttoria.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Lavagnini

(17 luglio 2000)